



REGIONE CAMPANIA

Decreto Dirigenziale n. 179 del 10/12/2025

Programma obbligatorio di eradicazione e sorveglianza delle malattie infettive delle specie bovina, bufalina e ovicaprina in Regione Campania

(D.G.R.C. n. 104/2022)





PROGRAMMA OBBLIGATORIO DI ERADICAZIONE E SORVEGLIANZA DELLE MALATTIE INFETTIVE DELLE SPECIE BOVINA, BUFALINA E OVICAPRINA IN REGIONE CAMPANIA

Sommario

1.	PREMESSA	4
2.	AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE E POPOLAZIONI ANIMALI.....	4
3.	OBIETTIVI E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	5
3.1	OBIETTIVI GENERALI DEL PROGRAMMA.....	5
3.2	OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI	6
4.	FIGURE COINVOLTE: COMPITI E RESPONSABILITA'	6
4.1	AUTORITÀ COMPETENTE CENTRALE (ACC).....	6
4.2	AUTORITÀ COMPETENTE REGIONALE (ACR).....	7
4.3	SERVIZI VETERINARI DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI COMPETENTI PER TERRITORIO (ACL)	7
4.4	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE (IZS) COMPETENTE.....	7
4.5	CENTRO NAZIONALE DI REFERENZA/LABORATORIO NAZIONALE DI RIFERIMENTO (CNR/LNR).....	7
4.6	OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO REGIONALE (OER):.....	7
4.7	COMPITI DEGLI OPERATORI	7
4.8	TRASPORTATORI E OPERATORI SENZA STABILIMENTO:.....	9
4.8.1	<i>Obblighi formativi degli operatori e dei trasportatori.....</i>	9
4.9	VETERINARI LIBERI PROFESSIONISTI.....	10
5.	ATTIVITÀ.....	11
5.1	CONTROLLO PERIODICO DEGLI STABILIMENTI.....	11
5.1.1	<i>Identificazione nelle specie bovina, ovina e caprina</i>	13
5.1.2	<i>Introduzioni di capi provenienti da stabilimenti indenni di territori non indenni</i>	14
5.1.3	<i>Controlli sulle stalle di transito e nei centri di raccolta</i>	15
5.2	SORVEGLIANZA SUGLI ABORTI.....	17
5.3	SORVEGLIANZA AL MACELLO.....	17
5.4	CONDIZIONI SANITARIE PER LA MOVIMENTAZIONE.....	17
5.4.1	<i>Controlli per spostamento verso fiere, mercati, esposizioni.....</i>	19
5.4.2	<i>Spostamento per transumanza, monticazione e pascolo vagante, di stabilimenti all'aperto o estensivo, di bovini e ovi-caprini.....</i>	19
5.4.3	<i>Indicazioni per le movimentazioni - controlli brucellosi e tubercolosi</i>	19
5.4.4	<i>Movimentazioni verso macello capi bovini, bufalini e ovi-caprini</i>	22
6.	ULTERIORI DISPOSIZIONI	23
6.1	INDENNIZZI NAZIONALI ED INDENNIZZI INTEGRATIVI REGIONALI.....	23
6.1.1	<i>Indennizzo nazionale - Decreto 21 giugno 2024</i>	23
6.1.2	<i>Indennizzo regionale</i>	24
7.	CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA.....	25



8.	GESTIONE DEI CAPI MASCHI ADULTI INTERI ADIBITI ALLA MONTA NATURALE	25
9.	PARAMETRI AZIENDALI STRUTTURALI	25
10.	DOTAZIONI AZIENDALI IMPIANTISTICHE.....	25
11.	GESTIONE DEGLI EFFLUENTI	26
12.	MISURE DI BIOSICUREZZA AMBIENTALE E DI STABILIMENTO	26
13.	POTENZIAMENTO E RIORGANIZZAZIONE SERVIZI VETERINARI	26
14.	GESTIONE DEGLI ANIMALI DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI MATERIALE GERMINALE	26
15.	BRUCELLOSI.....	27
	GESTIONE DELLO STATUS DELLO STABILIMENTO.....	27
15.1.	CONCESSIONE DELLO STATUS	27
15.2.	CONCESSIONE DELLO STATUS – STABILIMENTI DI NUOVA COSTITUZIONE.....	27
15.3	MANTENIMENTO DELLO STATUS	27
15.4	CONTROLLI PER IL MANTENIMENTO DELLO STATUS DI TERRITORIO INDENNE DA BRUCELLOSI BOVINA E OVI-CAPRINA.....	28
15.4.1	<i>Zone indenni da meno di due anni.....</i>	<i>28</i>
15.4.2	<i>Zone indenni da almeno due anni</i>	<i>28</i>
16.	SORVEGLIANZA PASSIVA SUGLI ABORTI	29
17.	GESTIONE CASI SOSPETTI E CONFERMATI.....	30
17.1	DEFINIZIONE DI CASO SOSPETTO:.....	30
17.1.1	<i>Misure negli stabilimenti con casi sospetti.....</i>	<i>32</i>
17.1.2	<i>Macellazione di capi sospetti o di capi provenienti da stabilimenti con casi di infezione o da cluster di BRC</i>	<i>34</i>
17.1.3	<i>Sospensione e ripristino dello status</i>	<i>35</i>
17.2	DEFINIZIONE DI CASO CONFERMATO	35
17.2.1	<i>Misure previste per gli animali e gli allevamenti infetti.....</i>	<i>36</i>
17.2.1.1	<i>Ulteriori misure: pulizia e disinfezione.....</i>	<i>39</i>
17.2.2	<i>Ritiro e riacquisizione dello status.....</i>	<i>41</i>
17.2.3	<i>Procedure per il mantenimento dello status in territori indenni in caso di notifica di focolai.....</i>	<i>42</i>
18.	TUBERCOLOSI NELLA SPECIE BUFALINA E BOVINA	43
	GESTIONE DELLO STATUS DELLO STABILIMENTO:.....	43
18.1	CONCESSIONE DELLO STATUS	43
18.1.1	<i>Concessione dello status – stabilimenti di nuova costituzione.....</i>	<i>43</i>
18.2	MANTENIMENTO DELLO STATUS	44
18.2.1	<i>Stabilimenti indenni in territori non indenni.....</i>	<i>44</i>
18.2.2	<i>Stabilimenti indenni in territori indenni.....</i>	<i>44</i>
18.2.2.1	<i>Controlli per il mantenimento dello status di territorio indenne da infezione da MTBC.....</i>	<i>45</i>
	<i>Zone indenni da meno di due anni.....</i>	<i>45</i>
18.3	SORVEGLIANZA IN TERRITORI INDENNI E NON INDENNI.....	45
18.4	GESTIONE CASI SOSPETTI E CONFERMATI	46



18.4.1	<i>Definizione di caso sospetto</i>	46
18.4.2	<i>Misure negli stabilimenti con casi sospetti</i>	50
18.4.3	<i>Macellazione di capi sospetti o di capi provenienti da stabilimenti con casi di infezione confermata o da cluster di TBC</i>	51
18.4.4	<i>Sospensione e riacquisizione dello status di indenne da TBC</i>	52
18.5	OBBLIGHI DEL VETERINARIO ADDETTO ALL'ISPEZIONE DELLE CARNI	53
18.6	DEFINIZIONE DI CASO CONFERMATO	54
18.6.1	<i>Misure negli stabilimenti con casi confermati</i>	55
18.6.1.1	<i>Misure previste per gli animali e gli allevamenti infetti</i>	55
18.6.1.2	<i>Ulteriori misure: pulizia e disinfezione</i>	58
18.6.2	<i>Ritiro e riacquisizione</i>	60
18.6.3	<i>Misure per l'abbattimento, indicazioni per le operazioni di pulizia e disinfezione e condizioni per il ripopolamento</i>	63
19	DISPOSIZIONI COMUNI (TBC-BRC).....	64
19.1	STAMPING-OUT PER TBC E BRC	64
19.2	RIAPERTURA E RIPOPOLAMENTO DELL'ALLEVAMENTO NEGLI STABILIMENTI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DI ABBATTIMENTO TOTALE (STAMPING-OUT) PER TBC-BRC.....	65
20.	REQUISITI DI BIOSICUREZZA	67
21.	ESTINZIONE DEL FOCOLAIO A SEGUITO DI "MACELLAZIONE ORDINARIA DEI CAPI NON INFETTI"	68
22.	MONITORAGGIO - VERIFICHE DELL'EFFICACIA	68
23.	AUDIT	69
24.	SUPERVISIONI.....	70
25.	COMUNICAZIONI AL MINISTERO DELLA SALUTE.....	70
26.	PROVVEDIMENTI IN CASO DI NON CONFORMITA' ACCERTATA E SANZIONI	70



1. PREMESSA

Con l'entrata in vigore del nuovo Decreto ministeriale del 02/05/2024 (DM): "Adozione dei programmi nazionali obbligatori di eradicazione per brucellosi e tubercolosi nei bovini e brucellosi negli ovi-caprini", l'assetto normativo campano si arricchisce di nuovi elementi che adeguano la DGRC n.104/22 al DM.

Per la Direzione Generale della Sanità Animale, l'adozione dei programmi garantisce l'applicazione di una disciplina armonizzata delle misure per l'eradicazione delle due malattie in conformità con la normativa eurounitaria. I piani di eradicazione e sorveglianza delle malattie di categoria B (REG. (UE) 2018/1882), brucellosi e tubercolosi, prevedono controlli obbligatori con una periodicità specifica per status sanitario e situazione epidemiologica (REG. (UE) 2020/689).

La struttura del nuovo decreto ministeriale è articolata come segue e include i collegamenti ipertestuali necessari per accedere direttamente alle sezioni di interesse.

[Decreto del Ministero della salute 2 maggio 2024](#). Adozione dei programmi nazionali obbligatori di eradicazione per brucellosi e tubercolosi nei bovini e brucellosi negli ovi-caprini.

Brucellosi

1. All. 1 [Programma eradicazione brucellosi](#)
2. All. 1a [Metodi diagnostici per la concessione e il mantenimento dello status di indenne da brucellosi](#)
3. All. 1b [Indicazioni per le movimentazioni - controlli brucellosi](#)
4. All. 1c [Linee guida in SIMAN e indagine epidemiologica brucellosi](#)
5. All. 1d [Pulizia e disinfezioni stabilimenti brucellosi](#)

Tubercolosi

1. All. 2 [Programma eradicazione tubercolosi](#)
2. All. 2a [Diagnosi dell'infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis \(MTBC\)](#)
3. All. 2b [Indicazioni per le movimentazioni - controlli tubercolosi](#)
4. All. 2c [Linee guida in SIMAN e indagine epidemiologica tubercolosi](#)
5. All. 2d [Pulizia e disinfezioni stabilimenti tubercolosi](#)

Il Ministero della Salute nel 2021 ha presentato per l'approvazione **i programmi decennali di eradicazione obbligatoria per tubercolosi e brucellosi nei bovini e bufalini e brucellosi negli ovini e caprini.**

Il DM di cui a cui fanno riferimento le seguenti istruzioni è stato approvato dalla Commissione Europea con comunicazione del 16 gennaio 2024. A seconda dei risultati annuali conseguiti a seguito dell'attuazione, il seguente programma di eradicazione e sorveglianza potrà essere soggetto a modifiche, previa presentazione alla Commissione Europea per il tramite del Ministero della Salute. (Regolamento UE 2020/2002)".

2. AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE E POPOLAZIONI ANIMALI

Il Programma si applica alle specie animali ex articolo 8, Reg (UE) 2016/429 e all'Allegato III, oltre agli articoli 4 e 17 del regolamento delegato (UE) 2020/689. Include il gruppo specie Bovini (*Bos indicus*, *Bison bison* e



Bubalus bubalis) ed il gruppo specie ovi caprini (*Ovis* spp., *Capra* spp.) negli stabilimenti di allevamento da riproduzione e da ingrasso.

Tale programma è composto da una parte generale che si attua nell'intero territorio della Regione Campania, territori indenni e territori non indenni, ed una parte speciale (allegato A) che si applica soltanto alle Aree Cluster di infezione per BRC e per TBC; per tutti i territori si applicano le misure contenute nel Reg. (UE) 2016/429 e nei Reg. (UE) delegati 2020/689, 2020/688 e 2021/881 e nel DM 02/05/2024 di seguito definito DM.

L'approccio strategico diversificato nei vari territori si fonda sull'analisi del rischio, in ottemperanza a quanto definito dal Regolamento (UE) 2016/429, (Capo III, art.1, sezione 1, comma 1, lettera a, sotto lettera iii) e dai relativi Atti Delegati; la scelta delle metodiche diagnostiche è stata fatta in relazione al contesto epidemiologico territoriale delle varie malattie prese in esame ed in riferimento a quanto riportato nel Manuale OIE e da pareri EFSA in ottemperanza al Reg (UE) 2017/625 ex capo IV art. 34 punto 1 e 2 e degli allegati 1.a e 2.a del DM.

Il territorio della regione Campania è costituito da "zone" con diverso stato sanitario per BRC e TBC; per "Zona" (art 4., comma 35, lettera a, del Reg (UE) 2016/429) si intende l'area dell'intero territorio di una delle province campane, ex art. 13, punto 1, comma b del Reg. (UE) 2020/689, che ospita una sottopopolazione animale caratterizzata da un proprio stato sanitario rispetto ad una o più malattie specifiche, oggetto di adeguate misure di sorveglianza, controllo, eradicazione e biosicurezza.

Attualmente in Regione Campania sussistono le seguenti "zone/territori":

	BRUCELLOSI BOVINA	BRUCELLOSI OVI/CAP	TUBERCOLOSI
Avellino	Indenne	Non Indenne	Non Indenne
Benevento	Indenne	Indenne	Non Indenne
Caserta	Non Indenne	Non Indenne	Non Indenne
Napoli	Indenne	Indenne	Indenne
Salerno	Non Indenne	Indenne	Non Indenne

3. OBIETTIVI E CAMPO DI APPLICAZIONE

3.1 OBIETTIVI GENERALI DEL PROGRAMMA

- a) Il presente programma stabilisce le misure sanitarie da applicare agli stabilimenti bovini, ovini e caprini per conseguire entro il 2030 l'eradicazione dell'infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis*, *B. suis*, di seguito BRC, e da *Mycobacterium tuberculosis*, di seguito MTBC, nei territori non indenni da infezione.
- b) Il programma di eradicazione della BRC e TBC dagli stabilimenti bovini e ovini e caprini è obbligatorio in tutti i territori riconosciuti non indenni da malattia secondo quanto specificato nell'art. 18 del regolamento delegato (UE) 2020/689. Esso ha l'obiettivo di eradicare la BRC e la TBC ai fini della tutela della salute pubblica e della protezione dei bovini/bufalini e ovi- caprini.
- c) effettuare la sorveglianza delle malattie negli stabilimenti bovini, bufalini e ovi-caprini, per il



conseguimento e/o mantenimento dello status di territorio indenne da BRC e TBC, compresi gli stabilimenti riconosciuti e/o registrati di materiale germinale, in conformità ai criteri definiti dalla normativa nazionale e comunitaria. L'elenco delle zone indenni è riportato nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 e ss.mm.ii. Al seguente link https://www.izs.it/BENV_NEW/territori-indenni.html sono visualizzabili i territori ed i loro status.

- d) conseguimento dello status di indenne TBC e BRC nei territori non indenni attraverso una riduzione progressiva in termini di incidenza e prevalenza;
- e) razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali, attraverso l'espletamento di attività di sorveglianza con le modalità per il diradamento dei controlli (campionamento basato sui rischi) previste nel regolamento delegato (UE) 2020/689, per le province indenni.

3.2 OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

- a) L'obiettivo del programma è conseguito attraverso l'esecuzione del 100% dei controlli annuali programmati sugli stabilimenti e sugli animali ai sensi della normativa vigente e per i territori non indenni una riduzione programmata sul quinquennio di almeno il 10% annuo della incidenza di TBC e BRC nei bovini - ovi/caprini su base provinciale, ed è valutato attraverso le informazioni registrate nei sistemi informativi, fino al raggiungimento/mantenimento dei requisiti necessari per ottenere lo status di territorio indenne, come previsto nel regolamento delegato (UE) 2020/689.
- b) Nello stesso periodo in cui viene eseguita la programmazione annuale, la autorità regionale convoca i servizi veterinari competenti sui territori non indenni, per una riunione plenaria di verifica degli obiettivi raggiunti nell'anno precedente, rispetto a quelli previsti dalla programmazione del quinquennio per quell'anno. In caso di scostamento l'autorità regionale, in collaborazione con gli stessi servizi veterinari, elabora misure adeguate atte a risolvere le criticità riscontrate. L'autorità regionale comunica al Ministero della Salute le risultanze di tale processo di verifica. La stessa pianificazione per l'anno successivo dovrebbe essere adeguata alle risultanze di tale processo.

4. FIGURE COINVOLTE: COMPITI E RESPONSABILITA'

- a) Tutte le figure coinvolte ed elencate nel presente paragrafo sono tenute ad attuare il programma e tutte le azioni considerate necessarie per la sua efficace realizzazione, compresi ulteriori compiti, ritenuti funzionali all'attuazione dello stesso, che potranno essere stabiliti dalle autorità competenti.
- b) Ai sensi dell'art.11 comma 1 lettera c) del regolamento delegato (UE) 2020/689 si descrivono i compiti e le responsabilità delle diverse figure coinvolte nei programmi oggetto del programma.

4.1 AUTORITÀ COMPETENTE CENTRALE (ACC):

I compiti dell'autorità competente centrale sono definiti nell'allegato 1 e 2, parte B, punto 2.1 del DM.



4.2 AUTORITÀ COMPETENTE REGIONALE (ACR):

I compiti dell'autorità competente centrale sono definiti nell'allegato 1 e 2, parte B, punto 2.2 del DM.

4.3 SERVIZI VETERINARI DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI COMPETENTI PER TERRITORIO (ACL):

I compiti dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio sono definiti nell'allegato 1 e 2, parte B, punto 2.3 del DM.

4.4 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE (IZS) COMPETENTE:

I compiti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) competente per territorio sono definiti nell'allegato 1 e 2, parte B, punto 2.4 del DM.

4.5 CENTRO NAZIONALE DI REFERENZA/LABORATORIO NAZIONALE DI RIFERIMENTO (CNR/LNR):

I compiti del CNR sono definiti nell'allegato 1 e 2, parte B, punto 2.5 del DM.

4.6 OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO REGIONALE (OER):

I compiti dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale (OER) competente per territorio sono definiti nell'allegato 1 e 2, parte B, punto 2.6 del DM.

4.7 COMPITI DEGLI OPERATORI:

I compiti degli operatori sono definiti nell'allegato 1 e 2, parte B, punto 2.7 del DM, e precisamente:

Ai sensi dell'art. 10 del regolamento (UE) 2016/429, gli operatori hanno l'obbligo di garantire la sanità degli animali detenuti e l'adozione delle misure di biosicurezza previste dalla normativa vigente. Pertanto, in relazione alle malattie oggetto del presente programma, all'operatore sono assegnati tra l'altro i seguenti compiti:

- a) *garantire la tracciabilità degli animali detenuti attraverso la corretta e completa identificazione e registrazione degli stessi, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 134, dal relativo manuale operativo e dalle schede gestionali;*
- b) *assicurarsi all'arrivo che tutti gli animali di nuova introduzione siano correttamente identificati, scortati da documenti di accompagnamento corretti (documento di accompagnamento elettronico (DdA) o certificato TRACES) e provengano da stabilimenti indenni da BRC e TBC;*
- c) *segnalare tempestivamente al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio eventuali irregolarità documentali o di identificazione degli animali introdotti, provvedendo ad adottare rapidamente, se necessario, misure di isolamento dei capi in attesa della regolarizzazione;*
- d) *garantire che nello stabilimento di propria competenza vengano svolte le visite di sanità animale (art.25 del 2016/429) ad intervalli proporzionati ai rischi rappresentati dallo stabilimento interessato, condotte dal veterinario aziendale;*
- e) *tenere traccia delle informazioni e dei dati, inclusi gli esiti delle analisi di laboratorio, raccolti nell'ambito dell'attività di sorveglianza e delle visite di sanità animale secondo le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136;*



- f) *dotarsi di un piano di autocontrollo, approvato e sorvegliato dall'Autorità veterinaria competente. Gli esiti di tale piano saranno utili alla stessa autorità competente per dirimere casi sospetti di infezione;*
- g) *segnalare al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio casi di mortalità anomala e di aborto degli animali, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c) del Regolamento (UE) 2016/429. La segnalazione si intende assolta anche mediante consegna del feto abortito e degli invogli fetali all'IZS competente per BRC; la consegna può essere effettuata anche dal veterinario aziendale previo comunicazione al servizio veterinario competente per il territorio;*
- h) *dotarsi di mezzi idonei al contenimento degli animali al fine di garantire le procedure di controllo, assicurando la sicurezza propria, degli addetti e del personale tecnico, nonché il benessere degli animali;*
- i) *fornire la massima collaborazione al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio ai sensi dell'art. 3, capitolo 7.4.1, parte A, allegato 1 e dell'art. 4, capitolo 6.3.1, parte A, allegato 2 del DM. Nel caso in cui sia impedito l'ingresso del servizio veterinario nello stabilimento per lo svolgimento delle attività previste, il servizio veterinario può richiedere l'ausilio delle forze dell'ordine. Gli allevatori che non risultano collaborativi nell'esecuzione di tali attività e impediscono il rilevamento delle condizioni sanitarie dei capi detenuti nel proprio stabilimento:

 - i. *non possono accedere ad alcuna forma di contribuzione;*
 - ii. *non possono movimentare gli animali ad esclusione delle movimentazioni verso il macello;*
 - iii. *non possono commercializzare il latte e i prodotti lattiero-caseari per l'alimentazione umana;**
- j) *adottare le opportune misure di biosicurezza di tipo gestionale, strutturale e funzionale, ai sensi dell'art. 10, comma 1 lettera b) del regolamento (UE) 2016/429 e degli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, che tengano conto dei rischi delle malattie oggetto del presente decreto;*
- k) *garantire nello stabilimento il rispetto di tutte le disposizioni e le prescrizioni, in ogni caso in cui queste siano state stabilite dal servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio;*
- l) *acquisire le conoscenze adeguate attraverso la partecipazione ad appositi programmi formativi, come previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 136;*
- m) *tutte le attività non comprese nel presente elenco ma che possono essere utili per il corretto svolgimento del programma.*

4.8 TRASPORTATORI E OPERATORI SENZA STABILIMENTO:

I compiti dei trasportatori e degli operatori sono definiti nell'allegato 1 e 2, parte B, punto 2.8 del DM. In relazione alle malattie oggetto del presente programma, ai trasportatori e agli operatori senza stabilimento sono assegnati tra l'altro i seguenti compiti:

- a) *La registrazione dei trasportatori che detengono, manipolano o trasportano ungulati che consente all'autorità competente di effettuare una sorveglianza adeguata e di prevenire, combattere ed eradicare*



le malattie di cui al presente programma;

- b) *I trasportatori di ungulati detenuti e gli operatori che effettuano operazioni di raccolta di ungulati senza uno stabilimento (commercianti), sono tenuti a rispettare gli adempimenti e gli obblighi previsti dalla normativa vigente, in particolare, nell'ambito della prevenzione e controllo delle malattie al presente programma, dal regolamento (UE) 2016/429, regolamento delegato (UE) 2019/2035, decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 134 e suo manuale operativo nonché decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 136;*
- c) *in caso di trasporto verso lo stabilimento di macellazione di animali casi sospetti o confermati di infezione, i trasportatori devono effettuare un trasporto dedicato, che comprende solo animali destinati al macello, seguito da opportuna disinfezione del mezzo sotto controllo ufficiale secondo le indicazioni di cui alla normativa vigente;*
- d) *tutte le attività non comprese nel presente elenco ma che possono essere utili per il corretto svolgimento del programma;*
- e) *i servizi veterinari territorialmente competenti vigilano che vengano attuate tali procedure.*

4.8.1 Obblighi formativi degli operatori e dei trasportatori

Il Regolamento 2016/429 impone di acquisire, mantenere e sviluppare le opportune conoscenze in materia di sanità animale. Il 17 ottobre 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 6 settembre 2023 del Ministero della Salute sulla formazione obbligatoria di operatori e professionisti degli animali, in vigore dal 1° gennaio 2024.

Il Decreto 6 settembre 2023 è adottato in attuazione dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 e dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 e definisce i contenuti e le modalità di erogazione dei programmi formativi finalizzati ad assicurare che gli operatori, i trasportatori ed i professionisti degli animali come definiti all'art. 4, numeri 24), 25), 26) del regolamento (UE) 2016/429, acquisiscono e mantengano le conoscenze in materia di sanità animale di cui all'art. 11 del regolamento (art.1 comma 1).

Gli operatori che al 1° gennaio 2024 sono identificati e registrati nel Sistema I&R, ai sensi del Decreto n.134/2022, e hanno già avviato la propria attività sono tenuti ad assolvere all'obbligo di frequenza del primo programma formativo entro il 31 dicembre 2025. Mentre gli operatori che avviano la propria attività dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 possono assolvere all'obbligo di frequenza del primo programma entro dodici mesi dall'avvio dell'attività.

Dal 2026 - A decorrere dal 1° gennaio 2026 la frequenza del primo programma di formazione è condizione per la registrazione degli operatori ed i trasportatori nel Sistema I&R e per l'avvio dell'attività dei professionisti degli animali che si occupano di animali identificati e registrati.

Ai sensi:

- **dell'art.2 comma 1:** *I programmi formativi di cui al presente decreto sono finalizzati ad assicurare che gli operatori, i trasportatori ed i professionisti degli animali acquisiscano conoscenze adeguate in materia di:*
 - a) *principali malattie elencate degli animali, comprese quelle trasmissibili all'uomo e relativo rischio di diffusione;*
 - b) *oneri ed obblighi degli operatori e dei professionisti degli animali con particolare riferimento agli obblighi di sorveglianza passiva, di notifica e di comunicazione;*



- c) *principi di biosicurezza;*
 - d) *interazione tra sanità animale, benessere animale e salute umana;*
 - e) *buone prassi di allevamento;*
 - f) *resistenza ai trattamenti farmacologici, compresa quella antimicrobica;*
- **dell'art.2 comma 2:** *"I programmi formativi sono differenziati, nei contenuti e nella durata, in considerazione della specie o gruppo specie degli animali detenuti in via prevalente, della tipologia di produzione, del ruolo e delle mansioni svolte dal soggetto destinatario della formazione, come segue:*
 - a) *programma formativo di cui all'allegato 1 1 per gli operatori differenziato per specie o gruppo specie degli animali detenuti;*
 - b) *programma formativo di cui all'allegato 2 per i trasportatori ed i professionisti degli animali, differenziato per specie o gruppo specie degli animali detenuti;*
 - c) *programma formativo di cui all'allegato 3 gli operatori per gli operatori degli animali da compagnia."*
 - **dell'art. 5 comma 1:** *"Sono esonerati dall'obbligo formativo di cui all'art. 2 del presente decreto:*
 - a) *gli operatori, i trasportatori e i professionisti degli animali che hanno obbligo di formazione continua in ragione di norme diverse dai decreti legislativi n. 134 e n. 136 del 5 agosto 2022, a condizione che la suddetta formazione, effettivamente svolta, includa i contenuti e rispetti i criteri e le modalità di erogazione di cui al presente decreto;*
 - b) *gli operatori ed i professionisti degli animali rispettivamente responsabili o che si occupano di animali detenuti in allevamenti familiari come definiti all'art. 2, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 134 del 2022 e in allevamenti amatoriali di animali da compagnia."*

4.9 VETERINARI LIBERI PROFESSIONISTI:

I compiti dei veterinari LLPP sono definiti nell'allegato 1 e 2, parte B, punto 2.9 del DM.

5. ATTIVITÀ

Le attività programmate annualmente sono finalizzate al raggiungimento e al mantenimento delle condizioni previste per l'ottenimento dello status di indenne della provincia/regione interessata, per le malattie oggetto del programma, attraverso l'attuazione di una sorveglianza annuale basata su:

- a) controllo degli stabilimenti, attraverso l'applicazione dei metodi diagnostici ufficiali e programmi di autocontrollo;
- b) sorveglianza sugli aborti;
- c) sorveglianza al macello;
- d) controllo sulle movimentazioni animali, come riportato nel presente programma.

5.1 CONTROLLO PERIODICO DEGLI STABILIMENTI

1. Il controllo periodico degli stabilimenti è definito nell'allegato 1 e 2, parte A e B, punto 4.1 e 3.1 del DM.

Gli stabilimenti soggetti a controllo sulla base del presente programma devono soddisfare i seguenti



requisiti:

- a) **la tracciabilità di tutti gli animali detenuti e movimentati è garantita.**
- b) la conformità alle indicazioni previste dall'allegato 1 e 2.b., in relazione alle introduzioni di bovini e ovicaprini nello stabilimento; *tutti i capi introdotti nello stabilimento sono conformi ai requisiti descritti al punto 3.6.1 allegato 1 e 2 parte B, necessari per le condizioni sanitarie delle movimentazioni;*
- c) l'assenza di manifestazioni cliniche per BRC e TBC, nelle specie suscettibili;
- d) Verifica dei requisiti di Biosicurezza di tutti gli stabilimenti;
- e) la presenza di mezzi di contenimento che permettono l'esecuzione dei controlli d'identità e diagnostici sugli animali, garantendo la sicurezza per gli operatori e il rispetto del benessere animale.
- f) Per la gestione degli animali in caso di frode adottare le misure previste dal punto 4.4.7, parte A, allegati 1 e 2 del DM.

1. Tutti gli stabilimenti presenti sul territorio vengono sottoposti a controlli periodici ai fini del mantenimento della qualifica sanitaria.

In particolare, per i **territori non indenni (no cluster)**:

- a) ai fini dell'eradicazione della BRC, in tutti gli stabilimenti di capi bovini, sono sottoposti a prove diagnostiche ufficiali, con cadenza annuale, tutti i bovini uguali o superiori a dodici mesi (12) di età. Qualora lo stabilimento di capi bovini pratici il pascolo, la transumanza, la monticazione o l'alpeggio, il controllo deve essere eseguito prima della movimentazione o dell'accesso al pascolo degli animali. Inoltre, in tutti gli stabilimenti di capi bufalini è prevista la possibilità dell'esecuzione dell'esame ELISA su latte di massa (massimo 100 soggetti a campione, avendo cura di riportare gli identificativi dei singoli capi, come definito dal Centro di Referenza Nazionale per le Brucellosi in relazione al lotto del kit ELISA utilizzato dal laboratorio analizzante locale), a distanza di due mesi dal controllo sierologico per brucellosi negli stabilimenti indenni senza vaccinazione, con il supporto del veterinario aziendale. Qualora lo stabilimento di capi bovini pratici il pascolo, la transumanza, la monticazione o l'alpeggio, il controllo deve essere eseguito prima della movimentazione o dell'accesso al pascolo degli animali;
- b) ai fini dell'eradicazione della BRC, in tutti gli stabilimenti di capi ovini e caprini, sono sottoposti a prove diagnostiche ufficiali, con cadenza annuale, tutti gli ovini e i caprini uguali o superiori a sei mesi (6) di età. Qualora lo stabilimento di capi ovini e caprini pratici il pascolo, la transumanza, la monticazione o l'alpeggio, il controllo deve essere eseguito prima della movimentazione o dell'accesso al pascolo degli animali.
- c) ai fini dell'eradicazione della TBC, tutti i bovini uguali o superiori a sei (6) settimane di età, sono sottoposti a prove diagnostiche ufficiali, in tutti gli stabilimenti di capi bovini, con cadenza annuale. Qualora lo stabilimento di capi bovini pratici il pascolo, la transumanza, la monticazione o l'alpeggio, il controllo deve essere eseguito prima della movimentazione o dell'accesso al pascolo degli animali;

Per i **territori indenni ai fini del mantenimento dello status**:

- a) Tutti gli stabilimenti devono avere la qualifica sanitaria registrata in BDN che deve essere aggiornata, ad opera del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, qualora ci



siano modifiche dello status nello stabilimento stesso oltre che a seguito di controllo per il mantenimento.

- b) Il campione rappresentativo di tutti gli stabilimenti, estratti dall'OEV, viene sottoposto a controlli periodici con cadenza annuale.
- c) **All'interno delle Zone indenni da almeno due anni**, nelle aziende a rischio individuate, sono sottoposti a controllo sierologico tutti i bovini di età superiore a 24 mesi per BRC e TBC e tutti gli ovi caprini di età superiore a 12 mesi per BRC, così come definito nell'Allegato 1 e 2, parte B, punto 3.3.2, lett. c del DM, salvo diversa disposizione regionale in base alla situazione epidemiologica territoriale, rivalutata annualmente con il supporto dell'OEV.
2. Gli interventi diagnostici sono effettuati dal servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio o da veterinari formalmente incaricati dalle aziende sanitarie locali.
 3. È vietato allontanare per qualsiasi motivo gli animali sottoposti alle prove diagnostiche ufficiali, prima della avvenuta diagnosi, salvo autorizzazione del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, qualora si prospetti la necessità di una macellazione.
 4. Gli esiti degli accertamenti diagnostici devono essere riportati in maniera puntuale nel portale VETINFO; registrare sul sistema SANAN, entro sette giorni dall'esito del controllo, secondo le modalità messe a disposizione dal portale VETINFO; tale registrazione deve avvenire in modalità di cooperazione applicativa e/o con l'utilizzo di strumentazione elettronica, già in uso.
 5. Le prove ufficiali per la diagnosi delle malattie oggetto del presente programma sono indicate nelle rispettive sezioni dell'allegato III del regolamento delegato (UE) 2020/689. Le modalità di esecuzione ed interpretazione delle prove sono indicate nell'allegato 1.a e 2a del DM.
 6. Nel caso di stabilimenti misti, con presenza di ovi/caprini e/o bovini, questi ultimi devono essere controllati, per brucellosi e/o tubercolosi, contestualmente ai capi bufalini, trattandosi di identica unità epidemiologica; a tal fine, laddove fosse necessario, con l'ausilio dell'OEVR e del rispettivo CNR verranno, concordati la o le specie di animali suscettibili da testare.
 7. Utilizzo attrezzature elettroniche per le operazioni di profilassi negli allevamenti.
 8. Attuazione di un sistema di vigilanza idoneo a garantire l'esclusione dal consumo umano del latte di animali infetti e/o trattamento termico se utilizzato per alimentazione animale; a tal fine, il servizio veterinario territorialmente competente può utilizzare ulteriori mezzi di verifica, ad esempio attraverso l'utilizzo di coloranti naturali nel latte destinato a distruzione e controlli della fosfatasi sul latte destinato ai vitelli.
 9. Intensificazione dei controlli attraverso l'utilizzo della piattaforma di tracciabilità della filiera bufalina come da Decreto 9 settembre 2014, per la verifica della congruenza tra il numero di capi munti, la quantità di latte prodotta, i parti, vitelli nati e aborti. In caso di rilievo di non congruenze richiedere un confronto con il veterinario aziendale per la verifica e la gestione delle NC.
 10. Approvare il protocollo per la pulizia e la disinfezione degli stabilimenti infetti o che ricevono gli animali



e vigilare sulla corretta applicazione dello stesso ai sensi dell'art. 30 del regolamento delegato (UE) 2020/689 e dell'allegato 1.d e 2.d del DM.

11. Valutare, ai fini dell'approvazione, il piano di autocontrollo aziendale presentato dall'operatore e verificare in VETINFO tutti i dati relativi alle analisi eseguite nell'ambito dello stesso (ad esempio controlli su latte, tamponi vaginali e aborti) e caricati dagli IZZSS.

5.1.1 **Identificazione nelle specie bovina, ovina e caprina**

L'identificazione elettronica con bolo endoruminale, **nei territori non indenni** da BRC e TBC, è effettuata per tutti i bovini, ovini e caprini nati dal 1° luglio 2024. Questi ultimi a partire da detta data devono essere identificati, a spese dell'allevatore, con bolo endoruminale e un identificativo auricolare, all'orecchio sinistro riportante il medesimo codice (capitolo 3.3.1, punto 1 lettera b) del DM 07/03/2023). La stessa modalità di identificazione è obbligatoria per i bovini nati in qualsiasi stabilimento per cui in BDN è registrata la modalità di allevamento "all'aperto o estensivo" sia **in territori indenni che per i territori non indenni**;

L'identificazione dei bovini, ovini e caprini **di territori indenni** segue le modalità previste dal decreto 7.03.2023.

Nei bovini il bolo è applicato entro i 60 giorni dalla nascita dell'animale, ed in ogni caso prima di lasciare lo stabilimento di nascita; il bovino tra 20 e 60 giorni è identificato solo con marca auricolare. Negli ovicaprini il bolo è applicato entro i 6 mesi dalla nascita dell'animale e in ogni caso prima di lasciare lo stabilimento di nascita.

Tutti gli animali della specie bufalina della Regione Campania devono essere identificati con doppia marca auricolare di cui ai Regolamenti Comunitari ed ai Decreti Legislativi vigenti, e con boli ruminali elettronici con le procedure stabilite dalla Regione Campania.

L'applicazione del bolo ruminale elettronico nei bufalini deve avvenire entro e non oltre i 42 giorni (6 settimane) di vita dell'animale e comunque prima che lo stesso venga spostato dallo stabilimento di nascita, tranne in caso di invio diretto ad uno stabilimento di macellazione prima del raggiungimento di tale età.

L'attività di imbolatura dei capi:

- è responsabilità degli operatori dello stabilimento, che devono provvedere a dotarsi dei boli, a proprie spese e previa richiesta ufficiale/convalida alle AASSLL territorialmente competenti, da ditte autorizzate ed inserite in BDN. Tali boli devono riportare il medesimo numero dell'identificativo auricolare applicato (come da procedure operative BDN). Il bolo può essere applicato agli animali dello stabilimento, avvalendosi dell'intervento del Veterinario Aziendale;
- deve essere effettuata dal Servizio Veterinario ASL competente per territorio mediante l'utilizzo di boli endoruminali nuovi, di lanciaboli, di lettori portatili e palmari qualora, nell'ambito delle attività di profilassi, uno o più capi ne risultassero sprovvisti, con spese a carico dell'allevatore;
- in tutti i casi in cui è prevista l'implementazione di nuovi boli endoruminali ad opera dei servizi veterinari, è d'obbligo il pagamento della tariffa di cui al D.lgs. n.32/2021;
- è vietata la produzione di duplicati nei casi di mancato ritrovamento e/o di mancata lettura del bolo precedentemente assegnato e associato alla marca auricolare, in corso di profilassi. In tali casi il veterinario ufficiale provvede all'identificazione con nuovo bolo;
- prima di procedere all'imbolatura di un capo, va sempre verificata e, accertata la presenza



nell'animale di un eventuale precedente identificativo elettronico. I nuovi capi imbolati vengono registrati in BDN mediante attività di upload da palmare;

- all'atto dell'esecuzione dei controlli sanitari previsti per i Piani di profilassi (TBC, BRC), pre-moving e negli stabilimenti di macellazione, previsti dalla normativa vigente, i Servizi Veterinari sono tenuti alla verifica della doppia identificazione – marca/bolo endoruminale – di tutti i capi oggetto del controllo. Nessun capo può essere sottoposto a controllo sanitario se non correttamente identificato ai sensi del presente Programma
- (Dm 07/03/2023 – paragrafo 3.3.1) Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/520, l'operatore può richiedere alla ASL di essere autorizzato alla proroga dei tempi di identificazione degli animali entro 6 mesi dalla nascita. Ai fini del rilascio di tale autorizzazione, la ASL verifica la sussistenza delle seguenti condizioni:
 - a) gli animali sono allevati in condizioni estensive, non sono abituati a contatti regolari con l'uomo e i vitelli non sono separati dalle madri;
 - b) l'allevamento è dotato di attrezzature per l'ideale contenimento degli animali al fine della loro identificazione in sicurezza;
 - c) i vitelli nati al pascolo non sono separati dalle madri, le quali devono essere regolarmente identificate e registrate in BDN;
 - d) la zona in cui sono detenuti gli animali garantisce un elevato grado di isolamento la proroga non compromette la tracciabilità degli animali e può essere revocata in ogni momento dalla ASL in seguito a riscontro di carenze di conformità degli operatori e per qualsiasi motivo sanitario;
 - e) i vitelli possono essere movimentati dal pascolo in cui sono nati esclusivamente per il rientro nello stabilimento di origine della madre, senza essere separati dalla stessa
 - f) la proroga è registrata in BDN e gli stabilimenti così autorizzati sono sottoposti a controlli veterinari con frequenza almeno annuale.

5.1.2. Introduzioni di capi provenienti da stabilimenti indenni di territori non indenni

Definito nell'allegato 1 e 2, parte A e B, punto 4.4.4 e 3.6.2 del DM.

1. Il servizio veterinario della azienda sanitaria locale competente per territorio:
 - a) verifica in BDN i flussi delle movimentazioni dei capi introdotti negli stabilimenti del territorio di competenza, ai fini della corretta gestione del programma;
 - b) verifica che i capi introdotti rispettino i requisiti e le prescrizioni di cui al punto 3.6.1, parte B, allegato 2 ed al punto 4.4.4, parte B, allegato 1 del DM;
 - c) nel caso in cui non sia rispettata la condizione di cui al punto b., il servizio veterinario dispone l'isolamento dei capi introdotti ed effettua su ogni capo i seguenti controlli:
 - prova sierologica per BRC sui bovini introdotti di età superiore a 12 mesi e sugli ovini e caprini di età superiore a 6 mesi;
 - prova diagnostica ufficiale per TBC (IDT o IGRA) sui bovini introdotti di età superiore a sei settimane;
2. Nelle prove di scambio, il controllo sierologico individuale per BRC viene effettuato mediante l'esecuzione in parallelo di prove di siero-agglutinazione rapida (**SAR**) e di fissazione del complemento (**FDC**).
3. In caso di esito positivo alle prove di cui sopra, il servizio veterinario competente per territorio:



- a) dispone l'abbattimento dei capi risultati positivi;
 - b) sospende lo status di indenne nel portale VETINFO;
 - c) sottopone a controllo diagnostico tutto l'effettivo, e se negativo ripristina lo status di indenne;
 - d) informa il servizio veterinario competente sullo stabilimento di provenienza dei capi. Di conseguenza, il servizio veterinario competente sullo stabilimento di provenienza dei capi a sua volta sospende lo status di indenne dello stabilimento e sottopone a controlli diagnostici tutti i capi presenti.
4. I servizi veterinari dell'ASL coinvolta notificano alla regione l'eliminazione dello stabilimento dall'elenco di cui all'allegato 1.b. e 2 b. del DM, fino al ripristino dello status di indenne.

5.1.3 Controlli sulle stalle di transito e nei centri di raccolta

I controlli nelle stalle di transito e nei centri di raccolta sono definiti nell'allegato 1 e 2 parte A punto 4.4.8 e parte B, 3.6.5 e 3.7 del DM e precisamente:

1. L'attività di stalla di transito e dei centri di raccolta deve essere l'unica attività dello stabilimento.
2. I centri di raccolta sono riconosciuti ai sensi dell'art. 97 del regolamento (UE) 2016/429, secondo le modalità previste dall'art. 6 del decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 134, e nel rispetto dei requisiti strutturali, funzionali e gestionali previsti dal regolamento (UE) 2016/429 e dai regolamenti delegati (UE) 2019/2035 e 2020/688.
3. Le stalle di transito sono registrate dal servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, previa presentazione di una SCIA secondo quanto previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 134 e dal relativo manuale operativo; esse inoltre devono rispettare i requisiti strutturali e operativi ivi previsti, nonché operare secondo protocolli approvati dalle autorità competenti.
4. Su tutto il territorio nazionale le stalle di transito ed i centri di raccolta costituiscono unità epidemiologiche distinte da ogni altra struttura zootecnica e, in quanto tali, sono fisicamente e funzionalmente separate da altri stabilimenti da riproduzione o da ingrasso. Ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 134, l'operatore di stalla di transito deve assicurare il trasferimento degli animali, entro i 30 giorni dal loro ingresso, ad altro stabilimento non di sua proprietà. L'operatore della stalla di transito o del centro di raccolta che non ottempera all'obbligo di trasferimento ad altra attività di ogni animale introdotto per un massimo di trenta giorni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 17, comma 4 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134.
5. In caso di permanenza degli animali oltre questi termini, il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio applica all'operatore di stalla di transito le sanzioni di cui al citato decreto legislativo.
6. La registrazione della stalla di transito è revocata nei casi previsti dai decreti legislativi 5 agosto 2022 n. 134 e n. 136, e vengono adottati i provvedimenti di cui agli art. 137 e 138 del regolamento (UE) 2017/625.
7. I capi introdotti nelle stalle di transito e nei centri di raccolta possono provenire esclusivamente da stabilimenti indenni per le malattie previste dal programma. Nel caso la stalla di transito o il centro di raccolta siano situati in territori non indenni, i capi devono essere introdotti in conformità alle prescrizioni definite nell'allegato 1.b. e 2.b del DM.
8. Nel caso in cui il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio verifica che i capi presenti all'interno della stalla di transito o centro di raccolta siti in territori indenni sono stati



movimentati da territori non indenni senza essere stati sottoposti a test pre-moving, provvede a ripetere, con spese a carico dell'operatore della stalla di transito, le prove ufficiali e, in caso di esito negativo, assegna un termine non superiore a trenta giorni entro il quale deve essere perfezionata la vendita. Nel caso in cui tale violazione venga commessa per più di due volte nel corso dell'anno solare, è disposta la revoca della registrazione dell'eventuale riconoscimento.

9. Al fine di evitare contatti fisici diretti o indiretti tra diverse categorie di animali, gli operatori di stalla di transito possono movimentare esclusivamente animali da macello o da attività di allevamento, richiedendo una sola tipologia di registrazione. In caso di mancata applicazione di quanto previsto al periodo precedente, il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio esegue sugli animali, a spese dell'operatore, tutti i controlli previsti dal presente decreto. In alternativa può essere disposto l'invio al macello di tutti gli animali presenti.
10. In caso di correlazione epidemiologica con casi confermati di malattia in altri stabilimenti o nel caso di riscontro di lesioni in sede di macellazione o di aborti, il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio stabilisce l'unità epidemiologica da considerare, svolge le indagini del caso, sottopone a controllo tutti i capi presenti nella stessa unità epidemiologica, con spese a carico dell'operatore.
11. In caso di infezione confermata in uno o più animali, tutti gli animali presenti sono abbattuti entro 15 giorni, attuando le procedure di disinfezione della stalla.
12. Il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio esegue controlli presso le stalle di transito e nei centri di raccolta almeno una volta a trimestre, anche avvalendosi dei dati registrati nel portale VETINFO. Sulla base della valutazione del rischio connesso allo stabilimento, tenuto conto di eventuali esiti non conformi, la frequenza dei controlli deve essere aumentata. Le attività di controllo sulle stalle di transito e sui centri di raccolta sono rendicontate utilizzando l'apposita funzionalità informatica (CONTROLLI) disponibile nel portale VETINFO.
13. In caso di non conformità esegue controlli aggiuntivi sulla regolarità della documentazione e sull'identificazione degli animali presenti e, se necessario, dispone ulteriori approfondimenti diagnostici.
14. L'operatore della stalla di transito e del centro di raccolta deve:
 - a) verificare allo scarico che gli animali siano correttamente identificati, che le informazioni riportate sui documenti di accompagnamento siano corrispondenti ai capi introdotti e che siano soddisfatti i requisiti sanitari richiesti per la concessione dello Status e il rispetto delle condizioni sanitarie per la movimentazione.
 - b) provvedere alla regolarizzazione delle mere omissioni formali e informare immediatamente la ASL competente di qualsiasi irregolarità anagrafica o relativa ai documenti di accompagnamento che non siano riconducibili a mere omissioni formali;
 - c) notificare al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, dopo aver verificato le condizioni degli animali detenuti ricevuti, qualsiasi irregolarità o sintomatologia clinica compatibile con le malattie di cui al presente programma. Nel caso della presenza di irregolarità documentali o di sintomi clinici compatibili con le malattie del presente programma, i capi interessati devono rimanere isolati, fino ad ulteriori disposizioni del servizio veterinario;
 - d) provvedere affinché il veterinario ufficiale possa procedere all'esecuzione periodica di qualsiasi controllo ritenuto necessario sugli animali. Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, devono essere pertanto presenti e disponibili:
 - un'adeguata illuminazione fissa o mobile;



- efficienti dispositivi manuali o meccanici tali da garantire il contenimento degli animali secondo la loro categoria di appartenenza, nel rispetto del benessere animale e della sicurezza degli operatori.

15. Non si effettuano prove diagnostiche di scambio nella stalla di transito o nel centro di raccolta. Salvo diverse indicazioni del veterinario ufficiale.

5.2 SORVEGLIANZA SUGLI ABORTI

La sorveglianza sugli aborti viene svolta con le stesse modalità descritte al capitolo 16.

5.3 SORVEGLIANZA AL MACELLO

La sorveglianza al macello nelle province non indenni viene svolta con le stesse modalità descritte al capitolo 18.5.

5.4 CONDIZIONI SANITARIE PER LA MOVIMENTAZIONE

1. Le condizioni per le movimentazioni sono contenute nell'allegato 1 e 2, parte A e B, punti 4.4.1 e 3.6.1. del D.M.
2. *Su tutto il territorio nazionale le movimentazioni degli animali sono autorizzate esclusivamente tramite l'utilizzo del Documento di Accompagnamento (Dda) informatizzato, la cui funzionalità è disponibile in VETINFO.*
3. *Negli stabilimenti che detengono capi della specie bovina e della specie ovi-caprina sono introdotti esclusivamente animali provenienti:*
 - a) *da stabilimenti indenni siti in province indenni da BRC e TBC, scortati dal (Dda) informatizzato;*
 - b) *da stabilimenti siti in un altro Stato membro che rispettano i requisiti generali previsti dalla normativa comunitaria per l'introduzione in un territorio indenne e le prescrizioni specifiche di cui agli artt. 10 e 11 del regolamento delegato (UE) 2020/688, e scortati dal previsto certificato sanitario per gli scambi intracomunitari;*
 - c) *da stabilimenti nazionali indenni per BRC, siti in territori non indenni da BRC, secondo i requisiti e le procedure previste all'allegato 1.b del DM 02/05/2024.*
 - d) *da stabilimenti nazionali indenni per TBC, siti in territori non indenni da TBC, secondo i requisiti e le procedure previste all'allegato 2.b del DM 02/05/2024;*
4. *Gli animali provenienti da uno Stato Membro o da una Regione di uno Stato Membro riconosciuto indenne a livello comunitario, introdotti in stabilimento e successivamente respinti per motivi commerciali o funzionali, non sono da sottoporre a prove se sono trascorsi non più di 30 giorni dalla partenza e a condizione che gli animali non siano venuti in contatto con animali di diversa qualifica.*
5. le movimentazioni degli animali bufalini sono consentite solo se sono stati campionati per il deposito in banca genetica tutti i capi presenti nello stabilimento oggetto della movimentazione, di 6 settimane di età alla data dell'ultimo ingresso nello stabilimento per le profilassi per TBC, e tutti i capi di età uguale o superiore a 12 mesi alla data dell'ultimo ingresso nello stabilimento per le profilassi per BRC;
6. i capi bufalini oggetto della movimentazione per vita devono sempre essere campionati per il deposito in



banca genetica prima dello spostamento;

7. *Dagli stabilimenti non indenni o con qualifica sospesa, possono essere movimentati animali per il solo invio diretto verso un impianto di macellazione e previa autorizzazione dei servizi veterinari del territorio competenti sulla provenienza e sulla destinazione;*
8. *i capi oggetto di movimentazione se provengono da Zone Indenni da Brucellosi senza vaccinazione e da zone indenni da TBC non hanno l'obbligo di effettuare le prove ufficiali nei 30 giorni precedenti lo spostamento;*
9. *gli allevamenti da ingrasso, siti in province indenni, che ricevono animali da province non indenni non possono movimentare animali verso altri allevamenti da ingrasso o stalle di transito. In deroga, possono movimentare esclusivamente gli animali provenienti da province indenni, solamente se l'allevamento è composto da unità produttive strutturalmente e funzionalmente separate rispetto a quelle dove sono detenuti i capi provenienti da zone non indenni. Le unità produttive in cui sono ricoverati animali provenienti da province non indenni operano con il principio del tutto pieno/tutto vuoto e sono pulite e disinfettate al termine di ogni ciclo produttivo (all. 1 b e 2 b D.M.)*
9. *La movimentazione di bovini da provincia non indenne da TBC e BRC verso stabilimenti con riproduttori di provincia indenne non è permessa.*
In deroga, a seguito di valutazioni epidemiologiche e sulla base dell'analisi del rischio:
 - *per le **movimentazioni extraregionali** le Autorità Regionali definiscono appositi accordi tra loro ai fini della movimentazione di animali da vita;*
 - *per le **movimentazioni intraregionale** tra province della Regione Campania con status sanitario differente (territorio non indenne verso territorio indenne) solo l'Autorità Regionale preso atto delle valutazioni epidemiologiche e dell'analisi del rischio, può autorizzare la movimentazione di animali da vita;*
10. *Per tutte le movimentazioni consultare il diagramma di flusso allegato al presente programma;*
11. *Il servizio veterinario della azienda sanitaria locale competente per territorio verifica periodicamente il flusso delle movimentazioni effettuate durante l'anno, ai fini della individuazione dei fattori di rischio utili alla pianificazione delle attività, attraverso la seguente modalità da consultare online:
Vetinfo/Dati/Estrazioni dati/dati sugli animali/Movimentazioni di capi.*

5.4.1 Controlli per spostamento verso fiere, mercati, esposizioni

I controlli per spostamento verso fiere, mercati, esposizioni sono definiti nell'allegato 1 e 2, parte A e B, capitolo 4.4.2 e 3.2 del DM.

L'azienda sanitaria locale competente per la località che ospita la fiera/mercato/esposizione, in collaborazione con l'OER, elabora, almeno 30 giorni prima dell'evento, un protocollo sanitario per la gestione degli animali e ne comunica i contenuti e le prescrizioni all'operatore della fiera/mercato/esposizione e alle aziende sanitarie locali di partenza degli animali. Gli operatori interessati sono tenuti a rispettare il suddetto protocollo.

5.4.2 Spostamento per transumanza, monticazione e pascolo vagante, di stabilimenti all'aperto o estensivo, di bovini e ovi-caprini


Le condizioni sanitarie per le movimentazioni sono le medesime riportate *parte 1 e 2 A capitolo 4.4.3 e 3.6.3, e all'allegato 1.b e 2.b del DM.*



- a) I bovini e gli ovi-caprini devono provenire da stabilimenti indenni senza vaccinazione da BRC e Indenni da TBC, siti in territori indenni dalle medesime malattie.
- b) Per lo spostamento di bovini e ovi-caprini da stabilimenti indenni senza vaccinazione da BRC ed Indenni da TBC, siti in territori non indenni si applica quanto descritto nell'allegato 1.b. e 2b. del DM;
- c) Nei territori indenni, le attività di pascolo vagante sono ritenute attività a rischio e pertanto vanno considerate nella pianificazione dei controlli, in base all'itinerario comunicato dall'operatore e registrato in VETINFO, e in base alla localizzazione degli animali al momento della scadenza annuale dello status di indenne. Nei territori non indenni tali attività sono soggette a controllo annuale da parte del servizio veterinario della azienda sanitaria locale competente per territorio, ai fini del mantenimento dello status di indenne; le aziende sanitarie locali pianificano l'attività in base all'itinerario comunicato dall'operatore e registrato in VETINFO e in base alla localizzazione degli animali al momento della scadenza annuale dello status di indenne.

5.4.3 Indicazioni per le movimentazioni - controlli brucellosi e tubercolosi

- 1. Per le indicazioni per le movimentazioni sul territorio nazionale di animali provenienti da province non indenni per infezioni da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis*, *Brucella suis* (BRC), *Mycobacterium tuberculosis* verso province indenni, ai fini della tutela dello status di indenne acquisito, riferirsi allegato 1.b e 2.b del DM.





MOVIMENTAZIONI
(DM 2 maggio 2024 all.1-2b)

PRE-REQUISITI

1. Aggiornamento e validazione annuale dell'elenco degli stabilimenti autorizzati alle movimentazioni;
2. Situazione I&R degli animali favorevole, verificata all'ultimo controllo;
3. Possesso ininterrotto di qualifica MTBC(ultimi 3 anni solare) e BRC (ultimi 2 anni solari);
4. corretta identificazione con bolo endoruminale di tutti gli animali presenti in stabilimento e loro registrazione individuale in BDN;
5. Esito negativo ai controlli diagnostici nello stabilimento IDTs o IGRA negli ultimi 12 mesi e SAR e FDC negli ultimi 6 mesi su tutti gli animali di età diagnostica;
6. prevalenza di infezione nella provincia in cui è situato lo stabilimento inferiore al 2% (unico pre requisito non richiesto per i centri genetici dove è previsto un doppio controllo con prove pre movimentazione prima del rientro).

CONTROLLI PRE MOVIMENTAZIONE

1. Acquisizione parere favorevole dei SV degli stabilimenti di destinazione in caso di movimentazioni extraregionali;
2. DdA validato dal SV competente per territorio di partenza;
3. esiti negativi alle prove IDTs o IGRA, SAR e FDC, eseguiti sulle madri in caso di capi sotto età diagnostica (30 gg antecedenti la partenza);
4. gli allevamenti da ingrasso in territori indenni che ricevono animali da territori non indenni movimentano solo verso macello (eccetto deroga allegato 1-2b capitolo 3 lettera e del DM);
5. le stalle di transito, centri di raccolta e gli stabilimenti da ingrasso che movimentano verso stabilimenti da ingrasso siti in territori indenni introducono animali da stabilimenti indenni BRC da 2 anni e MTBC da 3 anni;
6. movimentazioni autorizzate solo per pascoli identificati, georeferenziati e registrati in BDN;
7. è vietato l'utilizzo dello stesso pascolo per animali provenienti da territori di diverso status sanitario;
8. l'operatore del pascolo assicura la recinzione/delimitazione del pascolo;
9. il rientro da pascoli da territori non indenni a territori indenni è vincolato a controlli diagnostici nei 30 gg precedenti al rientro dal pascolo o nei 30 gg successivi al rientro separando i capi movimentati dal rientro della mandria.

2. **La richiesta di deroga alla movimentazione di capi**, da territori non indenni verso stabilimenti da riproduzione in territori indenni della regione Campania, sarà valutata dalla U.O.S. Prevenzione e Sanità pubblica veterinaria con il supporto dell'OEV, in base all'analisi del rischio effettuata dall'ASL territorialmente competente.

I fattori di rischio minimi, da considerare nella propria analisi del rischio, sono i seguenti (allegato 1 e 2, parte B, paragrafo 3.3.1 e 3.3.2 del DM):

- a) stabilimenti all'aperto o estensivi;
- b) stabilimenti sede di focolaio di malattia (BRC) negli ultimi 3 anni, (TBC) negli ultimi 5 anni;
- c) nessun controllo ufficiale né altra attività ufficiale (ispezioni anagrafe, campionamento per sorveglianza BRC e TBC, negli ultimi 4 anni);
- d) assenza o esiguo numero di aborti segnalati negli ultimi tre anni in stabilimenti ove si svolge l'attività di allevamento da riproduzione, in rapporto al tasso di riproduzione/consistenza dello stabilimento/numero di nascite;
- e) stabilimento che nei 12 mesi precedenti ha subito, per qualsiasi motivo, una sospensione della qualifica di stabilimento indenne da BRC e TBC;
- f) connessione epidemiologica con caso confermato di malattia nell'ultimo anno solare;
- g) stabilimento che effettua il pascolo situato in comuni con infezione confermata negli ultimi 12 mesi




- negli animali selvatici;
- h) stabilimento che ha introdotto negli ultimi 12 mesi bovini o ovi-caprini da zone non indenni da malattia;
 - i) stabilimento da riproduzione che ha introdotto figli di capi riconosciuti infetti, nati nel periodo compreso tra l'ultimo controllo negativo e il primo positivo eseguito sulla madre;
 - j) introduzioni frequenti anche da zone indenni;
 - k) stabilimenti che effettuano vendita diretta di latte crudo o trasformazione in prodotti lattiero caseari a latte crudo e non stagionati o analoghi;
 - l) stabilimenti che usano pascoli in promiscuità con altri bovini e ovi caprini;
 - m) stabilimenti che effettuano la transumanza, la monticazione o alpeggio;
 - n) stabilimenti che praticano il pascolo vagante di bovini e ovi-caprini;
 - o) partecipazione a fiere, mostre e mercati;
 - p) stalla di transito/centro di raccolta;
 - q) stabilimenti riconosciuti e/o registrati di materiale germinale;
 - r) stabilimenti di provenienza dei bovini e ovi-caprini che sono selezionati per essere introdotti negli stabilimenti di cui alla lettera n.
 - s) qualsiasi altro criterio ritenuto significativo alla richiesta stessa.

L'analisi del rischio dovrà essere posta sotto forma di relazione comprensiva di:

- anagrafica dello stabilimento oggetto di movimentazione (denominazione, orientamento produttivo, modalità di allevamento, consistenza capi);
- identificativi dei capi oggetto di movimentazione, specificando sesso ed età;
- anagrafica dello stabilimento di riproduzione di destino sito in territorio indenne;
- presenza di prerequisiti necessari alla movimentazione (vedi schema);



Nel caso di parere favorevole alla movimentazione saranno effettuati i controlli pre-moving.



N.B. gli allevamenti da ingrasso in territori indenni che ricevono animali da territori non indenni movimentano solo verso macello (eccetto deroga allegato 1-2b capitolo 3 lettera e del DM);

I pascoli sono ritenuti attività a rischio e pertanto gli stabilimenti siti in territori indenni che effettuano tali movimentazione devono essere controllati annualmente per BRC e TBC e/o comunque sempre al rientro in stabilimento.

Per la Gestione delle introduzioni non conformi adottare quanto previsto dall'allegato 1 e 2, parte A, punto 4.4.6. del DM.

5.4.4 Movimentazioni verso macello capi bovini, bufalini e ovicapri

Le movimentazioni verso macello possono avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- le movimentazioni dei vitelli bufalini di età inferiore alle 6 settimane, possono avvenire senza aver effettuato il campionamento per il deposito in banca genetica e senza bolo endoruminale;
- se i vitelli bufalini hanno un'età superiore alle 6 settimane vanno comunque obbligatoriamente imbolati e sottoposti al prelievo per il deposito in banca genetica, fatta eccezione per i maschi;
- le movimentazioni dei capi bovini ed ovi/capri, verso macello sono consentite senza aver effettuato preliminarmente il prelievo per il deposito in banca genetica, in quanto quest'ultima è specifica per la specie bufalina;
- in tutti i casi le movimentazioni possono essere effettuate senza vincolo sanitario, solo se lo stabilimento di partenza è Indenne da BRC e TBC;
- le movimentazioni dei capi bufalini sono consentite solo se sono stati campionati per il deposito in banca genetica tutti i capi, presenti nello stabilimento oggetto della movimentazione, di 6 settimane di età alla data dell'ultimo ingresso nello stabilimento per le profilassi per TBC e tutti i capi di età uguale o superiore a 12 mesi alla data dell'ultimo ingresso nello stabilimento per le profilassi per BRC;
- Gli animali presenti negli stabilimenti da ingrasso possono essere movimentati sempre verso uno stabilimento di macellazione.
- I Veterinari ufficiali procedono alla verifica dell'efficacia delle procedure, attuate dai responsabili degli stabilimenti di macellazione, per la rilevazione dell'identificazione elettronica di tutti i capi bufalini introdotti e la corrispondenza con quanto riportato sul Dda, nonché l'avvenuto campionamento per



il deposito in banca genetica.

6. ULTERIORI DISPOSIZIONI

7.

Le misure previste in questa sezione si applicano all'intero territorio della Regione Campania.

7.1 INDENNIZZI NAZIONALI ED INDENNIZZI INTEGRATIVI REGIONALI

7.1.1.1 *Indennizzo nazionale - Decreto 21 giugno 2024:*

“Determinazione dell’indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti o sospetti di infezione da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti o sospetti di infezione da brucellosi e di bovini e bufalini infetti o sospetti di infezione da leucosi bovina enzootica”. Il decreto è stato adottato ai sensi dell’articolo 6 della legge 28 maggio 1981 n. 296, come sostituito dall’art. 32 comma 2 del decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 136, e prevede che il Ministro della Salute, con proprio decreto adottato di concerto con i Ministri dell’economia e finanze e dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, definisce i criteri per il computo dell’indennità di abbattimento dei bovini/bufalini infetti o sospetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica e degli ovini e caprini infetti o sospetti da brucellosi.

Il provvedimento sostituisce il decreto con cui annualmente era determinato l’importo dell’indennità di abbattimento per il singolo anno di riferimento: pertanto esso, non indica gli importi da riconoscere annualmente ma stabilisce il criterio da applicare in via permanente per il computo delle indennità riconosciute agli aventi diritto in caso di abbattimenti di capi infetti o sospetti di infezione.

Con il nuovo criterio di calcolo l’indennità deve essere determinata come differenza tra il valore medio di mercato dell’animale da vita e quello dell’animale da macello; nel caso in cui le carni devono essere completamente distrutte, all’operatore sarà corrisposto il valore di mercato dell’animale da vita. Il valore medio di mercato dell’animale da vita è riportato in apposito bollettino pubblicato entro il 31 gennaio di ogni anno da ISMEA (<https://www.ismeamercati.it/>).

In secondo luogo, il valore medio di mercato dell’animale da macello è ottenuto moltiplicando il prezzo dell’animale espresso in euro, indicato nel bollettino da ISMEA, per chilogrammo di peso vivo, per il peso vivo dell’animale oggetto di abbattimento. Qualora non sia disponibile il peso medio vivo dell’animale macellato, il Servizio veterinario locale territorialmente competente utilizza le rilevazioni riportate nel sito istituzionale di ISTAT per l’anno di riferimento.

Ulteriori elementi di cognizione, riferiti sulle modalità applicative del decreto sono riportati nelle note ministeriali di chiarimento prot. n. 0030178-11/10/2024-DGSAF-MDS-P e n.0037737 del 23/12/2024-DGSAF-MDS-P.

7.1.2 *Indennizzo regionale*

Gli animali della specie bufalina, iscritti nelle sezioni dei Libri genealogici detenuti dagli Enti selezionatori in attuazione dei programmi genetici approvati dal Ministero, ai sensi del Reg. (UE) 1012/2016 (Allegato II, parte I, capo II) sono considerati appartenenti alla razza. Pertanto, considerando che la Legge Regionale 3/2005 “INTERVENTI URGENTI PER LA TUTELA DELLA BUFALA MEDITERRANEA ITALIANA IN CAMPANIA”, è specifica per la razza “Bufala mediterranea italiana”, patrimonio zootecnico della Regione Campania, per tutelare le caratteristiche genetiche di tale animale dall’immissione incontrollata di soggetti esteri e per salvaguardare le peculiari caratteristiche di questa razza che va altresì tutelata da tutte le patologie infettive ed infestive



mediante piani speciali di profilassi, gli indennizzi devono essere destinati esclusivamente ai soggetti “nati ed allevati in Italia” e per le previste maggiorazioni agli iscritti ai Libri genealogici della Razza Bufala Mediterranea Italiana, sia nella sezione principale che supplementare. Restano in tal senso esclusi dalle sopraccitate maggiorazioni le discendenze degli animali provenienti dall'estero, fino alla III generazione. Per l'erogazione del contributo integrativo regionale per l'abbattimento di animali della specie bufalina infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi enzootica, si applicano le specifiche procedure regionali previste dal DD n.161/2021 ed eventuali ss.mm.ii.

Ai fini della corresponsione degli indennizzi integrativi regionali ai figli di madri infette BRC:

I vitelli nati da madri infette, qualora l'allevatore decida di inviarli alla macellazione devono essere sottoposti, oltre ad esame per genotipizzazione, a match genomico, al fine di identificare con certezza la maternità e della corresponsione dell'indennizzo.

Nel caso in cui l'operatore esprima dubbi e/o incertezze circa la maternità dei capi in questione, anche in presenza di una genotipizzazione già effettuata, potrà richiedere il confronto genomico per “diagnosi di maternità conoscitiva su richiesta dell'allevatore”, con spese a suo carico, comunque prima dell'eventuale invio alla macellazione del capo stesso. In ogni caso, qualora il confronto genomico, tra madre e figlio, entrambi già registrati in BDN, dovesse risultare sfavorevole, dovranno essere effettuati, a spese degli operatori, tutti i confronti necessari a risalire alla reale maternità. Restano ferme le norme contenute all'art.15_ comma 4. del D.lgs. n.134/22.

7.1.3 Motivi di esclusione dalla corresponsione delle indennità

a) “ *Le indennità non sono concesse agli operatori responsabili di animali che violano le prescrizioni del programma nazionale di eradicazione e sorveglianza, con particolare riferimento ai termini perentori previsti per l'esecuzione dei provvedimenti di abbattimento ed eventuale distruzione dei capi e alle disposizioni in materia di biosicurezza, o che non collaborano all'esecuzione delle misure previste dai programmi, anche in caso di vaccinazione dei capi, ove prevista*” (art. 2 comma 5 del DM 21 giugno 2024).

b) Ad integrazione del punto precedente si specifica che: qualora i requisiti e le norme di biosicurezza non fossero ritenuti idonei è concesso all'allevatore un periodo **di tre mesi** per l'adeguamento delle prescrizioni ricevute; trascorso tale periodo, laddove l'allevatore non avesse ottemperato alla norma, il Servizio Veterinario nel triennio successivo, nel caso lo stabilimento diventi sospetto e/o focolaio confermato, non concede l'indennizzo dei capi inviati al macello. In tal caso, ai fini dell'applicazione di tale misura i SV procedano come segue:

- all'atto dell'esecuzione del controllo di biosicurezza, nel caso in cui siano state rilevate non conformità che prevedano prescrizioni all'operatore, viene indicato nel Mod. 5A che tale non ottemperanza nei tempi prescritti dall'AC comporterà l'applicazione della misura riportata al punto b). Successivamente l'A.C., nel caso di non ottemperanza nei tempi prescritti, applica la misura del punto b) e ne fa comunicazione all'operatore attraverso la redazione del Mod. 5A, e formale comunicazione ai servizi veterinari competenti delle strutture superiori.
- la misura può essere revocata in caso di adeguamento da parte dell'operatore.

8. CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA

Le modalità di attuazione sono contenute nello specifico Piano di monitoraggio, e le specifiche procedure sono contenute nell'Allegato C del presente Programma.



Nell'ipotesi di riscontro di positività nel selvatico si provvederà ad effettuare un buffer di 10 km da ritrovamento carcassa, e in tutte le aziende ricadenti all'interno saranno effettuati:

- controlli biosicurezza allevamento bovini/suini ovi caprini;
- controlli sierologici su tutti i capi bovini, ovicaprini e anche suini nel caso di allevamenti (bov/ovicap che detengono anche suini), con priorità bradi e semibradi;
- controlli suini al macello sempre in relazione a situazione epidemiologica (valutazione rischio).

9. GESTIONE DEI CAPI MASCHI ADULTI INTERI ADIBITI ALLA MONTA NATURALE

Per la gestione si rimanda all'allegato 1 parte A punto 4.7 del DM. L'operatore segnala al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, con dovuto anticipo, l'intenzione di impiegare per la monta naturale i capi maschi adulti interi detenuti nel proprio stabilimento. Il servizio veterinario esegue i controlli diagnostici per BRC bovina e ovicaprina su questi capi, con spese a carico dell'operatore. Tale attività può essere pianificata all'interno del piano di autocontrollo definito dallo stabilimento e approvato dal servizio veterinario.

10. PARAMETRI AZIENDALI STRUTTURALI

Sono i parametri per l'ammodernamento strutturale degli stabilimenti, con indicazioni degli standard minimi obbligatori da rispettare nel rapporto fra capi bufalini/superficie disponibile per singolo stabilimento, capacità delle vasche per reflui ex Legge Regionale 5/2021 art. 36 lettera a). Altri parametri sono esplicitati nell'Allegato B del presente Programma.

11. DOTAZIONI AZIENDALI IMPIANTISTICHE

Sono le dotazioni impiantistiche ed i servizi per la raccolta degli effluenti, nonché le aree per eventuali quarantene dei capi in osservazione ed isolamento dei sospetti/infetti, nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale - Legge Regionale 5/2021 (lettera b). Per la specifica delle dotazioni aziendali si rimanda all'Allegato B del presente Programma.

12. GESTIONE DEGLI EFFLUENTI

La gestione degli effluenti e il loro trattamento, secondo i principi di tutela ambientale e salvaguardia delle risorse naturali - Legge Regionale 5/2021 lettera c), La gestione degli effluenti da eliminare è riportata nell'Allegato B del presente Programma.

13. MISURE DI BIOSICUREZZA AMBIENTALE E DI STABILIMENTO

Le conoscenze in materia di sanità animale, compresi i sintomi e le conseguenze delle malattie e i possibili mezzi di prevenzione, inclusi la biosicurezza dello stabilimento e territoriale, il trattamento e il controllo, sono



un presupposto per una gestione efficiente della sanità animale ed indispensabili per assicurare la diagnosi precoce delle malattie degli animali. Gli operatori e i professionisti del settore animale devono dunque acquisire tali conoscenze.

14. POTENZIAMENTO E RIORGANIZZAZIONE SERVIZI VETERINARI

Il potenziamento e la riorganizzazione dei Servizi veterinari sul territorio, per garantire ogni pronto intervento per l'attuazione dei vigenti piani di eradicazione delle patologie infettive ed il costante monitoraggio sugli effetti ottenuti, va effettuata mediante l'utilizzo del metodo regionale individuato con DGRC N. 25 del 30/01/2025 - Allegato-1 a - PIAO 2025-2027, che opera la standardizzazione dei criteri per la rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base di principi e criteri omogenei e unitari e coerenti alle effettive esigenze operative.

15. GESTIONE DEGLI ANIMALI DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI MATERIALE GERMINALE

La gestione degli animali destinati alla produzione di materiale germinale è descritta nell'allegato 1 e 2 parte B, punto 3.6.4. del DM. I bovini ed ovi-caprini che vengono selezionati per la produzione di materiale germinale devono provenire da stabilimenti indenni per le malattie oggetto del presente programma. Nel caso in cui tali animali abbiano una età inferiore a quella stabilita come minima ai fini dei controlli diagnostici, relativi alle malattie del presente decreto che possono essere trasmesse per via riproduttiva, essi devono essere figli di madri negative ai controlli per le suddette malattie, effettuati 30 giorni prima dello spostamento degli stessi.



16. BRUCELLOSI

GESTIONE DELLO STATUS DELLO STABILIMENTO

15.1. CONCESSIONE DELLO STATUS

Per la concessione dello status di indenne a ciascuno stabilimento, compresi i pascoli, per ciascuna malattia oggetto del presente programma, si fa riferimento alle specifiche condizioni riportate nell'allegato IV del regolamento delegato (UE) 2020/689- PARTE I - capitolo 1 - Sezione 1 e dell'allegato 1, parte A e B punto 5.1 e 4.1 del DM.

15.2. CONCESSIONE DELLO STATUS – STABILIMENTI DI NUOVA COSTITUZIONE

Qualora venga costituito un nuovo stabilimento, lo status di indennità può essere concesso in seguito alla verifica delle seguenti condizioni:

- a) gli animali devono provenire da stabilimenti indenni di Stato Membro o zona indenne, oppure
- b) da stabilimenti indenni di zone non indenni, non vaccinati per BRC, movimentati secondo le prescrizioni di cui all'allegato 1.b. del DM e se bovini di età superiore ai 12 mesi o ovi-caprini di età superiore ai 6 mesi risultati negativi ad una prova sierologica:
 - nei 30 giorni precedenti la loro introduzione nello stabilimento, e, se del caso:
 - nei 30 giorni successivi la loro introduzione, mantenendo questi capi in isolamento fino all'esito diagnostico;
- c) i capi femmine nel periodo post-parto sono tenuti in isolamento dalla loro introduzione nello stabilimento finché non siano risultate negative ad una prova sierologica effettuata su un campione prelevato non prima dei trenta giorni dopo il parto;

si applica la deroga di cui all'allegato IV, Parte I, Sezione 1, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689 e lo status di indennità può essere concesso in seguito alla verifica suddetti requisiti.

Lo status di indenne per gli stabilimenti di nuova costituzione nei territori non indenni può essere concesso se:

- sono soddisfatte le prescrizioni di cui alle lettere a, b e c;
- tutti i maschi adulti interi sotto-età diagnostica, sono tenuti in isolamento dai capi femmine e possono essere adibiti alla monta naturale solo dopo essere risultati negativi a una prova sierologica per BRC per bovini e ovi caprini.

15.3 MANTENIMENTO DELLO STATUS

1. Per il mantenimento dello status di indenne a ciascuno stabilimento, compresi i pascoli, per ciascuna malattia oggetto del presente programma, si fa riferimento alle specifiche condizioni riportate nell'allegato



IV del regolamento delegato (UE) 2020/689- PARTE I - CAPITOLO 1 - Sezione 2 e dell'allegato 1, parte A e B punto 5.2 e 4.2 del DM.

2. Lo status di Indenne per uno stabilimento ha una durata di 12 mesi dall'attribuzione. In mancanza di controllo per il mantenimento, alla scadenza dello status sarà richiesto al SV la validazione del DdA per le movimentazioni da vita. Lo status dello stabilimento deve essere sospeso.
3. Ai fini del mantenimento dello status di indenne dei pascoli viene considerato valido il controllo sui bovini di età superiore ai 12 mesi e sugli ovicaprini di età superiore ai sei mesi effettuato nei 30 giorni precedenti la movimentazione verso il suddetto pascolo.
4. Ai fini dell'eventuale conseguimento dello Status di provincia/regione indenne, entro il 31 dicembre di ogni anno, i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio assicurano che **tutti gli stabilimenti aperti** sul proprio territorio di competenza abbiano uno status aggiornato. Lo status di indenne deve essere assegnato anche agli stabilimenti a capi zero.
5. Lo status "sconosciuto" si attribuisce solamente nel caso di capi rinselvaticati se attribuibili a uno stabilimento registrato. Il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio comunica alla regione/provincia autonoma e al Ministero della Salute entro il 31 dicembre di ogni anno solare le motivazioni per cui non ha attribuito uno status sanitario a tutti gli stabilimenti.
6. L'ACR definisce, nelle province indenni da più di 2 anni, il regime delle prove da effettuare sugli stabilimenti in base ai fattori di rischio indicati al punto 3.3.2, numero 3 del DM.

15.4 CONTROLLI PER IL MANTENIMENTO DELLO STATUS DI TERRITORIO INDENNE DA BRUCELLOSI BOVINA E OVI-CAPRINA

15.4.1 Zone indenni da meno di due anni

1. Per i primi due anni dall'ottenimento dello status di territorio indenne su tutta la popolazione bovina e ovicaprina, la Regione definisce un programma di sorveglianza che preveda:

un campione rappresentativo di tutti gli stabilimenti (ovvero stabilimenti ove si svolge l'attività di allevamento da riproduzione e da ingrasso) che detengono bovini, ovini e caprini, tale da consentire di individuare almeno una prevalenza di infezione dello 0,2% per BRC, con un livello di confidenza del 95% a livello provinciale. Negli stabilimenti selezionati sono sottoposti a controllo per BRC tutti i bovini di età superiore ai 12 mesi e tutti gli ovini e caprini di età superiore ai 6 mesi;
2. Tali programmi devono dimostrare che al termine dell'anno i requisiti per il mantenimento dello status di indennità sono mantenuti (99,8% di stabilimenti indenni e 99,9% di animali indenni e che negli ultimi 12 mesi non sono stati registrati casi confermati di infezione da *Brucella abortus*, *melitensis* e *suis* nei bovini o negli ovi-caprini).
3. Le disposizioni regionali, basate sulla situazione epidemiologica, potrebbero essere rivalutate annualmente dall'OEV.

15.4.2 Zone indenni da almeno due anni

1. Fatto salvo il mantenimento del rispetto dei requisiti per l'ottenimento dello status di territorio indenne



da malattia, a partire dal terzo anno dall'ottenimento dello status di indenne per BRC, su tutti gli stabilimenti che detengono bovini e ovi caprini, la Regione definisce un programma che preveda:

- a) una sorveglianza basata sui rischi, descritti nel punto 3 successivo, che permetta la rilevazione precoce di eventuali stabilimenti infetti da BRC;
- b) nelle aziende a rischio individuate, sono sottoposti a controllo sierologico tutti i bovini di età superiore a 24 mesi e gli ovicaprini di età superiore a 12 mesi. La regione nell'ambito della propria programmazione può abbassare l'età diagnostica.
- c) Tale programma deve dimostrare che al termine dell'anno i requisiti per il mantenimento dello status di indennità sono mantenuti (99,8% di stabilimenti indenni e 99,9% di animali indenni e che negli ultimi 12 mesi non sono stati registrati casi confermati di infezione da *Brucella abortus melitensis e suis* nei bovini o negli ovi-caprini).

2. I fattori di rischio minimi, da considerare nella propria analisi del rischio e programmazione, sono i seguenti:

3. I fattori di rischio sono descritti negli allegati 1 e 2, parte B, paragrafo 3.3.1 e 3.3.2 del DM

4. I servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, direttamente o per il tramite della regione/provincia autonoma, stabiliscono la programmazione annuale dei controlli selezionando gli stabilimenti secondo i criteri di cui al precedente punto 3 e la riportano nel portale VETINFO. La regione o provincia autonoma valida tale elenco.

17. SORVEGLIANZA PASSIVA SUGLI ABORTI

1. Il veterinario libero professionista e l'operatore hanno l'obbligo, ognuno per le proprie responsabilità ed oneri derivanti, di indagare tempestivamente mediante accertamenti diagnostici presso gli IZZSS tutti i casi di aborto, la cui causa non è ancora stata accertata mediante indagini di laboratorio. Il laboratorio effettua tutte le indagini per escludere la presenza di *Brucella* spp. In caso di assenza di matrice campionabile (feto abortito o placenta), il servizio veterinario effettua un accertamento nello stabilimento, con prelievo di sangue per esami sierologici (SAR/FDC) e tampone vaginale per la ricerca di *Brucella* spp. (PCR) sul capo che ha abortito. In attesa degli esiti, i capi interessati devono rimanere isolati; l'isolamento rappresenta una misura di biosicurezza necessaria a garantire la sanità dello stabilimento.
2. Tutti gli esiti delle indagini sulle matrici feto/aborto e sangue esaminati per BRC, positivi e negativi, sono inseriti dagli IZZSS in VETINFO e, in caso di positività per *Brucella* spp., resi disponibili al servizio veterinario competente e all'OER mediante invio del rapporto di prova entro 24 ore.
3. In caso di positività si applicano le procedure descritte nella gestione dei casi sospetti e confermati.

18. GESTIONE CASI SOSPETTI E CONFERMATI

CONNESSIONE EPIDEMIOLOGICA

DM, ALLEGATO I, definizioni lettera n:

- 1) Ai fini della conferma di un caso sospetto di infezione il servizio veterinario della azienda sanitaria locale competente per territorio, valuta una o più delle seguenti circostanze:
 - la condizione per la quale nel corso della sua vita l'animale sospetto di infezione o altri animali di specie



suscettibili all'infezione, presenti nel medesimo stabilimento, abbia(no) convissuto con uno o più casi confermati di infezione in altri stabilimenti o in quello in questione, oppure

- l'esistenza di un legame indiretto (uso di mangimi, paglia, fieno, attrezzi agricoli persone, presidi sanitari ecc.) tra lo stabilimento dove è presente il capo sospetto con casi sospetti o confermati di infezione, oppure
- l'animale sospetto di infezione è presente o è transitato negli ultimi 24 mesi in uno stabilimento localizzato in un'area a rischio elevato di infezione (esempio pascolo dichiarato infetto o cluster di infezione) dichiarata dall'autorità competente, oppure
- il capo sospetto d'infezione è nato da una madre confermata quale caso d'infezione per la malattia in oggetto, oppure
- nello stabilimento dove è presente il capo sospetto sono stati confermati casi d'infezione della malattia in oggetto negli ultimi 36 mesi, oppure
- il rilievo della presenza o del transito, nello stabilimento dove è presente il capo sospetto, di animali provenienti da stabilimenti che sono divenuti casi sospetti o confermati di malattia, oppure
- qualsiasi altra circostanza accertata dal servizio veterinario della azienda sanitaria locale competente per territorio che possa far ipotizzare un legame diretto o indiretto tra il capo sospetto e altri casi confermati.

18.1 DEFINIZIONE DI CASO SOSPETTO:

Il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio classifica un animale o un gruppo di animali come un caso sospetto di BRC, secondo quanto definito dall'art. 9, comma 1 del regolamento delegato (UE) 2020/689.

1.1 Pertanto, un caso è sospetto di BRC, quando sussiste una delle seguenti condizioni (allegato 1, parte B, punto 5.1 del DM):

- a) gli esami clinici, post mortem (ritenzioni di placenta, cotiledonite, epididimite) o di laboratorio concludono che questi sono indicativi della presenza di tale malattia;
- b) i risultati ottenuti utilizzando un metodo diagnostico diretto o indiretto indicano la probabile presenza della malattia in un campione prelevato da un animale o da un gruppo di animali;
- c) è stata stabilita una connessione epidemiologica con un caso confermato.

1.2 In tali casi lo status di stabilimento indenne è sospeso fino alla conclusione delle indagini.

In linea generale, la positività agli esami sierologici di screening, genera casi dubbi o sospetti la cui conferma è subordinata ad un'attenta valutazione tecnica. Pertanto, il SV per l'interpretazione dei risultati delle prove diagnostiche faccia riferimento all'allegato 1.a del DM.

2) Caso dubbio:

Il caso dubbio è un animale il cui siero ha fornito una **prova dubbia** all'esame sierologico ovvero: "siero di un animale positivo alla SAR e negativo alla FDC".

2.1 Nell'ipotesi di capo dubbio, il SV dovrà:


- a) Sospendere la qualifica;
- b) Refertare il capo come "dubbio" su SANAN;



- c) Registrare il sospetto su SIMAN;
 - d) Comunicare l'esito al SSRR e all'IZSM al fine di valutare la necessità di effettuare altre indagini;
 - e) Eseguire l'indagine epidemiologica al fine di evidenziare eventuali segni clinici o connessioni epidemiologiche. L'indagine epidemiologica, obbligatoria ai sensi dell'art. 21 del Reg. Del. (UE) 2020/689, va attivata già in fase di sospetto perché può fornire elementi utili alla conferma della presenza di infezione;
 - f) attuare le misure previste negli stabilimenti sospesi;
 - g) ripetere, dopo almeno 15gg e non oltre i 30gg dal primo test, l'esame sierologico sull'animale dubbio:
 - se SAR E FDC NEGATIVI: può essere ripristinato lo status dello stabilimento se dall'Indagine Epidemiologica non ci sono elementi che possano far sospettare la possibile presenza della malattia o comunque la necessità di effettuare ulteriori indagini;
 - se FDC POSITIVO il caso viene classificato come "caso sospetto";
 - se si ripresenta prova dubbia: eventualmente disporre macellazione anche ai fini del ripristino dello status e richiedere l'intervento dell'IZS competente per territorio.
- 3) **Caso sospetto:** siero di animale positivo alla FDC e negativo o positivo alla SAR; a seguito del quale si dovrà:
- a) Sospendere la qualifica;
 - b) Refertare il capo/i come "positivo" su SANAN;
 - c) Registrare il sospetto su SIMAN;
 - d) Eseguire l'indagine epidemiologica al fine di evidenziare eventuali segni clinici o connessioni epidemiologiche; L'indagine epidemiologica, obbligatoria ai sensi dell'art. 21 del Reg. Del. (UE) 2020/689, va attivata già in fase di sospetto perché può fornire elementi utili alla conferma della presenza di infezione;
 - e) Attuare misure negli stabilimenti con casi sospetti;
 - f) Abbattimento del capo/i sospetto/i di infezione BRC entro 15 gg dall'esito della prova al fine di effettuare esami diretti volti ad escludere o confermare la malattia;
 - g) Ripetere l'esame sierologico sull'effettivo dopo 30 giorni dall'ultimo controllo.

3.1 Il caso sospetto può essere avanzato anche in presenza di:

- a) sintomi clinici (es.: aborto e lesioni patognomiche della patologia);
- b) connessione epidemiologica con altro caso sospetto/confermato;
- c) esami post mortem o di laboratorio.



18.1.1 Misure negli stabilimenti con casi sospetti

Per le misure da attuare negli stabilimenti con casi sospetti, riferirsi all'allegato 1, parte B, punto 5.2 comma 1 e 2 del DM;

1. Il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, se sospetta la presenza di un caso di BRC, entro due giorni lavorativi dalla rilevazione del sospetto avvia le seguenti attività:
 - a) inserisce il sospetto su SIMAN, compila tutti i campi previsti e inserisce nelle note il motivo di apertura del sospetto;
 - b) conduce sull'intero effettivo indagini cliniche e diagnostiche di cui all'allegato 1.a., eventualmente disponendo la macellazione dei casi sospetti anche ai fini del ripristino dello status;
 - c) avvia l'indagine epidemiologica, secondo quanto specificato nell'allegato 1.c., e carica tutta la documentazione relativa al focolaio stesso (compresi gli esiti delle indagini di laboratorio);
 - d) verifica che tutti gli animali presenti siano correttamente identificati e registrati in BDN ed effettua il censimento per specie e categoria di tutti gli animali esistenti nello stabilimento ai fini dell'eventuale indennizzo; e
 - e) sospende lo status di indenne da malattia dello stabilimento in cui si è verificato il caso sospetto fino alla conclusione delle indagini e dell'indagine epidemiologica, e comunque non oltre i 4 mesi dall'aggiornamento dello status sul portale VETINFO.

2. In particolare, in attesa degli esiti delle indagini di laboratorio e dell'indagine epidemiologica di cui al punto 1, il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio
 - a) vieta i movimenti di animali delle specie suscettibili in uscita dallo stabilimento, inserendo il blocco in Vetinfo, a meno che non ne abbia autorizzato la macellazione in un macello;



- b) dispone l'isolamento dei casi sospetti nello stabilimento e provvede affinché l'operatore applichi le misure di biosicurezza previste per evitare la diffusione della malattia;
 - c) vieta l'introduzione nello stabilimento di animali delle specie suscettibili;
 - d) ai sensi dell'allegato III del regolamento (CE) 2004/853, dispone che la mungitura degli animali sospetti sia effettuata separatamente e comunque dopo la mungitura dei soggetti sani, seguita da accurato lavaggio, pulizia e disinfezione delle attrezzature e dei locali adibiti alla mungitura;
 - e) ai sensi dell'allegato III del regolamento (CE) 2004/853, dispone l'impiego del colostro e del latte degli animali sospetti, qualora non venga distrutto, unicamente per l'alimentazione animale, previo trattamento di risanamento nell'ambito dello stesso stabilimento. L'utilizzo del colostro non risanato per l'alimentazione dei capi giovani è permesso solo se esso deriva da capi dello stabilimento risultati negativi alle prove diagnostiche;
 - f) la rimozione dallo stabilimento del latte di animali sani appartenenti a stabilimenti sospesi in contenitori separati e identificati con appositi contrassegni, e il suo utilizzo esclusivamente per la fabbricazione di latte trattato termicamente o di prodotti a base di latte, dopo essere stato sottoposto ad un idoneo trattamento termico da effettuarsi sotto il controllo delle autorità competenti. Detto latte può essere risanato direttamente nello stabilimento di produzione, a condizione che l'azienda stessa sia in possesso di specifico impianto per il risanamento del latte autorizzato dalla ASL e sotto il costante controllo del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio. Il servizio veterinario competente sullo stabilimento infetto per la sanità, entro 24 ore dalla conferma, informa sia il servizio veterinario competente sullo stesso stabilimento per le produzioni zootecniche, sia il servizio veterinario competente sullo stabilimento di destino del latte per il controllo degli alimenti, circa la conferma del focolaio e la necessità di attuare tutte le misure previste per l'uso del latte derivante dagli animali sani;
 - g) verifica e coordina le azioni previste dal piano approvato di autocontrollo dello stabilimento, ai fini di conseguire tutti gli elementi utili, anche pregressi, alle indagini necessarie per escludere o per confermare l'infezione.
3. Il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio mantiene in vigore le misure di cui al punto 5.1 e 5.2, allegato 1 parte B del DM, fino a quando la presenza della malattia non sia stata esclusa o confermata.
4. Se lo ritiene necessario, il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio estende le misure di cui al presente articolo a:
- a. altre specie animali suscettibili all'infezione detenute nello stabilimento;
 - b. altri stabilimenti aventi una connessione epidemiologica con lo stabilimento in cui si è verificato il caso sospetto.
5. I capi sospetti, da inviare al macello per l'abbattimento, devono essere movimentati verso impianti di macellazione, scortati dal DdA rilasciato dal Veterinario Ufficiale e riportante la dicitura "*animale oggetto di provvedimento di abbattimento proveniente da stabilimento con qualifica sospesa per BRC*". Il trasporto degli animali sospetti BRC dagli allevamenti agli stabilimenti di macellazione DEVE avvenire sempre con unico trasporto, in vincolo sanitario e camion piombato.
6. Il Servizio Veterinario competente per il macello deve essere avvisato almeno 48 ore prima dell'arrivo di tali capi e deve eseguire gli adempimenti previsti, con particolare riguardo al prelievo di campioni per gli approfondimenti diagnostici del caso, da inviare al laboratorio, accompagnati dal



previsto modello (Procedura AO5 - GISA), in collaborazione con personale dell'IZSM. Dopo lo scarico al macello i mezzi di trasporto DEVONO essere disinfettati sotto controllo ufficiale del SV così come previsto dal DM.

7. La sospensione della qualifica deve essere immediatamente comunicata per iscritto al Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e Produzione Zootecniche (IAPZ) competente, che provvede ad attivare tutte le procedure affinché il latte eventualmente prodotto nello stabilimento venga sottoposto a procedimento di pastorizzazione ai sensi del Reg. 853/04, Allegato III, sezione IX, capitolo I, paragrafo 1, punto 3.

18.1.2 Macellazione di capi sospetti o di capi provenienti da stabilimenti con casi di infezione o da cluster di BRC

1. L'invio alla macellazione di animali sospetti o di animali provenienti da focolai confermati o nei casi di abbattimento coatto, con modello di accompagnamento elettronico, è disposto dal servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio sullo stabilimento, previa acquisizione del nulla osta del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente sullo stabilimento di macellazione. In caso di movimentazione extra regionale, la richiesta di nulla osta deve essere presentata per il tramite della Regione di provenienza alla Regione competente sullo stabilimento di macellazione, che provvede a rilasciare nulla osta sentito il servizio veterinario competente e informando per conoscenza il Ministero della Salute.
2. In caso di macellazione di caso sospetto, il campionamento per la conferma di laboratorio, eseguito secondo le indicazioni previste dalla lett. i, sottoparagrafo b, dell'allegato 1.a. del DM è obbligatorio, mentre in caso di macellazione di capo proveniente da focolaio confermato con esame batteriologico positivo si esegue il campionamento solo se richiesto dal servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio sullo stabilimento di provenienza.
3. I campioni prelevati negli stabilimenti di macellazione, come descritto, saranno sottoposti inoltre ad un'analisi genetica per valutare la corrispondenza tra l'organo prelevato al macello e il profilo genetico depositato in BioBanca anche al fine della corresponsione dell'indennizzo;
4. La modulistica da utilizzare è quella della procedura documentata A05, sottopiano c.
5. In ogni caso il trasportatore deve eseguire il trasporto diretto, evitando stalle di transito, esclusivamente degli animali destinati al macello.
6. In applicazione al regolamento (UE) 2019/627, che stabilisce le modalità pratiche per il controllo ufficiale sui prodotti di origine animale, il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente sullo stabilimento di macellazione vigila sulle partite provenienti dagli stabilimenti con casi sospetti o confermati per BRC, affinché:
 - a) i ritmi di macellazione siano adeguati alle esigenze ispettive del caso, in modo da rafforzare le risorse del personale addetto, ottimizzare le misure di protezione individuale, nonché garantire procedure di lavaggio e disinfezione dei locali e delle attrezzature a fine macellazione;
 - b) i mezzi di trasporto, le attrezzature utilizzate per lo scarico e le aree di sosta degli animali siano accuratamente pulite e disinfettate;
 - c) nel caso di capi positivi per BRC le mammelle, gli organi genitali e il sangue siano trattati come materiali di categoria 2, in accordo all'art. 9 del regolamento (CE) 2009/1069 e s.m.i.



18.1.3 Sospensione e ripristino dello status

1. Per la sospensione e il ripristino dello status di indenne di ciascuno stabilimento, compresi i pascoli, per ciascuna malattia oggetto del presente programma, si fa riferimento alle specifiche condizioni riportate nell'allegato IV del regolamento delegato (UE) 2020/689 - PARTE I - CAPITOLO 1 - Sezione 3 e dell'allegato 1, parte A e B punto 5.3 e 4.3 del DM.
2. Oltre ai casi previsti dalla normativa vigente, il servizio veterinario sospende lo status di indenne nei casi di mancato rispetto della periodicità dei controlli, mancata cooperazione con il servizio veterinario nell'esecuzione dei programmi di profilassi nazionali, introduzione di animali da stabilimenti con status non indenne, introduzione animali da stabilimenti con status indenne ma senza i controlli pre-moving qualora previsti o introduzione di materiale germinale da stabilimenti non indenni da BRC.
3. La durata massima del periodo di sospensione dello status di indenne da BRC è fissata in 4 mesi, a partire dalla data di registrazione della sospensione dello status nel portale VETINFO.
4. Trascorso questo periodo, il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, se non ricorrono le condizioni per il ripristino dello status di indennità, **revoca il sospetto, ritira la qualifica dello stabilimento** e procede all'effettuazione delle prove qualificanti per una nuova concessione dello status allo stabilimento.

18.2 DEFINIZIONE DI CASO CONFERMATO

1. Per la definizione di un caso confermato, riferirsi all'allegato 1 parte B, punto 5.3 del DM. Il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio classifica un animale o un gruppo di animali come un caso confermato di BRC, secondo quanto definito dall'art. 9, comma 2 del regolamento delegato (UE) 2020/689.
2. La presenza di BRC nello stabilimento è confermata, se almeno in un caso si verifica:
 - a) Isolamento di *Brucella abortus/melitensis/suis* ad eccezione dei ceppi vaccinali. Tutte le Brucelle isolate devono essere inviate per la tipizzazione al CNR presso IZS Abruzzo e Molise; oppure
 - b) Presenza di aborti o correlazioni epidemiologiche con casi sospetti o confermati di brucellosi e positività alla PCR dell'agente patogeno, non derivante dalla vaccinazione; oppure
 - c) Presenza di aborti o correlazioni epidemiologiche con casi sospetti o confermati di brucellosi e positività sierologica, non derivante dalla vaccinazione, anche utilizzando un altro metodo diagnostico indiretto (es. i-ELISA o c-ELISA per i territori indenni)
 - d) Negli stabilimenti non indenni da infezione siti nei territori Non Indenni, nel caso il siero di un animale esaminato fornisca esito positivo alla FDC e/o alla SAR, l'animale è da considerarsi **infetto**, senza necessità di ulteriori conferme, in quanto presente una connessione epidemiologica con un caso confermato.
3. In tali casi la qualifica di stabilimento indenne è ritirata fino alla conclusione delle operazioni di eradicazione.



4. Il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio:
- al fine della conferma di un caso positivo, effettua una valutazione complessiva di tutte le indicazioni derivanti dall'esito delle indagini epidemiologiche e di laboratorio, svolte dallo stesso servizio veterinario in collaborazione con gli altri soggetti coinvolti (OER, IZS, CNR, CSN, COVEPI);
 - prima della conferma di un caso positivo, si assicura che sui sistemi informativi siano presenti tutti i dati richiesti e, in particolare, che su SIMAN siano stati caricati i referti delle indagini relativi alla conferma e siano compilati tutti i campi, compreso quello delle conclusioni con l'indicazione della possibile causa di insorgenza del caso; si assicura inoltre che i dati inseriti siano stati visionati dal servizio veterinario regionale.

Riferimento Art. 9 Reg (UE) 2020/689	Prove Diagnostiche indirette		Prove Diagnostiche Dirette		Connessione epidemiologica con un caso sospetto o confermato	Segni clinici
	SAR	FDC	Isolamento	PCR		
Comma 2, lett. a			X			
Comma 2, lett. b				X	X	
Comma 2, lett. b				X		X
Comma 2, lett. c	X	X			X	
Comma 2, lett. c	X	X				X
Comma 2, lett. c	X	X		X		
Comma 2, lett. c	X	X	X			

18.2.1 Misure previste per gli animali e gli allevamenti infetti

Negli stabilimenti dichiarati infetti per la presenza di casi confermati di BRC, ai sensi del presente programma, il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio adotta le seguenti disposizioni:

- entro due giorni lavorativi dalla conferma di infezione, ritira lo status di stabilimento indenne sul portale VETINFO e contemporaneamente assegna lo status di stabilimento infetto l'indagine epidemiologica secondo quanto previsto nell'allegato 1.c.;
- il servizio veterinario dell'azienda sanitaria competente per territorio prosegue nelle indagini, acquisisce ulteriori risultanze relative a esami clinici e/o anatomo-patologici e/o esiti delle prove ufficiali e di autocontrollo e/o accertamenti microbiologici e/o rintracci e inserisce le risultanze nel portale VETINFO, avvalendosi della collaborazione dell'OER, ove presente, o dell'IZS competente per territorio, al fine di individuare strategie per il contenimento dell'infezione e la rapida estinzione del focolaio e di determinare le cause dell'insorgenza;
- il servizio veterinario dell'azienda sanitaria competente per territorio conclude l'indagine epidemiologica entro 60 giorni, indicando la possibile origine dell'infezione, come riportato nell'allegato 1.c.;
- provvede a identificare mediante bolo endoruminale gli animali presenti negli stabilimenti ove si svolge l'attività di allevamento da riproduzione con casi confermati di BRC, entro due giorni dalla notifica



ufficiale all'operatore del focolaio, fatta eccezione per gli animali già identificati elettronicamente e per gli ovini e i caprini destinati all'invio diretto al macello entro i 12 mesi di età;

- 5) i vitelli di ambo i sessi nati da madri infette devono essere immediatamente identificati mediante bolo endoruminale, prelevati per il deposito in Banca Genetica e allevati in condizione di isolamento. È vietata la loro utilizzazione per la riproduzione e lo spostamento dallo stabilimento tranne che per l'invio diretto al macello;
- è obbligatorio il rintraccio anagrafico dei figli dei capi positivi nati nel periodo a rischio. Per periodo a rischio deve intendersi 6 mesi, indipendentemente dal tempo intercorso dall'ultimo controllo con esito favorevole ed in considerazione del tempo massimo indicato dalla bibliografia scientifica per la comparsa degli anticorpi nei soggetti venuti a contatto col patogeno. **Dove le condizioni dello stabilimento lo consentono**, questi animali dovrebbero essere allevati in condizioni di isolamento. Al raggiungimento della età diagnostica, essi devono essere sottoposti alle opportune prove ufficiali al fine di escludere l'eventuale trasmissione della malattia. **In ogni caso, questi animali non devono essere utilizzati per la riproduzione ma destinati esclusivamente alla macellazione.**
 - I vitelli nati da madri infette, fermo restando le norme contenute nel presente programma, devono essere sottoposti ad esame per genotipizzazione e match genomico prima dell'invio alla macellazione, al fine di identificare con certezza la maternità necessario all'erogazione dell'indennizzo regionale (punto 6.1.2 del presente programma).
- 6) contestualmente notifica il ritiro dello status di indenne all'operatore e dispone le seguenti misure sanitarie:
- a) ogni necessaria precauzione per l'incolumità delle persone per evitare la trasmissione della malattia all'uomo, inclusa l'adozione di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI);
 - b) comunica il caso al servizio di igiene e sanità pubblica dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente;
 - c) isolamento in appositi reparti che garantiscano la reale separazione degli animali positivi dal resto della mandria;
 - d) gli animali positivi dovranno essere macellati prima possibile e comunque entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notifica del dispositivo di abbattimento, salve diverse disposizioni più restrittive impartite dai SSVV; i campioni prelevati negli stabilimenti di macellazione, saranno sottoposti inoltre ad un'analisi genetica per valutare la corrispondenza tra l'organo prelevato al macello e il profilo genetico depositato in BioBanca anche al fine della corresponsione dell'indennizzo;
 - e) Qualora non venga rispettato il termine prescritto, di cui alla lettera d), il Servizio Veterinario competente propone al Direttore Generale della ASL, o suo delegato, l'adozione di apposita ordinanza di abbattimento coattivo nel termine di 15 giorni, da attuarsi eventualmente con l'ausilio della forza pubblica. Per comprovate difficoltà di carattere logistico o commerciale, il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio può prorogare il termine per l'abbattimento totale fino a un massimo di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento, posto che ciò non costituisca un rischio per la salute pubblica. Gli animali infetti sono avviati direttamente allo stabilimento di macellazione in vincolo sanitario, in automezzi piombati a cura del Servizio Veterinario;
 - f) In assenza di una adeguata zona di isolamento, utile a garantire un'efficace separazione dei capi



oggetto del provvedimento di abbattimento dal restante corpo dello stabilimento in cui stabulano gli animali, la macellazione dovrà avvenire il prima possibile e comunque non oltre 48 ore dalla notifica del Dispositivo sanitario; quest'ultimo dovrà avvenire entro 24 ore dalla refertazione da parte del laboratorio ufficiale. Dopo l'allontanamento dei capi positivi, il Servizio veterinario prescrive l'immediata creazione di una adeguata ed efficace zona di isolamento per i capi che dovessero risultare positivi ai successivi ricontrrolli. In caso di inadempienza di quanto prescritto, si valuta il ricorso all'abbattimento totale;

- g) divieto di movimentazione degli animali da e per l'allevamento, salvo per l'invio diretto ad uno stabilimento di macellazione previa autorizzazione; divieto di movimentazione dallo stabilimento di attrezzi o altri materiali venuti a contatto con gli animali, foraggi, letame ed altre materie ed oggetti atti alla propagazione della malattia;
- h) IL TRASPORTO DI ANIMALI NEGATIVI PROVENIENTI DA STABILIMENTI SEDE DI FOCOLAIO CONFERMATO BRC dagli allevamenti agli stabilimenti di macellazione DEVE avvenire sempre con trasporto unico dedicato, in vincolo sanitario e camion piombato. In deroga, può essere permesso il carico multiplo in allevamenti indenni prima di un eventuale ultimo carico di animali negativi da focolaio, in tal caso detto carico sarà l'ultimo ed il camion dovrà essere piombato ed inviato in vincolo sanitario. Dopo lo scarico al macello i mezzi di trasporto DEVONO essere disinfettati così come previsto dal DM.
- i) l'attestato di avvenuta macellazione degli animali deve essere inviato al Servizio Veterinario competente sullo stabilimento/allevamento di provenienza a cura del Servizio Veterinario competente sullo stabilimento di macellazione.
- j) i ceppi di brucella spp. isolati vanno inviati al CNR Brucellosi da parte dell'IZSM.
- k) il divieto di monta naturale e il divieto di effettuare la fecondazione artificiale;
- l) i feti e gli invogli fetali, i vitelli nati morti o morti subito dopo la nascita dovranno essere immediatamente inviati al laboratorio ufficiale per la ricerca della Brucella spp, altrimenti, qualora non sia più necessario l'invio al laboratorio perché il ceppo brucellare all'interno dello stabilimento infetto sia stato già isolato ai fini degli approfondimenti epidemiologici, devono essere immediatamente segregati e prontamente destinati a distruzione presso impianto riconosciuto ai sensi del Reg. (CE) n.1069/2009 e ss.mm.ii., provvedendo ad immediata ed accurata pulizia e disinfezione del ricovero, rispettando sempre ogni necessaria precauzione per l'incolumità delle persone per evitare la trasmissione della malattia all'uomo, inclusa l'adozione di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI);
- m) la mungitura degli animali infetti e/o sospetti, preferibilmente con attrezzature mobili in paddock ed in ogni caso, se effettuata in sala mungitura dovrà essere effettuata dopo quella degli animali sani e sarà seguita sempre da idoneo lavaggio e disinfezione dei locali e delle attrezzature usati per la mungitura e delle aree di transito degli animali infetti secondo le modalità previste dall'allegato 1d;
- n) il latte e il colostro ottenuto dagli animali infetti e/o sospetti deve essere destinato alla distruzione;
- o) l'impiego del colostro e del latte degli animali infetti prima dell'abbattimento, qualora non venga distrutto, unicamente per l'alimentazione animale, previo trattamento di risanamento nell'ambito dello stesso stabilimento. L'utilizzo del colostro non risanato per l'alimentazione dei capi giovani è permesso solo se esso deriva da capi dello stabilimento risultati negativi alle prove diagnostiche.
- p) la rimozione dallo stabilimento del latte di animali sani appartenenti a stabilimenti infetti in



contenitori separati e identificati con appositi contrassegni, e il suo utilizzo esclusivamente per la fabbricazione di latte trattato termicamente o di prodotti a base di latte, dopo essere stato sottoposto ad un idoneo trattamento termico da effettuarsi sotto il controllo delle autorità competenti. Detto latte può essere risanato direttamente nello stabilimento di produzione, a condizione che l'azienda stessa sia in possesso di specifico impianto per il risanamento del latte autorizzato dalla ASL e sotto il costante controllo del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio. Il servizio veterinario competente sullo stabilimento infetto per la sanità, entro 24 ore dalla conferma, informa sia il servizio veterinario competente sullo stesso stabilimento per le produzioni zootecniche, sia il servizio veterinario competente sullo stabilimento di destino del latte per il controllo degli alimenti, circa la conferma del focolaio e la necessità di attuare tutte le misure previste per l'uso del latte derivante dagli animali sani;

- q) aggiornamento della piattaforma del Sistema di Tracciabilità della filiera bufalina, nei tempi previsti, delle produzioni di latte giornaliera, con indicazione delle quantità di latte smaltito o utilizzato nello stabilimento prodotto da animali dichiarati in mungitura;
 - r) preventiva comunicazione al competente Servizio Veterinario IAPZ di ogni variazione riguardo allo stabilimento di trasformazione cui viene conferito il latte degli animali sieronegativi;
 - s) Le aziende sanitarie locali assicurano che sia garantito un tempestivo e costante scambio di informazioni inerenti ai sospetti e ai casi confermati di malattie trasmissibili dall'uomo agli animali e dagli animali all'uomo tra i servizi e le strutture competenti della propria organizzazione.
 - t) Negli stabilimenti misti è obbligatorio il controllo sierologico delle altre specie recettive presenti nello stesso codice aziendale (bovini, ovini e caprini), qualora i casi confermati di BRC, abbiano avuto contatti con soggetti di altri stabilimenti, inclusi la transumanza, il pascolo, la monticazione e l'alpeggio, la ASL competente dispone che tali stabilimenti siano considerati tutti sospetti di infezione e siano sottoposti alle prove diagnostiche ufficiali di cui all'allegato 1.a. del DM;
- 2) fatte salve le norme vigenti in materia di anagrafe canina, è obbligatorio il controllo sierologico dei cani presenti in azienda e, in caso di positività adottare i provvedimenti previsti;
- 3) La riacquisizione dello status di indenne avviene secondo le modalità e le tempistiche previste per ciascuna malattia dall'allegato IV del regolamento delegato (UE) 2020/689. L'estinzione del focolaio e delle relative misure restrittive avverrà al momento della riacquisizione dello status di indenne.

18.2.1.1 Ulteriori misure: pulizia e disinfezione

Allegato 1 d del DM.

- a) Ai sensi dell'art. 30 del regolamento delegato (UE) 2020/689, negli stabilimenti con infezione confermata, dopo l'allontanamento degli animali infetti, il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio prescrive agli operatori la pulizia e la disinfezione o, se del caso, lo smaltimento sicuro di:
 - tutte le parti degli stabilimenti che potrebbero essere state contaminate dopo l'allontanamento dei casi confermati e sospetti e prima del ripopolamento;
 - mangimi, materiali, sostanze, attrezzature utilizzate a fini di allevamento, attrezzature medico-veterinarie e attrezzature utilizzate a fini di produzione (caseificio, macelleria aziendale, impianto



- di biogas, ecc.) che potrebbero essere stati contaminati. A tal fine si dispone la ricostruzione della tracciabilità della trasformazione o dello smaltimento dei prodotti che possono comportare un rischio di diffusione della malattia o incidere sulla salute umana;
 - dispositivi di sicurezza e indumenti impiegati dagli operatori/visitatori;
 - tutti i mezzi di trasporto, i contenitori e le attrezzature dopo il trasporto di animali o prodotti da stabilimenti infetti;
 - aree di carico degli animali dopo ogni uso.
- b) Ai sensi dell'art. 28 del regolamento delegato (UE) 2020/689 la paglia, i mangimi o altri materiali e sostanze venuti a contatto con un caso confermato o con materiale contaminato siano raccolti e smaltiti quanto prima o, in seguito a un'adeguata valutazione dei rischi, siano immagazzinati e trasformati al fine di ridurre a un livello accettabile il rischio di diffusione della malattia.
- c) Ulteriori disposizioni:
- A. Il servizio veterinario della azienda sanitaria locale competente per territorio approva il protocollo per la pulizia e la disinfezione degli stabilimenti infetti o che ricevono gli animali e vigilare sulla corretta applicazione dello stesso ai sensi dell'art. 30 del regolamento delegato (UE) 2020/689;
 - B. l'operatore deve effettuare sotto la propria responsabilità una profonda pulizia e disinfezione dello stabilimento, dei ricoveri e degli altri locali di stabulazione, nonché di tutti i contenitori, delle attrezzature e degli utensili usati per gli animali, compresi i mezzi di trasporto sotto controllo ufficiale del Servizio Veterinario IAPZ e secondo le modalità e i criteri stabiliti dal DM All. 1d (BRC), per il quale sarà rilasciata relativa certificazione.
 - C. Per motivi procedurali le disinfezioni vengono classificate:
 - "ordinarie": debbono essere effettuate entro 7 giorni dopo l'allontanamento degli animali infetti. Poiché le profilassi di Stato si svolgono in un periodo prolungato nel corso del quale si possono rilevare animali positivi per BRC a più riprese, tali disinfezioni devono essere effettuate comunque prima dell'inizio del successivo intervento di profilassi.
 - "straordinaria": profonda sanificazione comprensiva di disinfezione con le modalità e i criteri stabiliti dall'allegato 1 d del DM dopo l'ultimo controllo sierologico negativo utile ai fini del ripopolamento (3° controllo o fine I prova qualificante).
- d) Una corretta procedura di pulizia e di disinfezione normalmente richiede (6) sei passaggi. Sebbene il processo sia simile per tutti i locali contaminati, le procedure devono essere adattate per affrontare i problemi specifici di ciascun locale. In alcune circostanze non sono necessari tutti e sei i passaggi dettagliati al capitolo 2 dell'allegato 1 d del DM.
- e) le procedure di disinfezione e i disinfettanti da utilizzare di preferenza, per la decontaminazione delle diverse strutture degli stabilimenti sono riportate al punto 3 dell'allegato 1 d del DM; in particolare:
1. Feci o deiezioni associate a lettiera, urine, liquami possono essere gestiti in 2 modi:
 - i. Stoccare sul campo o in platea, in un luogo inaccessibile agli animali, ricoprire con uno strato di letame o terra non infetti e attendere per almeno 6 mesi. Successivamente, interrare mediante aratura nei campi.
 - ii. In alternativa cospargere il letame con disinfettante, mantenere fresco per almeno 3 settimane e interrare mediante aratura nei campi.
- f) Rimane comunque vietato l'utilizzo del letame per le orticole.
- g) Il reimpiego dei pascoli dei quali hanno in precedenza usufruito animali infetti non può aver luogo prima di 4 mesi dall'allontanamento degli stessi animali. I Servizi Veterinari delle ASL dovranno fornire il



necessario supporto tecnico ai Comuni ove ricadano le zone di pascolo comune e agli Enti gestori dei pascoli stessi, nell'effettuare la stesura di un regolamento sull'accesso ai pascoli comuni che preveda opportuni periodi di vuoto sanitario, se necessario scaglionati nelle varie frazioni di pascolo, durante il quale l'accesso al pascolo è interdetto per consentire le operazioni di bonifica e disinfezione. Tali operazioni, dovranno essere effettuate nelle zone in cui il contatto tra animali è stato presumibilmente più intenso (ad esempio le zone di abbeverata).

- h) tenere chiusi i ricoveri e gli altri locali di stabulazione, impedendo l'accesso a persone estranee e assumendo tutti gli accorgimenti necessari per evitare l'accesso di animali di altre specie, incluse quelle sinantropiche e selvatiche;
- i) In caso di chiusura dello stabilimento per abbattimento totale o eliminazione di tutti i capi per altri motivi qualsiasi materiale di consumo (alimenti) dev'essere distrutto.

18.2.2 Ritiro e riacquisizione dello status

1. Per il ritiro dello status di indenne a ciascuno stabilimento, compresi i pascoli, per ciascuna malattia oggetto del presente programma, si fa riferimento alle specifiche condizioni riportate nell'allegato IV del regolamento delegato (UE) 2020/689 - PARTE I - CAPITOLO 1 - Sezione 4 e dell'allegato 1, parte A e B punto 5.4 e 4.4 del DM.

Relativamente all'applicazione delle deroghe previste nel suddetto regolamento, queste sono proposte dal servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio e autorizzate dall'autorità regionale, previo parere favorevole dell'OER competente per territorio.

Lo status di indenne degli stabilimenti siti in territori indenni e in aree non cluster di territori non indenni può essere ripristinato se i capi di età superiore a 12 mesi presenti al momento del campionamento sono risultati negativi a prove sierologiche (SAR + FdC) effettuate come segue:

i) **la prima prova qualificante** prevede tre controlli:

- il **I controllo** effettuati su bovini o su campioni prelevati da bovini non prima di 30 giorni dall'allontanamento dell'ultimo caso confermato e dell'ultimo animale risultato positivo a una prova immunologica. Gli animali positivi ad almeno una delle due prove sono da considerarsi infetti e, quindi, inviati alla macellazione con provvedimento di abbattimento.
- il **II controllo** effettuati su bovini o su campioni prelevati da bovini non prima di 30 giorni dal **I controllo** immunologico;
- il **III controllo** effettuati su bovini o su campioni prelevati da bovini non prima di 30 giorni dal **II controllo** immunologico;

ii) **la seconda prova qualificante** deve essere effettuata su bovini o su campioni prelevati da bovini non prima di sei mesi ed entro 12 mesi dal **III controllo della prima prova qualificante**;

Il ripopolamento e la fecondazione artificiale sono consentiti dopo il terzo controllo della **I prova qualificante** previa disinfezione straordinaria.

2. Nell'intervallo tra il 3° controllo della I prova qualificante e il prelievo per la riacquisizione della qualifica, sulla base dell'analisi del rischio già rilevata sul territorio, dopo almeno 60 gg dall'esito




favorevole alla prima prova qualificante (3 controlli consecutivi negativi) si procederà con i seguenti controlli che interesseranno le bovine e le bufale che abbiano partorito da meno di 30 gg:

- tamponi vaginali per esame PCR;
- campioni di latte su cui richiedere PCR.

Dopo ulteriori 60 gg si ripeterà tale schema.

3. Dalla I prova qualificante (3 o 5 controlli consecutivi negativi nelle aree cluster d'infezione) vengono registrate il n° di femmine gravide il cui parto sarebbe previsto entro la II prova qualificante al fine di controllare l'avvenuto conferimento di feti abortiti o vitelli nati e quindi l'adempimento dell'obbligo da parte dell'operatore.
4. Nel caso in cui, nel periodo compreso tra la I e la II prova qualificante, in occasione di una macellazione di un capo negativo alle prove diagnostiche venga rilevato un esame diretto positivo, al fine della riacquisizione dello status, dovrà essere effettuata una ulteriore prova qualificante, eseguita calcolando i trenta giorni dall'avvenuta macellazione del capo che ha dato esito positivo PCR.

RITIRO E RIACQUISIZIONE DELLO STATUS DI INDENNE DA BRC Reg. UE 2020/689



18.2.3 Procedure per il mantenimento dello status in territori indenni in caso di notifica di focolai

- 1) Per le procedure per il mantenimento dello status in territori indenni in caso di notifica di focolai riferirsi all'allegato 1 parte B capitolo 6 del DM.



- 2) Ai fini della notifica in SIMAN di sospetto e/o conferma di una delle malattie oggetto del programma, resta inteso l'obbligo di adempimento delle disposizioni previste dal decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 136, nonché all'allegato 1.c. del DM.



19. TUBERCOLOSI NELLA SPECIE BUFALINA E BOVINA

GESTIONE DELLO STATUS DELLO STABILIMENTO:

19.1 CONCESSIONE DELLO STATUS

1. Per la concessione dello status di indenne a ciascuno stabilimento, compresi i pascoli, per il complesso infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* MTBC (*Mycobacterium bovis*, *Mycobacterium tuberculosis* e *Mycobacterium caprae*), si fa riferimento alle specifiche condizioni riportate nell'allegato IV del regolamento delegato (UE) 2020/689 e all'allegato 2 Parte A e B paragrafo 5.1 e 4.1 del DM.
2. L'obbligo di concessione dello Status non si applica agli operatori degli stabilimenti in deroga individuati dall'art. 19 del Reg. Delegato (UE) 2020/689:
 - stabilimenti confinati;
 - stabilimenti in cui gli animali sono detenuti soltanto per operazioni di raccolta;
 - stabilimenti in cui gli animali sono detenuti soltanto a fini di esibizioni di animali;
 - circhi itineranti;

a condizioni che le pertinenti popolazioni animali interessate rispettino le prescrizioni generali di cui all'art. 18 paragrafo 1, lettera a del Reg. Delegato 2020/689.

19.1.1 *Concessione dello status – stabilimenti di nuova costituzione*

1. Qualora venga costituito un nuovo stabilimento, lo status di indennità può essere concesso applicando la deroga di cui all'allegato IV, Parte II, Capitolo 1, Sezione 1, punto 2, e lo status di indennità può essere concesso in seguito alla verifica dei requisiti di seguito riportati.
Gli animali devono provenire:
 - a) da stabilimenti indenni di Stato Membro o zona indenne, oppure
 - b) da stabilimenti indenni di zone non indenni, movimentati secondo le prescrizioni di cui all'allegato 2.b. del DM e se bovini di età superiore alle sei settimane risultati negativi ad una prova immunologica effettuata:
 - nei 30 giorni precedenti la loro introduzione nello stabilimento, oppure, se del caso:
 - nei 30 giorni successivi la loro introduzione, mantenendo questi capi in isolamento fino all'esito diagnostico.

19.2 MANTENIMENTO DELLO STATUS

19.2.1 *Stabilimenti indenni in territori non indenni*

Allegato 2 parte A punto 5.2 del DM:

1. Lo status di Indenne per uno stabilimento ha una durata di (12) dodici mesi dall'attribuzione. In mancanza di controllo per il mantenimento, alla scadenza dello status sarà richiesto al SV competente



per territorio, la validazione del DdA per le movimentazioni da vita. Lo status dello stabilimento deve essere sospeso.

2. Per il mantenimento dello Status di indenne a ciascun stabilimento per TBC, si fa riferimento alle specifiche condizioni riportate nell'allegato IV del Reg Delegato (UE) 2020/689.
3. Ai fini del mantenimento dello status di indenne dei pascoli viene considerato valido il controllo sui bovini di età superiore alle sei settimane effettuato nei 30 giorni precedenti la movimentazione verso il pascolo.
4. Ai fini dell'eventuale conseguimento dello Status di provincia/regione indenne, entro il 31 dicembre di ogni anno, i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio assicurano che tutti gli stabilimenti aperti sul proprio territorio di competenza abbiano uno status aggiornato. Lo status di indenne deve essere assegnato anche agli stabilimenti a capi zero.
5. Lo status "sconosciuto" si attribuisce solamente nel caso di capi inselvatichiti se attribuibili a uno stabilimento registrato.
6. Il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio comunica alla regione/provincia autonoma e al Ministero della Salute entro il 31 dicembre di ogni anno solare le motivazioni per cui non ha attribuito uno status sanitario a tutti gli stabilimenti.

19.2.2 Stabilimenti indenni in territori indenni

1. Per il mantenimento dello status di indenne a ciascuno stabilimento, compresi i pascoli, per ciascuna malattia oggetto del presente programma, si fa riferimento alle specifiche condizioni riportate nell'allegato IV del regolamento delegato (UE) 2020/689, in particolare nelle regioni indenni da più di due anni si applica quanto previsto dalla deroga di cui all'allegato IV, Parte II, Capitolo 1, Sezione 2 punto 2, lettere c) e d) e all'allegato 2 Parte B punto 4.2.

19.2.2.1 Controlli per il mantenimento dello status di territorio indenne da infezione da MTBC

Allegato 2 parte B punto 3.3.1 e 3.3.2 del DM.

Zone indenni da meno di due anni

1. Per i primi due anni dall'ottenimento dello status di territorio indenne su tutta la popolazione bovina, la Regione o Provincia Autonoma definisce un programma di sorveglianza che preveda:
 - a) un campione rappresentativo di tutti gli stabilimenti (ovvero stabilimenti ove si svolge l'attività di allevamento da riproduzione e da ingrasso, fornito alle ASSLL dall'OEV) che detengono bovini, tale da dimostrare, con un livello di confidenza del 95% a livello provinciale, che il tasso di incidenza negli stabilimenti per cui è stata confermata l'infezione nel corso dell'anno non supera lo 0,1%, e
 - b) che almeno il 99,8 % degli stabilimenti, pari ad almeno il 99,9 % della popolazione bovina, è indenne da infezione da MTBC al 31 dicembre.
2. Negli stabilimenti selezionati sono sottoposti a controllo per TBC tutti i bovini di età superiore alle 6 settimane,



3. Zone indenni da almeno due anni consecutivi

1. Fatto salvo il mantenimento del rispetto dei requisiti per l'ottenimento dello status di territorio indenne da malattia, a partire dal terzo anno dall'ottenimento dello status di indenne per TBC, su tutti gli stabilimenti che detengono bovini, la Regione o Provincia Autonoma definisce un programma che preveda:
 - a) la ricerca sistematica, tramite la sorveglianza ante e post mortem, di lesioni riconducibili all'infezione da MTBC in tutti i bovini macellati e opportune indagini sulle lesioni potenzialmente riconducibili all'infezione da MTBC.
 - b) una sorveglianza basata sui rischi, descritti nel paragrafo successivo, che permetta la rilevazione precoce di eventuali stabilimenti infetti da MTBC;
 - c) negli stabilimenti a rischio individuati, sono sottoposti a controllo diagnostico tutti i bovini di età superiore a 24 mesi. La Regione o Provincia Autonoma nell'ambito della propria programmazione può abbassare l'età diagnostica.
2. Tale programma deve dimostrare che al termine dell'anno i requisiti per il mantenimento dello status di indennità (il tasso di incidenza annua negli stabilimenti non supera lo 0,1% e almeno il 99,8% degli stabilimenti, pari ad almeno il 99,9% della popolazione bovina, è indenne da infezione da MTBC) sono rispettati.

I fattori di rischio minimi, da considerare nella propria analisi del rischio e programmazione, sono descritti negli allegati 1 e 2, parte B, paragrafo 3.3.1 e 3.3.2 del DM.

19.3 SORVEGLIANZA IN TERRITORI INDENNI E NON INDENNI

Allegato 2 parte B paragrafo 3.4 del DM:

- 1) Tutti i bovini macellati, compresi quelli provenienti dagli stabilimenti familiari, sono sottoposti a ispezione
- 2) ante e post mortem da parte di un veterinario ufficiale in attuazione dell'art. 12, comma 3, lettera b) del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627.
- 3) Il servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio, che riceve la segnalazione, svolge le indagini del caso sullo stabilimento di provenienza e, se del caso, estende le indagini allo stabilimento di origine. Ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, registra il sospetto in SIMAN e adotta i provvedimenti previsti dal caso.
- 4) L'IZS registra gli esiti delle prove di laboratorio in VETINFO.

19.4 GESTIONE CASI SOSPETTI E CONFERMATI

CONNESSIONE EPIDEMIOLOGICA

DM ALLEGATO 2, definizioni lettera m. (vedi definizione al punto 17 del presente programma).

19.4.1 Definizione di caso sospetto

Allegato 2 parte B punto 5.1 del DM.

1. Il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio classifica un animale o un gruppo di animali come un caso sospetto di infezione da MTBC, secondo quanto definito dall'art. 9, comma



1 del regolamento delegato (UE) 2020/689.

2. Pertanto, un caso è sospetto di TBC, quando sussiste una delle seguenti condizioni:

- a) gli esami clinici, post mortem o di laboratorio concludono che i segni clinici, le lesioni post mortem o i risultati istologici sono indicativi della presenza di tale malattia;
- b) i risultati ottenuti utilizzando un metodo diagnostico indicano la probabile presenza della malattia, in un campione prelevato (IGRA) o inoculato (IDTs), da un animale o da un gruppo di animali;
- c) è stata stabilita una connessione epidemiologica con un caso confermato;
- d) in linea generale, l'interpretazione delle prove di screening (IDTs/ IGRA), genera casi dubbi o sospetti la cui conferma è subordinata ad un'attenta valutazione tecnica.

In particolare: allegato 2.a del DM. Interpretazione dei risultati delle prove diagnostiche.

Caso dubbio:

Reazione dubbia alla prova (IDTs).

- aumento dello spessore della piega cutanea superiore a 2 mm e inferiore a 4 mm in assenza di segni clinici (edema diffuso o esteso, essudazione, necrosi, dolore o infiammazione dei dotti linfatici in quella regione o dei linfonodi).

L'IGRA non genera casi dubbi ma solo positivo, negativo o non conclusivo, in quest'ultimo caso è necessario ripetere il prelievo.

Nell'ipotesi di Reazione dubbia alla prova IDTs, si dovrà:

- a) Sospendere la qualifica, applicare tutte le misure dei casi sospetti;
- b) Refertare in SANAN il capo come "dubbio";
- c) Registrare in SIMAN il sospetto;
- d) Eseguire l'indagine epidemiologica al fine di evidenziare eventuali segni clinici o connessioni epidemiologiche; l'indagine epidemiologica, obbligatoria ai sensi dell'art. 21 del Reg. Del. (UE) 2020/689, va attivata già in fase di sospetto perché può fornire elementi utili alla conferma della presenza di infezione;
- e) L'animale dubbio, correttamente isolato verrà ricontrollato con IGRA, dopo 60 giorni dall'ultimo controllo di stalla.
- f) se la prova diagnostica (IGRA) risulta negativa lo stabilimento riacquisisce lo status di indenne, viceversa se risultano capi positivi, questi vengono macellati e si segue l'iter dei casi sospetti TBC.

Qualora la reazione positiva o dubbia si verifichi nell'ambito di un controllo effettuato in uno stabilimento con infezione confermata (focolaio) gli animali non negativi vanno classificati come casi confermati di infezione.

Eventuali casi non menzionati saranno valutati dai SSVV e dall'OERV.

Caso sospetto nel bovino:

- se si osservano segni clinici, oppure se si osserva un aumento di 4 mm o più nello spessore della piega della pelle nel sito di iniezione;
- se positivo all'IGRA.
- Presenza di lesioni anatomopatologiche in animali negativi provenienti da stabilimenti indenni;

Nell'ipotesi di CASO SOSPETTO, si dovrà:



- a) Sospendere la qualifica, applicare tutte le misure dei casi sospetti;
- b) Refertare in SANAN, “positivo”;
- c) Registrare in SIMAN il sospetto;
- d) Eseguire l’indagine epidemiologica al fine di evidenziare eventuali segni clinici o connessioni epidemiologiche; L’indagine epidemiologica, obbligatoria ai sensi dell’art. 21 del Reg. Del. (UE) 2020/689, va attivata già in fase di sospetto perché può fornire elementi utili alla conferma della presenza di infezione;
- e) Tutti gli animali dichiarati sospetti dall’Autorità competente devono essere sottoposti ad indagini per confermare o escludere l’infezione da MTBC. Dato che al momento non sono disponibili test diagnostici diretti intra vitam conformi alla normativa per la conferma di infezione da MTBC, la conferma deve avvenire attraverso la macellazione, entro 15 gg dal provvedimento di abbattimento, di uno o più capi sospetti sui quali saranno effettuate prove diagnostiche post mortem.
- f) Il servizio veterinario dell’azienda sanitaria locale competente per territorio, dopo minimo 42 giorni e massimo 60 giorni dall’abbattimento dell’ultimo capo sospetto d’infezione, conduce sull’intero effettivo indagini cliniche e diagnostiche di cui all’allegato 2.a del DM, ai fini del ripristino dello status;
- g) la presenza di lesioni anatomopatologiche e/o isolamento del MTBC conferma il focolaio, in caso contrario viene riacquisita qualifica.
- h) **Se il sospetto focolaio è legato a lesioni anatomopatologiche** in animali negativi provenienti da stabilimenti indenni (ex MOD 10/33):
 1. Effettuare ricontrollo di tutti i capi dello stabilimento di origine, immediatamente se la macellazione non è consequenziale alle profilassi o dopo 60 gg dall’ultimo intervento:
 - Se l’esito delle prove diagnostiche indirette (IDTs/IGRA) e dirette (PCR/BATTERIOLOGICO) è negativo lo stabilimento riacquisisce lo status di indenne;
 - Se l’esito delle prove diagnostiche indirette (IDTs/IGRA) è negativo e quello delle prove dirette (PCR/BATTERIOLOGICO) è positivo si conferma il focolaio;
 - Se l’esito delle prove diagnostiche indirette (IDTs/IGRA) è dubbio/positivo, si conferma il focolaio;

Caso sospetto nel Bufalino:

- se si osservano segni clinici, oppure se si osserva un aumento di 4 mm o più nello spessore della piega della pelle nel sito di iniezione;
- se positivo all’IGRA.

Nell’ipotesi di CASO SOSPETTO, si dovrà:


- a) Sospendere la qualifica;
- b) Refertare in SANAN, “positivo”;
- c) Registrare in SIMAN il sospetto;
- d) Eseguire l’indagine epidemiologica al fine di evidenziare eventuali segni clinici o connessioni epidemiologiche:
 1. Nel caso di presenza di correlazioni epidemiologiche e/o focolai confermati e/o sospetti nei tre anni antecedenti: abbattimento conoscitivo dei capi;
 2. se assenza di correlazioni epidemiologiche e mantenimento della qualifica di indenne da infezione nei tre anni antecedenti (ossia assenza di focolai confermati e/o sospetti nei tre anni




antecedenti) e se lo stabilimento ha la possibilità di effettuare un efficace isolamento dei capi sospetti, si procede ad una seconda prova di approfondimento diagnostico mediante test IGRA solo sui capi sospetti (verifica della presenza della zona di isolamento – se non vi è zona di isolamento adeguata invio capi al macello per abbattimento conoscitivo):

- *se esito negativo al gamma*: restituzione della qualifica e revoca del sospetto in SIMAN ad indagine epidemiologica conclusa;
- *se esito positivo al gamma*: i capi sono inviati alla macellazione per l'esecuzione delle prove dirette (anatomo patologico, batteriologico e PCR):

- o *se positività alle prove dirette*, si conferma il focolaio;
- o *se negatività all'esame anatomopatologico, e delle altre prove dirette*, il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, dopo 60 giorni dall'abbattimento dell'ultimo capo sospetto d'infezione, conduce sull'intero effettivo indagini cliniche e diagnostiche (IGRA), ai fini del ripristino dello status. Se le prove sono tutte negative viene revocato il sospetto in SIMAN e restituzione qualifica ad indagine epidemiologica conclusa. Gli stabilimenti che hanno avuto capi positivi, sia all'IDT che ad IGRA, ma senza positività alle prove dirette, l'anno successivo dovranno essere controllate due volte, con distanza tra un controllo e l'altro di sei mesi e il primo controllo dovrà essere effettuato con la prova gamma interferone.





L'utilizzo del gamma interferone è obbligatorio in tutti i casi di ex MOD 10-33 e in caso di movimentazioni, sia per i bovini che per i bufali.

19.4.2 Misure negli stabilimenti con casi sospetti

Allegato 2 parte A e B punto 6.1 e 5.2 del DM.

- 1) Il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, se sospetta la presenza di uno o più casi di TBC, entro due giorni lavorativi dalla rilevazione del sospetto avvia le seguenti attività:
 - a) inserisce il sospetto su SIMAN, compila tutti i campi previsti e inserisce nelle note il motivo di apertura del sospetto;
 - b) conduce sull'intero effettivo indagini cliniche e diagnostiche di cui all'allegato 2.a del DM, disponendo la macellazione dei casi sospetti anche ai fini del ripristino dello status;
 - c) avvia l'indagine epidemiologica, secondo quanto specificato nell'allegato 2.c. del DM, e carica in SIMAN tutta la documentazione relativa al sospetto focolaio compresi gli esiti delle indagini di laboratorio);
 - d) verifica che tutti gli animali presenti siano correttamente identificati e registrati in BDN ed effettua il censimento per specie e categoria di tutti gli animali esistenti nello stabilimento ai fini dell'eventuale indennizzo; e
 - e) sospende lo status di indenne da malattia dello stabilimento in cui si è verificato il caso sospetto fino alla conclusione delle ulteriori indagini e dell'indagine epidemiologica, e comunque non oltre i 5 mesi dall'aggiornamento dello status sul portale VETINFO.
 - f) La sospensione della qualifica deve essere immediatamente comunicata per iscritto al Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e Produzione Zootecniche (IAPZ) competente, che



provvede ad attivare tutte le procedure affinché il latte eventualmente prodotto nello stabilimento venga sottoposto a procedimento di pastorizzazione.

- a) In attesa degli esiti delle indagini di laboratorio e dell'indagine epidemiologica di cui al paragrafo 1, il servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio:
- a) vieta i movimenti di animali delle specie suscettibili in uscita dallo stabilimento, a meno che non ne abbia autorizzato la macellazione in un macello designato;
 - b) dispone l'isolamento dei casi sospetti, qualora la macellazione non sia stata ancora effettuata, nello stabilimento e provvede affinché l'operatore applichi le misure di biosicurezza previste per evitare la diffusione della malattia;
 - c) vieta l'introduzione nello stabilimento di animali delle specie suscettibili;
 - d) ai sensi dell'allegato III del regolamento (CE) 2004/853, dispone che la mungitura degli animali sospetti sia effettuata separatamente e comunque dopo la mungitura dei soggetti sani, seguita da accurato lavaggio, pulizia e disinfezione delle attrezzature e dei locali adibiti alla mungitura;
 - e) ai sensi dell'allegato III del regolamento (CE) 2004/853, dispone l'impiego del colostro e del latte degli animali sospetti, qualora non venga distrutto, unicamente per l'alimentazione animale, previo trattamento di risanamento nell'ambito dello stesso stabilimento. L'utilizzo del colostro non risanato per l'alimentazione dei capi giovani è permesso solo se esso deriva da capi dello stabilimento risultati negativi alle prove diagnostiche;
 - f) la rimozione dallo stabilimento del latte di animali sani appartenenti a stabilimenti sospesi in contenitori separati e identificati con appositi contrassegni, e il suo utilizzo esclusivamente per la fabbricazione di latte trattato termicamente o di prodotti a base di latte, dopo essere stato sottoposto ad un idoneo trattamento termico da effettuarsi sotto il controllo delle autorità competenti. Detto latte può essere risanato direttamente nello stabilimento di produzione, a condizione che l'azienda stessa sia in possesso di specifico impianto per il risanamento del latte autorizzato dalla ASL e sotto il costante controllo del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio. Il servizio veterinario competente sullo stabilimento infetto per la sanità, entro 24 ore dalla conferma, informa sia il servizio veterinario competente sullo stesso stabilimento per le produzioni zootecniche, sia il servizio veterinario competente sullo stabilimento di destino del latte per il controllo degli alimenti, circa la conferma del focolaio e la necessità di attuare tutte le misure previste per l'uso del latte derivante dagli animali sani;
 - g) verifica e coordina le azioni previste dal piano approvato di autocontrollo dello stabilimento, ai fini di conseguire tutti gli elementi utili, anche pregressi, alle indagini necessarie per escludere o per confermare l'infezione.
- 2) Il servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio mantiene in vigore le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 fino a quando la presenza della malattia non sia stata esclusa o confermata.
- 3) Il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio estende le suddette misure ad:
- altre specie animali suscettibili all'infezione detenute nello stabilimento, se lo ritiene necessario;
 - altri stabilimenti aventi una connessione epidemiologica con lo stabilimento in cui si è verificato il caso sospetto.



- 4) BOVINI - L'IGRA potrebbe essere utilizzata nei casi in cui si sospetta un deficit di risposta alla prova tubercolinica o si voglia aumentare la sensibilità della procedura diagnostica, sentito il parere dell'IZSM. Può essere eseguita in parallelo con la prova tubercolinica effettuando il prelievo di sangue il giorno stesso della inoculazione. L'IGRA in parallelo e potrebbe essere indicato nelle seguenti situazioni sentito l'IZSM:
- a) Operazioni di risanamento in stabilimenti con casi di infezione da MTBC confermata (in prima entrata);
 - b) Indagini in stabilimenti indenni in seguito al riscontro di lesioni anatomo-patologiche sospette al macello (Mod. 10/33);
 - c) Controlli per il mantenimento dello status di indennità di allevamenti all'aperto o estensivi;
 - d) Controlli pre-movimentazione di allevamenti transumanti da province non indenni verso province con status di indenne da infezione.

19.4.3 Macellazione di capi sospetti o di capi provenienti da stabilimenti con casi di infezione confermata o da cluster di TBC

Allegato 2 parte A e B punto 4.5 e 3.8 del DM.

- 1) L'invio alla macellazione di animali sospetti o di animali provenienti da focolai confermati o nei casi di abbattimento coatto, accompagnati dal documento di accompagnamento degli animali riportante la dicitura "*animale sospetto d'infezione/ confermato, oggetto di provvedimento di abbattimento proveniente da stabilimento con qualifica sospesa/revocata per TBC*", rilasciato dal Veterinario Ufficiale. Il Servizio Veterinario competente per il macello deve essere avvisato almeno 48 ore prima dell'arrivo di tali capi e deve eseguire gli adempimenti previsti, con particolare riguardo al prelievo di campioni per gli approfondimenti diagnostici del caso da inviare al laboratorio accompagnati dal previsto modello (procedura AO5 consultabile in GISA), in collaborazione con personale dell'IZSM e, qualora necessario, del Centro di Referenza Nazionale per la tubercolosi.
- 2) In caso di movimentazione extra regionale, la richiesta di nulla osta deve essere presentata per il tramite della Regione di provenienza alla Regione competente sullo stabilimento di macellazione, che provvede a rilasciare nulla osta sentito il servizio veterinario competente e informando per conoscenza il Ministero della Salute.
- 3) In caso di macellazione di caso sospetto, il campionamento per la conferma di laboratorio, eseguito secondo le indicazioni dell'allegato 2.a del DM, è obbligatorio, mentre in caso di macellazione di capo proveniente da focolaio confermato si esegue il campionamento solo se richiesto dal servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio sullo stabilimento di provenienza.
- 4) In ogni caso il trasportatore deve eseguire il trasporto diretto, evitando stalle di transito, esclusivamente degli animali destinati al macello.
- 5) In applicazione al regolamento (UE) 2019/627, che stabilisce le modalità pratiche per il controllo ufficiale sui prodotti di origine animale, il servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio sullo stabilimento di macellazione vigila sulle partite provenienti dagli stabilimenti con casi sospetti o confermati per TBC, affinché:
 - a) i ritmi di macellazione siano adeguati alle esigenze ispettive del caso, in modo da rafforzare le risorse del personale addetto, ottimizzare le misure di protezione individuale, nonché garantire procedure di lavaggio e disinfezione dei locali e delle attrezzature a fine macellazione;



- b) i mezzi di trasporto, le attrezzature utilizzate per lo scarico e le aree di sosta degli animali siano accuratamente pulite e disinfettate sotto controllo ufficiale;
- c) nel caso di riscontro di lesioni tubercolari gli organi o le carcasse, se del caso, siano trattati come materiali di categoria 2, in accordo all'art. 9 del regolamento (CE) 2009/1069 e s.m.i.

19.4.4 *Sospensione e riacquisizione dello status di indenne da TBC*

Allegato 2 parte A e B punto 5.3 e 4.3 del DM.

- 1) Per la sospensione e il ripristino dello status di indenne a ciascuno stabilimento per TBC, si fa riferimento alle specifiche condizioni riportate nell'allegato IV del regolamento delegato (UE) 2020/689.
- 2) Oltre ai casi previsti dalla normativa vigente, il servizio veterinario sospende lo status di indenne nei casi di mancato rispetto della periodicità dei controlli, mancata cooperazione con il servizio veterinario nell'esecuzione dei programmi di profilassi nazionali, introduzione di animali da stabilimenti con status non indenne, introduzione animali da stabilimenti con status indenne, ma senza i controlli pre-moving, qualora previsti o introduzione di materiale germinale da stabilimenti non indenni da TBC.
- 3) La durata massima del periodo di sospensione dello status di indenne è fissata in 5 mesi, a partire dalla data di registrazione della sospensione dello status nel portale VETINFO.
- 4) Trascorso questo periodo, il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, se non ricorrono le condizioni per il ripristino dello status di indennità, **revoca il sospetto, ritira la qualifica dello stabilimento** e procede all'effettuazione delle prove qualificanti per una nuova concessione dello status allo stabilimento.
- 5) in caso di assenza di lesioni anatomopatologiche, PCR e batteriologico negativo, lo status di stabilimento indenne da TBC viene riacquisito qualora:
 - il controllo successivo effettuato con IDTs/igra su tutti capi presenti nello stabilimento, di età superiore alle sei settimane, effettuato a distanza di 60 giorni dall'ultima prova IDTs e/o IGRA, dia esito negativo;
 - l'indagine epidemiologica è stata conclusa con esito favorevole (assenza di correlazione epidemiologica con stabilimento focolaio in un lasso di tempo compatibile con la diffusione di una malattia ad andamento cronico, ovvero almeno di 24 mesi e previa valutazione epidemiologica).
- 6) La prova del IGRA per la restituzione della qualifica deve essere preferita negli stabilimenti bufalini e se insistenti al di fuori delle zone cluster.
- 7) L'utilizzo della prova IGRA dovrà essere valutato e concordato con il laboratorio.

19.5 **OBBLIGHI DEL VETERINARIO ADDETTO ALL'ISPEZIONE DELLE CARNI:**

1. In caso di riscontro di lesioni anatomopatologiche all'ispezione delle carni di capi negativi provenienti da stabilimenti indenni:
 - inviare il mod.10/33 al più presto, e comunque non oltre 8 giorni dalla avvenuta macellazione,
 - all' OEVR e all'A.S.L. competente per l'allevamento di provenienza degli animali;



- inoltrare all'IZSM, i campioni di tessuto (organi e linfonodi) prelevati, utilizzando il previsto modello di accompagnamento campioni (procedura AO5), per l'effettuazione delle previste analisi di laboratorio per l'isolamento;
 - In caso di riscontro di lesioni anatomopatologiche all'ispezione delle carni di capi sospetti/confermati provenienti da stabilimenti con qualifica sanitaria sospesa/revocata:
 - inviare l'ex mod.9/33 al più presto, e comunque non oltre 8 giorni dalla avvenuta macellazione,
 - all' OEVR e all'A.S.L. competente per l'allevamento di provenienza degli animali;
 - inoltrare all'IZSM, i campioni di tessuto (organi e linfonodi) prelevati, utilizzando il previsto modello di accompagnamento campioni (procedura AO5), per l'effettuazione delle previste analisi di laboratorio;
2. Inoltre, è tenuto all'inserimento obbligatorio in GISA delle lesioni riscontrate per singolo capo provenienti da stabilimenti indenni e non indenni.
 3. Le sezioni provinciali dell'IZSM, all'atto dell'accettazione e nel corso degli esami di laboratorio, verificano:
 - che le matrici prelevate siano idonee;
 - che la modulistica sia correttamente compilata;
 4. Al riguardo le sezioni provinciali comunicano all'OEVR tutti i casi di carenze di conformità dei campioni pervenuti dai macelli, specificandone la tipologia e lo stabilimento di provenienza;
 5. Gli esami di laboratorio saranno effettuati, dal ricevimento del campione, con la massima urgenza: 5 giorni per l'IGRA, 3 settimane o 15 gg lavorativi per la PCR, 90 giorni per l'esame batteriologico.

19.6 DEFINIZIONE DI CASO CONFERMATO

Allegato 2 parte B punto 5.3 del DM.

1. Il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio classifica un animale o un gruppo di animali come un caso confermato di infezione da MTBC, secondo quanto definito dall'art. 9, comma 2 del regolamento delegato (UE) 2020/689.
2. La presenza di MTBC nello stabilimento è confermata, se almeno in un caso si verifica:
 - a) isolamento di *M. bovis*, *M. tuberculosis* o *M. caprae*. Tutti i Micobatteri isolati devono essere inviati per la tipizzazione al CNR presso IZS Lombardia ed Emilia-Romagna oppure
 - b) presenza di segni clinici (dispnea, emottisi, cachessia, lesioni tubercolari) compatibili con la malattia o correlazioni epidemiologiche con casi sospetti o confermati di tubercolosi e positività alla PCR; oppure
 - c) presenza di segni clinici (dispnea, emottisi, cachessia, lesioni tubercolari) compatibili con la malattia o correlazioni epidemiologiche con casi sospetti o confermati di tubercolosi e positività alle prove diagnostiche indirette (prove tubercoliniche o IGRA).
 - d) In tali casi la qualifica di stabilimento indenne è ritirata fino alla conclusione delle operazioni eradicazione.
3. Il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio:
 - a) al fine della conferma di un caso positivo, effettua una valutazione complessiva di tutte le indicazioni



derivanti dall'esito delle indagini epidemiologiche e di laboratorio, svolte dallo stesso servizio veterinario in collaborazione con gli altri soggetti coinvolti (OER, IZS, CNR/LNR, CNS, COVEPI);

- b) prima della conferma di un caso positivo, si assicura che sui sistemi informativi siano presenti tutti i dati richiesti e, in particolare, che su SIMAN siano stati caricati i referti delle indagini relative alla conferma e siano compilati tutti i campi, compreso quello delle conclusioni con l'indicazione della possibile causa di insorgenza del caso.
- c) In definitiva, ad eccezione dell'isolamento, un caso sospetto viene classificato come caso confermato di tubercolosi, allorquando si realizzano le combinazioni così come illustrate nella tabella che segue, che riassume i casi confermati di Tubercolosi, secondo le previsioni di cui all'art. 9 del più volte citato Reg (UE) 2020/689:

CASO CONFERMATO						
			PROVE DIAGNOSTICHE DIRETTE		PROVE DIAGNOSTICHE INDIRETTE	
ART. 9 REG.(UE) 2020/689	CONNESSIONE EPIDEMIOLOGICA CON UN CASO SOSPETTO O CONFERMATO A)*	SEGNI CLINICI COMPATIBILI B)	(PCR)	PROVA COLTURALE	IDTS SINGOLO COMPARATIVA	IGRA
Paragrafo 2, lett. a)				Isolamento <i>M. bovis</i> / <i>M. caprae</i>		
				Isolamento <i>M. bovis</i> / <i>M. caprae</i>	Positiva o Dubbia	
				Isolamento <i>M. bovis</i> / <i>M. caprae</i>		Positiva
Paragrafo 2, lett. b)	Presenza		Positiva			
	Presenza			Isolamento <i>M. bovis</i> / <i>M. caprae</i>		
Paragrafo 2, lett. b)		Presenza	Positiva			
		Presenza		Isolamento <i>M. bovis</i> / <i>M. caprae</i>		
Paragrafo 2, lett. c)	Presenza				Positiva	
Paragrafo 2, lett. c)		Presenza			Positiva o Dubbia	
Paragrafo 2, lett. c)	Presenza					Positiva
Paragrafo 2, lett. c)		Presenza				Positiva

*Il collegamento epidemiologico deve essere documentato nell'indagine Epidemiologica (allegato 2c del DM) e supportato dall'esito di prove diagnostiche.

Al contrario, una sola delle condizioni sopra richiamate, ivi compresa la positività alle prove diagnostiche dirette fornisce all'autorità competente la possibilità di classificare un animale o un gruppo di animali come caso sospetto, ad eccezione, si ribadisce, dell'isolamento colturale.



19.6.1 Misure negli stabilimenti con casi confermati

Allegato 2 parte A e B paragrafo 6.1 e 5.4.1 del DM.

19.6.1.1 Misure previste per gli animali e gli allevamenti infetti

Negli stabilimenti dichiarati infetti per la presenza di casi confermati di MTBC, ai sensi del presente programma, il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio adotta le seguenti disposizioni:

- a) entro due giorni lavorativi dalla conferma di infezione, ritira lo status di stabilimento indenne sul portale VETINFO e contemporaneamente assegna lo status di stabilimento non indenne, avvia in SIMAN l'indagine epidemiologica secondo quanto previsto nell'allegato 2.c. del DM;
- b) nelle indagini, acquisisce ulteriori risultanze relative a esami clinici e/o anatomo-patologici e/o esiti delle prove ufficiali e di autocontrollo e/o accertamenti microbiologici e/o rintracci e inserisce le risultanze nel portale VETINFO (SIMAN), avvalendosi della collaborazione dell'OER, ove presente, o dell'IZS competente per territorio, al fine di individuare strategie per il contenimento dell'infezione e la rapida estinzione del focolaio e di determinarne le cause dell'insorgenza;
- c) conclude l'indagine epidemiologica entro 60 giorni, indicando la possibile origine dell'infezione, come riportato nell'allegato 2.c.;
- d) qualora i casi confermati di TBC, abbiano avuto contatti con soggetti di altri stabilimenti, inclusi la transumanza, il pascolo, la monticazione e l'alpeggio, considera tali stabilimenti sospetti di infezione e li sottopone alle prove diagnostiche ufficiali di cui all'allegato 2.a.;
- e) provvede ad identificare mediante bolo endoruminale gli animali presenti negli stabilimenti ove si svolge l'attività di allevamento con casi confermati di TBC, entro due giorni dalla notifica ufficiale all'operatore del focolaio, fatta eccezione per gli animali già identificati elettronicamente;
- f) l'identificazione nei sistemi informativi degli animali sotto-età, nati da madri infette, in modo da poter essere tracciati.
- g) i vitelli di ambo i sessi nati da madri positive devono essere immediatamente identificati mediante bolo endoruminale, prelevati per il deposito in Banca Genetica e allevati in condizione di isolamento. È vietata la loro utilizzazione per la riproduzione e lo spostamento dallo stabilimento tranne che per l'invio diretto al macello. Al raggiungimento della età diagnostica, essi devono essere sottoposti alle opportune prove ufficiali al fine di escludere l'eventuale trasmissione della malattia. In ogni caso, questi animali non devono essere utilizzati per la riproduzione ma destinati esclusivamente alla macellazione.
- h) ogni necessaria precauzione per l'incolumità delle persone per evitare la trasmissione della malattia all'uomo, inclusa l'adozione di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI);
- i) comunica il caso al servizio di igiene e sanità pubblica dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente.
- j) contestualmente notifica il ritiro dello status di indenne all'operatore e dispone le seguenti misure sanitarie:
 1. isolamento in appositi reparti che garantiscano la reale separazione degli animali positivi dal resto della mandria;
 2. gli animali positivi dovranno essere macellati prima possibile e comunque entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notifica del dispositivo di abbattimento, salve diverse disposizioni



più restrittive impartite dai SSVV;

3. Qualora non venga rispettato il termine prescritto, il Servizio Veterinario competente propone al Direttore Generale della ASL, o suo delegato, l'adozione di apposita ordinanza di abbattimento coattivo nel termine di 15 giorni, da attuarsi eventualmente con l'ausilio della forza pubblica e con sospensione delle procedure di indennizzo. Per comprovate difficoltà di carattere logistico o commerciale, il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio può prorogare il termine per l'abbattimento totale fino a un massimo di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento, posto che ciò non costituisca un rischio per la salute pubblica. Gli animali infetti sono avviati direttamente allo stabilimento di macellazione in vincolo sanitario, in automezzi piombati a cura del Servizio Veterinario;
4. In assenza di una adeguata zona di isolamento, utile a garantire un'efficace separazione dei capi oggetto del provvedimento di abbattimento dal restante corpo dello stabilimento in cui stabulano gli animali, la macellazione dovrà avvenire il prima possibile e comunque non oltre 48 ore dalla notifica del Dispositivo sanitario; quest'ultimo dovrà avvenire entro 24 ore dalla refertazione da parte del laboratorio ufficiale. Dopo l'allontanamento dei capi positivi, il Servizio veterinario prescrive l'immediata creazione di una adeguata ed efficace zona di isolamento per i capi che dovessero risultare positivi ai successivi ricontrolli. In caso di inadempienza di quanto prescritto, si valuta il ricorso all'abbattimento totale;
5. il divieto di qualsiasi movimento da e per lo stabilimento infetto, salvo autorizzazione per l'uscita di animali destinati all'immediata macellazione, da effettuarsi sotto controllo veterinario;
6. registrare in VETINFO i modelli Attestato di macellazione (ex 9/33) e gli Allegati 1 al Reg. UE 2019/627 elettronici relativi alle lesioni riferibili alle malattie oggetto della sorveglianza, l'attestato di avvenuta macellazione degli animali deve essere inviato al Servizio Veterinario competente sullo stabilimento di provenienza a cura del Servizio Veterinario competente sullo stabilimento di macellazione e qualora la funzionalità non dovesse essere disponibile, comunque inviarli al Servizio veterinario al più presto, e comunque non oltre 8 giorni dalla avvenuta macellazione, all' OEVR e all'A.S.L. competente per l'allevamento di provenienza degli animali;
7. il divieto di monta naturale e il divieto di effettuare la fecondazione artificiale, eccetto nei casi particolari di focolai di tubercolosi riscontrati in aziende bufaline. Pertanto, viste le importanti ripercussioni economiche sugli allevamenti bufalini a causa della loro diversa riproduzione (stagionalità), da parte del CRN TB nulla osta, per i soli allevamenti che detengono **bovini della specie Bubalus bubalis**, a permettere la FA nel rispetto delle sottoindicate misure igienicosanitarie:
 - nel caso di fecondatore laico esterno allo stabilimento: ridurre il periodo di divieto della FA dal giorno della conferma fino al secondo controllo negativo della I prova qualificante;
 - nel caso di fecondatore laico interno allo stabilimento: eliminare il divieto di FA.

In tutte e due i casi la FA deve avvenire previa firma del consenso informato da parte dell'operatore.

(Nota Ministeriale prot. n. 0023136 del 4/08/2025 in riscontro al quesito della Regione Campania nota prot. n. 0386066 del 6/08/2024);

8. la mungitura separata degli animali infetti e/o sospetti deve avvenire dopo la mungitura dei soggetti sani, seguita da accurato lavaggio, pulizia e disinfezione delle attrezzature e dei locali adibiti alla mungitura con le modalità previste dall'allegato 2.d;



9. l'utilizzo del colostro e del latte degli animali infetti prima dell'abbattimento, qualora non venga distrutto, unicamente per l'alimentazione animale, previo trattamento di risanamento nell'ambito dello stesso stabilimento. L'utilizzo del colostro non risanato per l'alimentazione dei capi giovani è permesso solo se esso deriva da capi dello stabilimento risultati negativi alle prove diagnostiche.
10. la rimozione dallo stabilimento del latte di animali sani appartenenti a stabilimenti infetti in contenitori separati e identificati con appositi contrassegni, e il suo utilizzo esclusivamente per la produzione di latte alimentare trattato termicamente o di prodotti a base di latte, dopo essere stato sottoposto ad un idoneo trattamento termico da effettuarsi sotto il controllo delle autorità competenti. Detto latte può essere risanato direttamente nello stabilimento di produzione, a condizione che l'azienda stessa sia in possesso di specifico impianto autorizzato dalla ASL per il risanamento del latte e sotto il costante controllo del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio. Il servizio veterinario competente sullo stabilimento infetto per la sanità, entro 24 ore dalla conferma, informa sia il servizio veterinario competente sullo stesso stabilimento per le produzioni zootecniche, sia il servizio veterinario competente sullo stabilimento di destino del latte per il controllo degli alimenti, circa la conferma del focolaio e la necessità di attuare tutte le misure previste per l'uso del latte derivante dagli animali sani;
11. aggiornamento della piattaforma del Sistema di Tracciabilità della filiera bufalina, nei tempi previsti, delle produzioni di latte giornaliera, con indicazione delle quantità di latte smaltito o utilizzato nello stabilimento prodotto da animali dichiarati in mungitura;
12. preventiva comunicazione al competente Servizio Veterinario IAPZ di ogni variazione riguardo allo stabilimento di trasformazione cui viene conferito il latte degli animali sieronegativi;
13. successivamente all'invio al macello dell'ultimo capo infetto provvedere alle operazioni preliminari di pulizia lavaggio e detersione delle strutture disinfettabili ed entro e non oltre sette giorni concordare con il Servizio Veterinario IAPZ l'intervento di disinfezione che dovrà avvenire sotto controllo ufficiale, con l'impiego dei presidi adeguati lasciati agire nelle condizioni e per i tempi prescritti e per il quale sarà rilasciata relativa certificazione allegato 2.d);
14. verifica della possibilità e dei tempi di stoccaggio dei reflui sin dall'apertura del focolaio al fine della valutazione preventiva del tempo massimo di vita del focolaio sul territorio;
15. Negli stabilimenti misti è obbligatorio il controllo delle altre specie recettive presenti nello stesso codice aziendale (bovini, ovini e caprini). Qualora i casi confermati di TBC, abbiano avuto contatti con soggetti di altri stabilimenti, inclusi la transumanza, il pascolo, la monticazione e l'alpeggio, la ASL competente dispone che tali stabilimenti siano considerati tutti sospetti di infezione e siano sottoposti alle prove diagnostiche ufficiali di cui all'allegato 2.a.;
16. La riacquisizione dello status di indenne avviene secondo le modalità e le tempistiche previste per ciascuna malattia dall'allegato IV del regolamento delegato (UE) 2020/689. L'estinzione del focolaio e delle relative misure restrittive avverrà al momento della riacquisizione dello status di indenne.

19.6.1.2 Ulteriori misure: pulizia e disinfezione

(Allegato 2 d del DM.)

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento delegato (UE) 2020/689, negli stabilimenti con infezione confermata, dopo l'allontanamento degli animali infetti, il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per



territorio prescrive agli operatori la pulizia e la disinfezione o, se del caso, lo smaltimento sicuro di:

- a) tutte le parti degli stabilimenti che potrebbero essere state contaminate dopo l'allontanamento dei casi confermati e sospetti e prima del ripopolamento;
- b) mangimi, materiali, sostanze, attrezzature utilizzate a fini di allevamento, attrezzature medico-veterinarie e attrezzature utilizzate a fini di produzione (caseificio, macelleria aziendale, impianto di biogas, ecc.) che potrebbero essere stati contaminati. A tal fine si dispone la ricostruzione della tracciabilità della trasformazione o dello smaltimento dei prodotti che possono comportare un rischio di diffusione della malattia o incidere sulla salute umana;
- c) dispositivi di sicurezza e indumenti impiegati dagli operatori/visitatori;
- d) tutti i mezzi di trasporto, i contenitori e le attrezzature dopo il trasporto di animali o prodotti da stabilimenti infetti;
- e) e aree di carico degli animali dopo ogni uso.

Ai sensi dell'art. 28 del regolamento delegato (UE) 2020/689 la paglia, i mangimi o altri materiali e sostanze venuti a contatto con un caso confermato o con materiale contaminato siano raccolti e smaltiti quanto prima o, in seguito a un'adeguata valutazione dei rischi, siano immagazzinati e trasformati al fine di ridurre a un livello accettabile il rischio di diffusione della malattia.

Ulteriori disposizioni:

1. Il servizio veterinario della azienda sanitaria locale competente per territorio approva il protocollo per la pulizia e la disinfezione degli stabilimenti infetti o che ricevono gli animali e vigilare sulla corretta applicazione dello stesso ai sensi dell'art. 30 del regolamento delegato (UE) 2020/689;
2. l'operatore deve effettuare sotto la propria responsabilità una profonda pulizia e disinfezione dello stabilimento, dei ricoveri e degli altri locali di stabulazione, nonché di tutti i contenitori, delle attrezzature e degli utensili usati per gli animali, compresi i mezzi di trasporto secondo le modalità e i criteri stabiliti dal DM All. 2 d (TBC), per il quale sarà rilasciata relativa certificazione.
3. Per motivi procedurali le disinfezioni vengono classificate:
4. "ordinarie": debbono essere effettuate entro 7 giorni dopo l'allontanamento degli animali infetti. Poiché le profilassi di Stato si svolgono in un periodo prolungato nel corso del quale si possono rilevare animali positivi per MTBC a più riprese, tali disinfezioni devono essere effettuate comunque prima dell'inizio del successivo intervento di profilassi.
5. "straordinaria": profonda sanificazione comprensiva di disinfezione con le modalità e i criteri stabiliti dall'allegato 2 d del DM dopo l'ultimo controllo negativo utile ai fini del ripopolamento (**3° controllo della I prova qualificante** in caso di riaccreditamento **senza** deroga/ **a chiusura focolaio e riacquisizione status** indenne se **con** deroga al Reg. (UE) 2020/689) con supervisione del Servizio Veterinario IAPZ.
6. Una corretta procedura di pulizia e di disinfezione normalmente richiede sei passaggi. Sebbene il processo sia simile per tutti i locali contaminati, le procedure devono essere adattate per affrontare i problemi specifici di ciascun locale. In alcune circostanze non sono necessari tutti e sei i passaggi dettagliati al capitolo 1 dell'allegato 2 d del DM.
7. le procedure di disinfezione e i disinfettanti da utilizzare di preferenza, per la decontaminazione delle diverse strutture degli stabilimenti sono riportate al paragrafo 1.5 dell'allegato 2 d del DM; in particolare:
 - Feci o deiezioni associate a lettiera, urine, liquami possono essere gestiti in 2 modi:
 1. Stoccare le feci o deiezioni sul campo o in platea, e il letame proveniente dai ricoveri o



da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali in un luogo inaccessibile agli animali; ricoprire con uno strato di letame o terra non infetti, attendere per almeno 6-10 mesi e successivamente, interrare mediante aratura nei campi.

2. cospargere il letame di NaOH 2% o KOH 2%, mantenere fresco per almeno 30 giorni ed interrare mediante aratura nei campi.
- Il Servizio Veterinario della ASL competente può, sulla base di una valutazione dei rischi, considerare contaminato un pascolo e vietarne l'uso per gli animali detenuti aventi uno stato sanitario superiore a quello della popolazione animale interessata o, se del caso, delle popolazioni animali aggiuntive (ovini, caprini, suini) per un periodo di tempo sufficiente a considerare trascurabile il rischio di persistenza dell'agente patogeno (almeno un'estate). Considerare se applicare lo stesso trattamento previsto per i paddock in terra per le aree del pascolo che favoriscono le aggregazioni di animali come sorgenti d'acqua, pozze di abbeverata, aree in cui viene somministrato sale, zone d'ombra, ecc.).
8. tenere chiusi i ricoveri e gli altri locali di stabulazione, impedendo l'accesso a persone estranee e assumendo tutti gli accorgimenti necessari per evitare l'accesso di animali di altre specie, incluse quelle sinantropiche e selvatiche;
9. In caso di chiusura dello stabilimento per abbattimento totale o eliminazione di tutti i capi per altri motivi qualsiasi materiale di consumo (alimenti) dev'essere distrutto.
10. Se la sede d'insorgenza del focolaio è il pascolo, il Servizio Veterinario della ASL competente può, sulla base di una valutazione del rischio, considerare infetto un pascolo e vietarne l'uso per gli animali detenuti aventi uno stato sanitario superiore a quello della popolazione animale interessata o, se del caso, delle popolazioni animali aggiuntive (ovini, caprini, suini) per un periodo di tempo sufficiente a considerare trascurabile il rischio di persistenza dell'agente patogeno (almeno un'estate). Considerare se applicare lo stesso trattamento previsto per i paddock in terra per le aree del pascolo che favoriscono le aggregazioni di animali come sorgenti d'acqua, pozze di abbeverata, aree in cui viene somministrato sale, zone d'ombra, ecc.).

19.6.2 Ritiro e riacquisizione

Allegato 2 parte A e B paragrafo 5.4 e 4.4 del DM.

1. Per il ritiro e la riacquisizione dello status di indenne a ciascuno stabilimento per ciascuna malattia oggetto del presente programma, si fa riferimento alle specifiche condizioni riportate nell'allegato IV del regolamento delegato (UE) 2020/689. Relativamente all'applicazione delle deroghe previste nello stesso allegato, queste sono proposte dal servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio e autorizzate dal responsabile dei servizi veterinari regionali, previo parere favorevole dell'OER competente per territorio. In caso di concessione di deroghe, la regione informa il Ministero della Salute.
2. Negli stabilimenti dichiarati infetti per la presenza di casi confermati di TBC (vedi schema annesso al punto 18.6), ai sensi del presente programma, il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio entro due giorni lavorativi dalla conferma di infezione, ritira lo status di stabilimento indenne sul portale VETINFO e contemporaneamente assegna lo status di stabilimento non indenne.
3. La qualifica sanitaria ritirata viene ripristinata quando:
 - sono state effettuate le disinfezioni previste all'allegato 2d del DM;



- tutti i capi di età superiore a sei settimane presenti nello stabilimento al momento dell'esecuzione delle prove sono risultati negativi a due prove immunologiche **qualificanti**, eseguite preferibilmente con gamma Interferone, effettuate secondo il Reg 2020/689 All IV parte II capitolo 1, sezione 1 punto 1, lettera b nel modo in cui segue:

i) **la prima prova qualificante** prevede tre controlli:


- il **I controllo** effettuati su bovini o su campioni prelevati da bovini non prima di 60 giorni dall'allontanamento dell'ultimo caso confermato e dell'ultimo animale risultato positivo a una prova immunologica. Il controllo deve essere effettuato con doppia prova in parallelo (IDTs e gamma interferone). Gli animali positivi ad almeno una delle due prove sono da considerarsi infetti e, quindi, inviati alla macellazione con provvedimento di abbattimento.

Le successive prove per riaccreditamento possono essere fatte con una delle due prove a scelta della AC:

- il **II controllo** effettuati su bovini o su campioni prelevati da bovini non prima di 60 giorni dal I controllo immunologico;
 - il **III controllo** effettuati su bovini o su campioni prelevati da bovini non prima di 60 giorni dal II controllo immunologico;
- ii) **la seconda prova qualificante** deve essere effettuata su bovini o su campioni prelevati da bovini non prima di sei mesi ed entro 12 mesi dal **III controllo della prima prova qualificante**;

Il ripopolamento e la fecondazione artificiale sono consentiti dopo la **I prova qualificante** previa disinfezione straordinaria.

RITIRO E RIACQUISIZIONE DELLO STATUS DI INDENNE DA MTBC NO DEROGA Reg. UE 2020/689





1. *In deroga al Reg (UE) 2020/689 Parte II - Capitolo 1 – sezione 4 - punto 3, lettera b, se sussiste almeno una delle condizioni seguenti:*
 - *la conclusione dell'indagine epidemiologica deve indicare che l'infezione è dovuta all'introduzione nello stabilimento di uno o più animali infetti nei 12 mesi precedenti la conferma del focolaio, oppure*
 - *Dalla conferma del focolaio è stato confermato un unico caso o è risultato positivo un solo capo ad una prova immunologica e lo stato sanitario non è stato ritirato negli ultimi 3 anni, oppure*
 - *I capi dello stabilimento sono risultati negativi a una prova immunologica effettuata meno di 12 mesi prima della conferma del focolaio,*
2. *Lo status può essere riacquisito se:*
 - a) *tutti i bovini di età superiore a sei settimane presenti nello stabilimento al momento dell'esecuzione delle prove sono risultati negativi a due prove immunologiche effettuate come segue:*
 - i) *la prima prova deve essere effettuata su bovini o su campioni prelevati da bovini non prima di due mesi dall'allontanamento dell'ultimo caso confermato e dell'ultimo animale risultato positivo a una prova immunologica;*
 - ii) *la seconda prova deve essere effettuata su bovini o su campioni prelevati da bovini non prima di due mesi ed entro 12 mesi dalla data dell'esecuzione delle prove sul bovino o del prelievo dei campioni dallo stesso, secondo quanto previsto al punto i);*

Se durante l'esecuzione della procedura vengono a mancare le condizioni per l'applicazione della deroga, la riacquisizione dello status deve avvenire con la procedura ordinaria.

In tal caso il ripopolamento e la fecondazione artificiale sono consentiti previa disinfezione straordinaria, chiusura del focolaio e contestuale riacquisizione dello status di indenne.


*Relativamente all'applicazione delle deroghe previste nello stesso allegato, queste sono proposte dal servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio e **autorizzate dal responsabile dei servizi veterinari regionali**, previo parere favorevole dell'OER competente per territorio previa verifica in VETINFO della presenza delle suddette condizioni, in particolare:*

- i. *Per la condizione i), che l'indagine epidemiologica sia conclusa in SIMAN e che sia indicato nelle osservazioni la data o il periodo di probabile introduzione dell'infezione, che deve essere entro i 12 mesi dalla data di sospetto.*
- ii. *Per la condizione ii), che lo stabilimento non sia stato sede di focolaio nei 3 anni precedenti e che si sia registrato un solo caso confermato (compreso l'eventuale animale riscontrato con lesioni al macello) o un solo animale positivo alle prove.*
- iii. *Per la condizione iii), che l'ultima prova di stalla precedente alla rilevazione del sospetto sia stata svolta da non oltre 11 mesi. In pratica la deroga non può essere applicata se il controllo precedente è stato svolto a distanza di un anno (corrispondente a 12 mesi; es. a ottobre 2024 e a ottobre 2025).*

In caso di concessione di deroghe, la regione informa il Ministero della Salute. (DM 2 maggio 2024 Allegato 2 parte A capitolo 5.4 e Allegato 2 parte B capitolo 4.4)



RITIRO E RIACQUISIZIONE DELLO STATUS DI INDENNE DA MTBC CON DEROGA Reg. UE 2020/689



Se durante l'esecuzione della procedura vengono a mancare le condizioni per l'applicazione della deroga, la riacquisizione dello status deve avvenire con la procedura ordinaria

19.6.3 Misure per l'abbattimento, indicazioni per le operazioni di pulizia e disinfezione e condizioni per il ripopolamento

Allegato 2 parte B paragrafo 5.4.2 del DM.

1. Per garantire il rapido abbattimento degli animali nel focolaio, anche in caso di abbattimento totale, in assenza di adeguati stabilimenti di macellazione all'interno della regione di appartenenza dello stabilimento, il responsabile dei servizi veterinari regionali può autorizzare la macellazione dei capi in mattatoi situati in altre regioni.
2. Entro sette giorni dall'eliminazione dei capi infetti e comunque prima di ricostituire lo stabilimento, i ricoveri e gli altri locali di stabulazione, nonché tutti i contenitori, le attrezzature e gli utensili usati per gli animali, compresi i mezzi di trasporto, devono essere puliti e disinfettati sotto controllo ufficiale secondo l'allegato 2.d. del DM. Il servizio veterinario attesta l'avvenuta pulizia e disinfezione in conformità alle disposizioni.
3. Inoltre, dopo l'eliminazione dei capi infetti e le relative operazioni di pulizia e disinfezione:
 - a. vengono effettuate nello stabilimento infetto le prove ufficiali per confermare l'avvenuta eliminazione della malattia (vedi schema);
 - b. il ripopolamento può avvenire soltanto dopo che i soggetti, che hanno raggiunto le età indicate all'allegato IV del regolamento delegato (UE) 2020/689 (vedi schema).

19 DISPOSIZIONI COMUNI (TBC-BRC)

19.1 STAMPING-OUT PER TBC E BRC



1. In caso di focolaio di tubercolosi, di brucellosi bovina, bufalina e ovi-caprina lo stamping-out è applicato valutando, sentito anche il parere dell'IZS e della Regione, i seguenti elementi:
 - a) isolamento dell'agente patogeno;
 - b) focolaio insorto in provincia indenne o non indenne con incidenza di BRC inferiore allo 0,2%;
 - c) focolaio insorto in provincia indenne o non indenne con incidenza di TBC inferiore allo 0,1%
 - d) il rischio di diffusione all'interno dello stabilimento oppure ad altri stabilimenti, anche in relazione alla tipologia di movimentazione degli animali ovvero in relazione al tipo di allevamento (pascolo vagante e/o stabulazione fissa), compresa l'appartenenza dello stabilimento ad un cluster di infezione;
 - e) un'elevata percentuale di positività degli animali al momento del controllo o di recidiva;
 - f) la situazione sanitaria dello stabilimento nell'ultimo anno, ponendo attenzione, in particolare, alle cause del persistere dell'infezione (positività a tre controlli successivi) e all'origine del contagio; il mancato rispetto della normativa vigente sullo spostamento per monticazione/alpeggio/ pascolo vagante e sull'identificazione degli animali, ovvero la mancata collaborazione nelle attività di sorveglianza ed eradicazione prescritte dal presente decreto nonché il mancato abbattimento degli animali positivi entro i termini previsti;
 - g) link epidemiologico con un caso confermato, oggettivamente stabilito attraverso i dati presenti nei sistemi informativi: a) TRACES, b) EPITRACE-SIMAN, c) Dda informatizzato, oppure mediante movimentazioni/contaminazioni documentabili di personale, mezzi agricoli/di trasporto, materiale vario;
 - h) contiguità/vicinanza con stabilimenti infetti in condizioni di carenti misure di biosicurezza e ad elevato rischio di propagazione dell'infezione.
2. Nel caso in cui si verificano almeno tre dei criteri elencati, tra i quali l'isolamento dell'agente patogeno, il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio può considerare di disporre l'abbattimento totale, ai fini della salvaguardia dello status di indenne della provincia interessata, della prevenzione della diffusione della malattia ad altri stabilimenti e della tutela della salute degli operatori e dei consumatori.
3. In attesa di parere favorevole e/o diniego, il Servizio Veterinario della ASL, deve proseguire con le attività previste dai piani di risanamento nel rispetto dei tempi di riconrollo previsti per singola malattia dalla normativa vigente. La prosecuzione delle attività di profilassi deve eseguirsi anche negli stabilimenti che hanno fatto ricorso avverso ai provvedimenti di abbattimento; i controlli in tali stabilimenti saranno effettuati esclusivamente sui restanti capi rispetto a quelli già individuati come positivi per la malattia oggetto del ricorso e isolati dal resto della mandria, mentre su tutto l'effettivo per la/le malattia non oggetto del ricorso.
4. Su tutto il territorio nazionale, nel caso in cui l'operatore non provveda a macellare i capi di cui al provvedimento di abbattimento, l'autorità competente ordina l'abbattimento coattivo dei capi, con l'ausilio del servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio e, se necessario, delle forze dell'ordine. In caso di abbattimento coattivo non è corrisposta l'indennità di abbattimento e tutte le spese sostenute per l'applicazione delle misure di polizia veterinaria sono a carico dell'operatore.



5. Il Servizio Veterinario della ASL dispone direttamente l'abbattimento totale dei capi presenti nello stabilimento, da effettuarsi entro 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento, nei casi in cui:
- un focolaio si verifichi in allevamenti allo stato brado o al pascolo permanente, in aree protette di rilievo nazionale;
 - in tutti i casi in cui non è possibile garantire l'isolamento dei capi positivi e per i quali non è rispettato l'invio alla macellazione in 48 h;
- Per comprovate difficoltà di carattere logistico e/o commerciale, il Servizio Veterinario può prorogare il termine per l'abbattimento totale fino ad un massimo di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento, posto che ciò non costituisca un rischio sanitario.
6. Il provvedimento di abbattimento adottato direttamente dal Servizio Veterinario in qualità di Autorità Competente, ai sensi della normativa vigente non necessita:
- di ulteriori adempimenti da parte del Sindaco;
 - della richiesta di abbattimento totale da parte dell'allevatore.
7. In tutti i casi, quando si applica l'abbattimento totale, i competenti Servizi Veterinari territoriali provvedono a:
- chiudere il focolaio in SIMAN entro 2 giorni dall'avvenuta operazione di disinfezione effettuata a seguito dell'allontanamento dell'ultimo capo presente in stabilimento;
 - completare in SIMAN l'indagine epidemiologica tramite l'inserimento di tutti i dati obbligatori ed aggiornare lo stato a "CONCLUSA";
 - chiudere l'allevamento in BDN indicando come "data chiusura" la data di uscita dell'ultimo capo inviato alla macellazione per abbattimento totale;
 - La riapertura dell'allevamento ed il nulla osta alla nuova introduzione di capi seguono le procedure e i tempi previsti al successivo capitolo 19.2.

19.2 RIAPERTURA E RIPOPOLAMENTO DELL'ALLEVAMENTO NEGLI STABILIMENTI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DI ABBATTIMENTO TOTALE (STAMPING-OUT) PER TBC-BRC

1. Gli allevatori/ Servizi Veterinari negli stabilimenti sottoposti ad ordinanza di abbattimento totale degli animali negativi per TBC/ BRC, qualora avessero intenzione di effettuare il ripopolamento sono tenuti a soddisfare le seguenti procedure:

Fase 1:

- disinfezione sotto controllo ufficiale ai sensi della vigente normativa con rilascio del certificato di disinfezione da parte del Servizio Veterinario competente (allegato 1.d e 2 d);
- a seguito del rilascio del certificato il personale delle AASSLL di area Sanità Animale (Area A) ed area IAPZ, unitamente al personale dell'IZSM, del CRiBBAM e del CReSan effettua un sopralluogo congiunto per valutare i requisiti di biosicurezza ambientale e dello stabilimento esclusivamente ai fini di un eventuale ripopolamento;



- nel corso del sopralluogo congiunto va preliminarmente valutata la situazione relativa alla biosicurezza ambientale, anche sulla base dei dati storici, che, se insufficiente non consente il ripopolamento.
- 2) In occasione del sopralluogo, qualora si renda necessario un approfondimento sulla situazione ambientale, viene richiesta da parte dell'ASL la partecipazione dell'ARPAC per la valutazione dei requisiti orografici del territorio interessato e del corretto funzionamento del sistema di bonifica, ove presente, e se del caso il personale dell'IZSM, effettua campioni/tamponi ambientali, il cui esito non è condizionante ai fini della valutazione sulla reale eradicazione e sulla possibilità del nuovo ingresso del patogeno nello stabilimento.

Sono considerate condizioni critiche e condizionanti ai fini della valutazione della biosicurezza ambientale:

- caratteristiche orografiche critiche delle aree in cui insiste lo stabilimento oggetto del ripopolamento;
- strade interpoderali comuni a più stabilimenti limitrofi;
- canali di convogliamento delle acque di bonifica non mantenuti con conseguente superamento del tutto pieno e malfunzionamento del sistema.

Fase 2:

- 1) Alla fase 2 si accede esclusivamente qualora la fase 1 si concluda favorevolmente in relazione agli elementi di biosicurezza ambientale:

- decorrenza di non meno di 4 mesi dal rilascio del certificato di avvenuta disinfezione e risoluzione delle eventuali criticità prescritte in sede di sopralluogo per la valutazione dei requisiti di biosicurezza;
- richiesta ed ottenimento del nulla osta ai fini della riapertura dell'allevamento e conseguente ripopolamento da parte del Servizio Veterinario AASSLL.

Al fine della valutazione del ripopolamento dello stabilimento va tenuto conto dei seguenti elementi:

- vicinanza/adiacenza ad altri stabilimenti che detengono specie recettive alla malattia;
- stato sanitario degli stabilimenti adiacenti allo stabilimento oggetto del ripopolamento e data di acquisizione dello stesso;
- verifica della proprietà/detenzione di altri allevamenti da parte del proprietario/detentore dello stabilimento oggetto di valutazione del ripopolamento;
- valutazione congiunta con l'OEV sulla condizione epidemiologica della zona a rischio;
- considerazione del reiterarsi della condizione di focolaio dello stabilimento che chiede il ripopolamento.

- 2) Ai fini del rilascio del nulla osta di cui alla Fase 2, l'allevatore deve richiedere specifico sopralluogo per follow-up del Servizio Veterinario ASL di area IAPZ, dell'IZSM del CRIBBAM e del CReSan per la valutazione delle eventuali prescrizioni notificate in occasione del precedente sopralluogo. Le misure adottate saranno atte a risolvere possibili carenze gestionali e/o strutturali che possano compromettere la biosicurezza per il futuro ripopolamento da parte dello stabilimento.
- 3) Il provvedimento di autorizzazione o diniego alla riapertura dell'allevamento e conseguente ripopolamento è vincolato all'esito di tutte le attività svolte durante il sopralluogo congiunto ed è inviato alla Regione.



- 4) Nel provvedimento di autorizzazione alla riapertura dell'allevamento, il servizio veterinario dovrà indicare chiaramente il numero di capi massimo detenibile, tenendo in considerazione anche l'eventuale stato gravidico dei capi che ripopoleranno lo stabilimento. L'ingresso dei capi potrà avvenire anche in più occasioni ma entro e non oltre 150 giorni, decorrenti dalla notifica del provvedimento di autorizzazione, prorogabili al massimo per ulteriori 30 giorni, solo nel caso di comprovate e documentate cause di forza maggiore, con atto motivato dei servizi veterinari.;
- 5) Ad integrazione delle succitate indicazioni è consultabile in GISA la procedura PIANO DI MONITORAGGIO B2 "Attività di controllo ufficiale ai fini del rilascio del nulla osta al ripopolamento degli allevamenti dopo stamping out - Sottopiano d".

DIVIETO DI RIPOPOLAMENTO per gli STABILIMENTI che ricadono nel raggio di 500 mt ad uno stabilimento focolaio. Per ogni sopralluogo è redatto un Modello 5 di ispezione rispondente al piano di monitoraggio per la biosicurezza negli allevamenti a seguito di stamping-out e riportato in GISA.

In deroga a tale punto, la ASL territorialmente competente potrà avvalersi del CRIBBAM e del CRESAN per le opportune ed eventuali valutazioni dei singoli casi, tenendo in considerazione le caratteristiche aziendali strutturali e gestionali, nonché ambientali, che consentano eventualmente anche di rivalutare la distanza ottimale dallo stabilimento focolaio.

20. REQUISITI DI BIOSICUREZZA

Ai fini del ripopolamento dell'allevamento i Servizi Veterinari tengono conto dei seguenti punti relativi alla biosicurezza al fine di identificare eventuali fattori di rischio che potrebbero comprometterne la riapertura:

- valutazione densità allevamenti bovini, bufalini, ovicaprinii e relativa categorizzazione del rischio;
- presenza di campi utilizzati da altri stabilimenti adiacenti;
- adeguatezza delle misure di protezione fisica e gestionale atte a ritenere lo stabilimento idonea a contenere il rischio di introduzione e diffusione di malattia che devono comprendere:
 - separazioni, recinzioni, tetti, a seconda dei casi;
 - programmi in autocontrollo di pulizia, disinfezione, lotta agli insetti, derattizzazione;
 - misure in materia di approvvigionamento idrico e di eliminazione delle acque di scarico;
 - barriere naturali o artificiali rispetto ai corsi d'acqua;
 - procedure di ingresso e uscita dallo stabilimento degli animali, dei prodotti, dei veicoli e delle persone;
 - procedure per l'uso corretto delle attrezzature;
 - strutture e relative misure di quarantena, isolamento o separazione degli animali di nuova introduzione o malati/infetti;
 - un sistema per lo smaltimento sicuro dei cadaveri animali e degli altri sottoprodotti di origine animale (SOA);
 - strutture idonee per la gestione dei reflui da valutare sulla scorta del numero degli animali da detenere.

Per la riattivazione dell'allevamento si procede come di seguito:

- a) se non vi è stata nessuna variazione "significativa" dei luoghi rispetto all'ultima registrazione, soprattutto per la produzione del latte, ai sensi della DGRC n. 318/2015 e ss.mm.ii., laddove per modifiche "significative" devono intendersi quelle che comportano l'ampliamento o la



diminuzione della superficie utilizzata (es: l'annessione o l'esclusione di vani), oppure le modifiche che provocano un sostanziale cambiamento del percorso produttivo (layout), l'allevamento viene riaperto con la nuova introduzione (DdA);

- b) in caso contrario, come già prevede la DGRC n. 318/2015, gli interessati devono presentare SCIA, tramite il competente ufficio SUAP, nei modi e nei tempi previsti dalle norme vigenti in materia di registrazioni;
- c) ai sensi del DGRC n. 318/2015, deve essere presentata SCIA anche nel caso in cui sia variata la proprietà dell'allevamento.

21. ESTINZIONE DEL FOCOLAIO A SEGUITO DI "MACELLAZIONE ORDINARIA DEI CAPI NON INFETTI"

1. Negli stabilimenti sede di focolaio, nelle quali l'allevatore ha destinato alla macellazione ordinaria gli ultimi capi presenti non risultati infetti estinguendo di fatto il focolaio, i competenti Servizi Veterinari Territoriali provvedono a:

- a) prescrivere e far effettuare adeguate disinfezioni sotto controllo ufficiale;
- b) chiudere focolaio in SIMAN entro due giorni dall'avvenuta operazione di disinfezione effettuata a seguito dell'allontanamento dell'ultimo capo presente nello stabilimento;
- c) completare in SIMAN l'indagine epidemiologica con tutti i dati obbligatori ed aggiornare lo stato a "CONCLUSA";
- d) effettuare, dopo la macellazione dell'ultimo capo e comunque prima dell'introduzione di nuovi capi, un'ispezione semplice eseguita congiuntamente dai competenti Servizi Veterinari di area A e area IAPZ. L'obiettivo dell'ispezione sarà, inoltre, verificare che:
 - a. lo stato dei luoghi sia congruente con quanto descritto nelle planimetrie eventualmente depositate;
 - b. siano presenti requisiti generali di igiene di cui al Reg. (UE) 852/04 all. I parte A ed i requisiti specifici di cui al Reg (UE) 853/04, All. III sez. IX in quanto applicabili;
 - c. il letame eventualmente ancora presente venga rimosso in conformità alle norme vigenti.

22. MONITORAGGIO - VERIFICHE DELL'EFFICACIA

Allegato 1 e 2 Parte B capitolo 9 e 8, Allegato 2 Parte B capitolo 8 del DM.

1. I responsabili dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, al fine di adottare azioni correttive adeguate in caso di non conformità o scostamenti dalla programmazione attesa, garantiscono, tramite procedure di verifica documentate, l'efficacia dei controlli prevista dall'art. 12 del regolamento (UE) n. 2017/625 mediante:

- a) programmazione ed attuazione di attività di supervisione in campo per verificare il rispetto delle procedure adottate in conformità alle disposizioni del presente decreto e della normativa vigente in materia;
- b) attività di monitoraggio trimestrale degli indicatori disponibili sui sistemi informativi SANAN, SIMAN, BDN, CONTROLLI, con particolare riguardo a:
 - misure di sorveglianza ed eradicazione previsti dal DM;



- misure da applicare agli stabilimenti infetti di cui allegato 1 parte A e B paragrafo 7.1 e 5.4.1 e allegato 2 parte A e B paragrafo 6.1 e 5.4.1, del DM;
 - identificazione elettronica d'ufficio di cui all' allegato 1 e 2 parte B del DM;
 - controlli svolti presso le stalle di transito, cui all' allegato 1 e 2 parte B al paragrafo 3.6.5 e 3.7 del DM, e provvedimenti conseguenti;
 - controlli svolti presso gli stabilimenti ove si svolge l'attività di allevamento da ingrasso cui all' allegato 1 e 2 parte B del DM;
 - accertamenti diagnostici cui e all'allegato 1.a e 2.a del DM., e provvedimenti conseguenti.
2. I responsabili dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio danno evidenza di tali attività anche tramite la registrazione delle azioni adottate nella apposita sezione dei CRUSCOTTI SANITÀ ANIMALE, denominata “verifica efficacia”, nella sezione Statistiche del portale VETINFO, ove sono visualizzate le informazioni registrate nei suddetti sistemi informativi di origine.
3. Il Centro di Referenza Nazionale della malattia oggetto del presente programma di sorveglianza ed eradicazione, in collaborazione con il Centro di Referenza Nazionale per l'Epidemiologia Veterinaria, la Programmazione, l'Informazione e l'Analisi del Rischio (COVEPI) e il Centro Servizi Nazionale (CSN), predispone annualmente una relazione sulla situazione epidemiologica e sulle attività di sorveglianza ed eradicazione, basata sui dati inseriti sul portale VETINFO, e la trasmette, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero della Salute, che la condivide con la Direzione strategica permanente.
4. Il Ministero della Salute provvede a convocare le Regioni o le Province autonome interessate (cioè quelle coinvolte nell'eradicazione delle malattie, quelle con cluster di infezione e quelle indenni nel caso in cui, nei CRUSCOTTI, siano rilevabili non conformità tra i dati di programmazione e quelli di attuazione del programma di sorveglianza), insieme ai suddetti Centri, per una valutazione congiunta e per la preparazione dei nuovi programmi annuali che verranno su richiesta condivisi con la Commissione Europea.

23. AUDIT

- 1) Gli audit interni e le supervisioni costituiscono lo strumento principale per verificare la qualità dei controlli svolti e pertanto la qualità delle performance delle A.C.
- 2) Per verificare il grado di efficienza, efficacia ed appropriatezza dei sistemi di gestione delle strutture e delle attività di controllo svolte, si è previsto un sistema di audit regionale (P.C.R.P. 2023/2027):
 - a) Audit effettuati dai Servizi dipartimentali delle AA.SS.LL. sulle proprie strutture;
 - b) Audit effettuati dalla U.O.S. “Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria” della Regione sulla propria struttura;
 - c) Audit di sistema effettuati dalla U.O.S. “Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria” della Regione sul sistema di gestione dei controlli ufficiali dei Dipartimenti di Prevenzione dell'ASL;
 - d) Audit di settore effettuati dalla U.O.S. “Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria” della Regione sui Servizi dipartimentali delle AA.SS.LL.;
 - e) Audit effettuati dai Servizi dipartimentali delle AA.SS.LL. negli stabilimenti/aziende.



- 3) Nell'ambito della programmazione regionale annuale (DPAR), va individuato il numero degli audit per BRC e TBC, in base ad una corretta valutazione del rischio.

24. SUPERVISIONI

- 1) Una efficace attività di supervisione deve prevedere il controllo di tutte e tre le fasi del processo "controllo ufficiale", e precisamente prima dei controlli (supervisione ex ante), durante i controlli (supervisione in tempo reale) e dopo i controlli (supervisione ex post). (P.C.R.P. 2023/2027). Procedura Attività A3 (a-b-c-d) - SUPERVISIONI pubblicata in bacheca GISA.

Tipo 1 - Attività di supervisione su controlli ufficiali svolti nei sette giorni precedenti dal personale incaricato che abbiano avuto esito favorevole o il rilievo di non conformità esclusivamente formali (supervisione ex post);

Tipo 2 - Attività di supervisione per la verifica del livello di know how del personale addetto ai controlli ufficiali in merito all'applicazione delle procedure (supervisione in tempo reale);

Tipo 3 - Attività di supervisione documentale (supervisione ex post);

Tipo 4 - Attività di supervisione mediante simulazioni (supervisione ex ante).

- 2) Nell'ambito della programmazione regionale annuale (DPAR), va individuato il numero delle supervisioni per BRC e TBC, in base ad una corretta valutazione del rischio.

25. COMUNICAZIONI AL MINISTERO DELLA SALUTE

- 1) A seguito di riscontro di lesione tubercolare al macello, nel caso in cui l'animale risulti proveniente da uno Stato Membro o da un Paese Terzo, il Servizio veterinario dell'ASL dovrà inviare copia della documentazione di scorta dell'animale con il relativo modello 10/33 alla Regione, per il successivo inoltro al Ministero della Salute

26. PROVVEDIMENTI IN CASO DI NON CONFORMITA' ACCERTATA E SANZIONI

- 1) Il riscontro di irregolarità o inadempienze, oltre alle previste sanzioni, comporta l'adozione di provvedimenti previsti dai decreti legislativi 5 agosto 2022, n. 134 e n. 136 e agli articoli 137 e 138 del regolamento (UE) n. 2017/625.



ALLEGATO A

PROGRAMMA DI ERADICAZIONE PER LE MALATTIE DI CATEGORIA B DI SEGUITO ELENcate:
INFEZIONE DA BRUCELLA ABORTUS, MELITENSIS E SUIIS E DA MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS
NELLE AREE CLUSTER DELLE PROVINCE CHE NON POSSIEDONO LO STATUS DI INDENNITÀ

VALEVOLE PER L'ANNO 2025/26

IDENTIFICAZIONE E GESTIONE DEI CLUSTER DI INFEZIONE DA BRC E TBC

Ai sensi del D.M. 2 maggio 2024, la Regione Campania ha individuato le Aree cluster di infezione e ha elaborato per esse uno specifico Programma di eradicazione per BRC e per TBC. Tale programma, come previsto dal DM, durerà fino al 2030 con possibilità di rinnovo fino all'eradicazione dell'infezione. Inoltre, sarà aggiornato annualmente in base alla situazione epidemiologica e al raggiungimento degli obiettivi prefissati e di eventuali criticità rilevate (Allegato 1 Parte A capitolo 7.4 comma 4 e Allegato 2 parte A capitolo 6.3 comma 4, del DM).

Gli elementi costitutivi del Programma di eradicazione per le Aree cluster BRC e TBC sono:

- a) *definizione geografica del cluster di infezione;*
- b) *definizione della popolazione interessata (specie suscettibili coinvolte, numero di stabilimenti interessati, numero di capi sotto controllo);*
- c) *analisi della situazione epidemiologica (tassi di prevalenza e di incidenza, fattori di persistenza dell'infezione ecc.);*
- d) *definizione degli obiettivi intermedi e finali, indicazione dei tempi di attuazione del programma e indicatori di efficacia.*



BRUCELLOSI BOVINA

DEFINIZIONE GEOGRAFICA DELLE AREE CLUSTER DI INFEZIONE

Area cluster

Considerando la situazione epidemiologica della Regione Campania degli ultimi anni e le condizioni del DM, (allegato 1, parte A, capitolo 7.4) tutta la provincia di Caserta rientrerebbe nella definizione di area cluster essendo presente almeno una delle due condizioni elencate nel capitolo sopra citato.

Tuttavia, a un'analisi approfondita, l'infezione persiste solamente in alcuni comuni della provincia. In queste aree, la contiguità degli stabilimenti e l'elevata densità di popolazione rappresentano un fattore di rischio per la diffusione dell'infezione in assenza di un adeguato management aziendale.

Pertanto, si ritiene opportuno mantenere il criterio delle aree cluster d'infezione, che ha dimostrato la sua efficacia nella riduzione dei focolai con un trend positivo di prevalenza e incidenza. Tale approccio sarà mantenuto fino a quando la provincia di Caserta non potrà richiedere lo status di indenne con vaccinazione. L'area cluster sarà comunque rivalutata annualmente fino a quando l'analisi del rischio consentirà di gestire tali aree senza ricorrere a particolari restrizioni

Nella provincia di Caserta sono stati individuate come aree cluster di infezione i comuni: **Castel Volturno, Canello ed Arnone, Grazzanise.**

Di seguito si propongono due tabelle:

- una riportante la situazione epidemiologica dei comuni con infezione sopra lo 0,2% - anno 2025 – aggiornamento 11 giugno 2025;
- una riportante la situazione dei focolai attivi per i comuni di cui sopra;

COMUNE	AZ. SOGGETTE A PROGRAMMA	AZ. CONTROLLATE	FOCOLAI	NUOVI FOCOLAI	FOC. RESIDUI POS. 2025	FOC. RESIDUI NEG 2025	% CONTROLLO	% PREVALENZA PERIODALE	% INCIDENZA	FOC. REITERATI ULTIMI 5 ANNI	NOTE
CALVI RISORTA	5	1	1		1		20%	100%	0%	SI	FOCOLAIO REITERATO MA ESTINTO
CANCELLO ED ARNONE	90	82	6		6		91%	7%	0%	SI	
CASTEL VOLTURNO	73	63	6	1	3	2	86%	6%	2%	SI	
FRANCOLISE	27	12	1		1		44%	8%	0%		FOCOLAIO ESTINTO
GRAZZANISE	102	83	6	2	1	3	81%	4%	2%	SI	
PASTORANO	8	6	1	1			75%	17%	17%		NON REITERATO ULTIMI 5 ANNI
PIGNATARO MAGGIORE	21	14	1		1		67%	7%	0%	SI	FOCOLAIO_REITERATO
SPARANISE	6	5	1	1			83%	20%	20%	SI	FOCOLAIO ESTINTO
VITULAZIO	12	5	2	1	1		42%	40%	20%	SI	DUE FOCOLAI CORRELATI- UNO REITERATO E L'ALTRO FOCOLAIO ATTIVO DAL 2023

Fonte dati: SIMAN 11 giugno 2025 - BDN novembre 2024 - Sigla 11 giugno 2025

TABELLA 1



COMUNE	AZ. SOGGETTE A PROGRAMMA	AZ. CONTROLLATE	FOCOLAI ATTIVI	NUOVI FOCOLAI ATTIVI	FOC. RESIDUI POS. 2025	% PREVALENZA PUNTUALE (% AZIENDE INFETTE CON POSITIVITÀ NEL 2025)	FOC. REITERATI ULTIMI 5 ANNI	NOTE
CANCELLO ED ARNONE	90	84	6		6	7%	SI	
CASTEL VOLTURNO	73	63	5	1	2	3%	SI	
GRAZZANISE	102	86	6	2	3	3%	SI	
PASTORANO	8	6	1	1	1	17%		NON REITERATO ULTIMI 5 ANNI
PIGNATARO MAGGIORE	21	16	1		1	6%	SI	FOCOLAIO_REITERATO
VITULAZIO	12	6	2	1	2	33%	SI	DUE FOCOLAI CORRELATI- UNO REITERATO E L'ALTRO FOCOLAIO ATTIVO DAL 2023

Fonte dati: SIMAN 11 giugno 2025 - BDN novembre 2024 - Sigla 11 giugno 2025

TABELLA 1



Di seguito cartografia rappresentativa dei focolai che insistono nei comuni dell'area cluster.




FIGURA 1

In virtù delle connessioni epidemiologiche con i focolai confermati, dell'analisi storica degli stabilimenti, della presenza di focolai reiterati a tutt'oggi attivi si rende necessario attenzionare i comuni di **Vitulazio e Pignataro Maggiore** con ulteriori misure aggiuntive di mitigazione del rischio di infezione.

A tal fine, l'Autorità competente Regionale, supportata dall'OEV, si occuperà di **monitorare e valutare le azioni aggiuntive** messe in atto da ciascuna ASL, che dovranno essere comunicate entro il primo bimestre per prevenire la diffusione della malattia.



DEFINIZIONE DELLA POPOLAZIONE INTERESSATA (SPECIE SUSCETTIBILI COINVOLTE, NUMERO DI STABILIMENTI INTERESSATI, NUMERO DI CAPI SOTTO CONTROLLO)

Popolazione interessata

Tutti i capi bovini e bufalini ricadenti negli stabilimenti siti nell'area cluster di cui sopra, rappresentano la popolazione di riferimento. Di seguito si riporta la stima del patrimonio zootecnico:

TABELLA 3

PATRIMONIO BOVINO E BUFALINO AREE CLUSTER			
NUMERO STABILIMENTI		NUMERO CAPI PRESENTI	
BUFALI	BOVINI	BUFALI	BOVINI
253	21	55602	971

Osservatorio Epidemiologico Regionale Veterinario: Fonte dati: BDN novembre 2024



ANALISI DELLA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA (TASSI DI PREVALENZA E DI INCIDENZA,
FATTORI DI PERSISTENZA DELL'INFEZIONE ECC)

Analisi della situazione epidemiologica

TABELLA 4

BRUCELLOSI BOVINA E BUFALINA COMUNI CLUSTER						
2021	AZIENDE CONTROLLATE	AZIENDE PRESENTI	AZIENDE POSITIVE	AZIENDE NUOVE POSITIVE	PREVALENZA	INCIDENZA
CANCELLO ED ARNONE	94	102	28	16	30%	17%
CASTELVOLTURNO	92	104	46	32	50%	35%
GRAZZANISE	102	110	23	19	23%	19%
TOTALE AREA	332	362	106	74	32%	22%
2022	AZIENDE CONTROLLATE	AZIENDE PRESENTI	AZIENDE POSITIVE	AZIENDE NUOVE POSITIVE	PREVALENZA	INCIDENZA
CANCELLO ED ARNONE	89	93	13	7	15%	8%
CASTELVOLTURNO	83	89	32	16	39%	19%
GRAZZANISE	104	107	27	13	26%	13%
TOTALE AREA	318	333	83	45	26%	14%
2023	AZIENDE CONTROLLATE	AZIENDE PRESENTI	AZIENDE POSITIVE	AZIENDE NUOVE POSITIVE	PREVALENZA	INCIDENZA
CANCELLO ED ARNONE	91	97	19	15	21%	16%
CASTELVOLTURNO	78	88	22	9	28%	12%
GRAZZANISE	101	106	23	15	23%	15%
TOTALE AREA	311	334	69	41	22%	13%
2024	AZIENDE CONTROLLATE (4)(5)	AZIENDE PRESENTI	AZIENDE POSITIVE	AZIENDE NUOVE POSITIVE	PREVALENZA	INCIDENZA
CANCELLO ED ARNONE	90	97	13	7	14%	8%
CASTELVOLTURNO	75	85	17	8	23%	11%
GRAZZANISE	104	107	15	5	14%	5%
TOTALE AREA	310	332	49	24	16 %	8%

Fonte dati SANAN



DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI INTERMEDI E FINALI, INDICAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E INDICATORI DI EFFICACIA:

Indicatori di efficacia

Al fine di poter valutare il corretto andamento del programma e poter attuare con tempestività azioni correttive e preventive in funzione delle eventuali criticità rilevate, saranno valutati quadrimestralmente i seguenti indicatori di efficacia:

- percentuale di controllo;
- prevalenza;
- incidenza;
- numero di focolai incidenti recidivanti (ultimi 3 anni) /numero focolai incidenti;
- tempi chiusura dei focolai

Durata del programma:

6 anni con rimodulazione annuale.

Obiettivi intermedi e finali

La riduzione della prevalenza e dell'incidenza annua è stata pianificata in base all'andamento registrato nel periodo **2021-2024**.

Si precisa che le stime e, di conseguenza, gli obiettivi, sono stati calcolati considerando la popolazione bovina e bufalina presente nei tre comuni individuati come cluster di infezione.

I dati relativi agli anni 2021-2024 sono riportati di seguito e la fonte utilizzata è il sistema **SANAN/Vetinfo** – "nuove prove nelle aziende".

TABELLA 5

ANNO	PREVALENZA	INCIDENZA	DIMINUZIONE DI PREVALENZA	DIMINUZIONE DI INCIDENZA
2021	34,00%	23,00%	NA	NA
2022	26,00%	13,00%	-23,53%	-43,48%
2023	24,00%	14,00%	-7,69%	7,69%
2024	17,00%	7,00%	-29,17%	-50,00%

In media, la prevalenza negli anni 2021-2024 è diminuita del 20,1% mentre per l'incidenza in media del 28.6 % circa, come si evince dalla tabella sopra riportata.



Si considera, quindi, come obiettivo finale il raggiungimento di valori di prevalenza (4,8%) ed incidenza (1,5%) stimati secondo l'andamento anni 2021-2024 ma aumentando progressivamente la percentuale di riduzione annua di prevalenza ed incidenza secondo la tabella 6.

- Obiettivi intermedi:
 - Riduzione annuale della prevalenza: vedi TABELLA 6;
 - Riduzione annuale dell'incidenza: vedi tabella 6;
- Obiettivo finale-anno 2030:
 - Prevalenza annua al di sotto del 5%;
 - Incidenza annua al di sotto del 2%.

TABELLA 6

ANNO	AZIENDE CONTROLLATE	AZIENDE POSITIVE	AZIENDE NUOVE POSITIVE	PREVALENZA	INCIDENZA	RID.% PREVALENZA	RID.% INCIDENZA
2024	269	43	20	16,0%	7,4%	NA	NA
2025	269	41	18	15,2%	6,7%	-5%	-10%
2026	269	37	15	13,8%	5,6%	-10%	-17%
2027	269	31	12	11,5%	4,5%	-16%	-20%
2028	269	25	9	9,3%	3,3%	-19%	-25%
2029	269	19	6	7,1%	2,2%	-24%	-33%
2030	269	13	4	4,8%	1,5%	-32%	-33%

Obiettivi specifici:

1. Protezione della salute pubblica: riduzione del rischio di trasmissione della brucellosi agli esseri umani, migliorando la sicurezza alimentare e la salute pubblica.
2. Sostenibilità economica: miglioramento della sostenibilità economica degli allevamenti attraverso la riduzione dei costi associati alla gestione della malattia e l'aumento della produttività.

Il raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma è correlato alla risoluzione delle criticità dei seguenti fattori condizionanti:

- Biosicurezza ambientale, gestione canali di bonifica:
La limitata manutenzione dei canali di smaltimento delle acque reflue, insieme alla ridotta capacità dei Regi Lagni di convogliare e far defluire le acque verso il mare, determina, soprattutto durante i periodi di forte piovosità, significativi allagamenti delle aree agricole e degli stabilimenti, con un conseguente aumento del rischio di diffusione di agenti patogeni.
- Carenze strutturali degli stabilimenti zootecnici ed eccessiva concentrazione delle stesse:
Servono misure di sostegno per gli stabilimenti che vogliono ripopolare dopo lo stamping-out.
- Gestione dei ricorsi giudiziari proposti dagli allevatori di stabilimenti infetti:
i provvedimenti sospensivi cautelari emessi dai tribunali amministrativi e dal Consiglio di Stato incrementano il rischio di diffusione del patogeno nell'ambiente. Tali provvedimenti costituiscono un significativo pericolo per la salute pubblica e animale, poiché impediscono alle Autorità Competenti di implementare le necessarie misure per contenere l'infezione da Brucella e MTCB.



TUBERCOLOSI BOVINA

DEFINIZIONE GEOGRAFICA DELLE AREE CLUSTER DI INFEZIONE

Area cluster

Dall'analisi della situazione epidemiologica della Regione Campania negli ultimi anni, si evidenzia che la Tbc è presente in tutte le province ad eccezione di Napoli, interessando prevalentemente **allevamenti estensivi** ovvero *“Allevamenti che detengono animali prevalentemente all’aperto nelle stagioni favorevoli e sono alimentati principalmente con le risorse naturali presenti nell’ambiente”*. Tale modalità di allevamento rappresenta un **rischio elevato** di infezione a causa dei contatti diretti e indiretti che avvengono sui pascoli.

La definizione delle aree cluster ha tenuto conto di questa modalità di allevamento, applicando i criteri stabiliti dal D.M. 2 maggio 2024 (Allegato 2, parte A, capitolo 6.3), ovvero la **persistenza dell'infezione** e una **prevalenza superiore allo 0,2%** (dati aggiornati al 27 giugno 2025).

In base a tali criteri, sono stati individuati come aree cluster di infezione i comuni di:

- **Volturara (AV):** già classificata come cluster TBC in base alla precedente normativa regionale. Il comune è caratterizzato dalla presenza di allevamenti transumanti, alcuni dei quali ai confini comunali, che in estate si spostano nella Piana, favorendo i contatti tra gli animali.
- **Cusano Mutri (BN):** dove sono stati confermati diversi focolai con connessioni epidemiologiche, sia per l'utilizzo degli stessi pascoli sia per la movimentazione diretta di capi tra gli stabilimenti.

Segue una cartografia rappresentativa delle aree cluster individuate.




FIGURA 2 – AREA CLUSTER: AVELLINO




FIGURA 3 – AREA CLUSTER: BENEVENTO



In virtù delle connessioni epidemiologiche con i focolai confermati, dell'analisi storica degli stabilimenti e dei rischi associati alla gestione dei pascoli, si ritiene opportuno porre l'attenzione su ulteriori misure aggiuntive di mitigazione del rischio di infezione per le seguenti aree:

- Comuni di Chiusano San Domenico e Serino (AV): caratterizzati per la quasi totalità da allevamenti estensivi.
- Pascoli della provincia di Salerno.

A tal fine l'autorità competente Regionale con il supporto dell'OEV monitorerà e valuterà le azioni aggiuntive messe in atto da ciascuna Asl, opportunamente comunicate entro il primo bimestre, al fine di evitare il rischio di diffusione della malattia sui pascoli.

Di seguito cartografia rappresentativa delle aree di attenzione:




FIGURA 4 – AREE DI ATTENZIONE AVELLINO




FIGURA 5 – AREE DI ATTENZIONE: SALERNO

DEFINIZIONE DELLA POPOLAZIONE INTERESSATA (SPECIE SUSCETTIBILI COINVOLTE, NUMERO DI STABILIMENTI INTERESSATI, NUMERO DI CAPI SOTTO CONTROLLO)

Popolazione interessata

La popolazione interessata è rappresentata da tutti i capi bovini e bufalini (e ovicaprini negli stabilimenti misti) ricadenti negli stabilimenti siti dell’area cluster.

L’elenco completo degli stabilimenti interessati identificati dal codice aziendale (aperto e chiuso), verrà allegato al piano e sarà aggiornato annualmente in base alle modifiche delle aree cluster.

TABELLA 7

PROVINCIA	CLUSTER	BOVINI NUMERO ALLEVAMENTI	BOVINI NUMERO CAPI	BUFALINI NUMERO ALLEVAMENTI	BUFALINI NUMERO CAPI
AVELLINO	VOLTURARA IRPINA	72	1.291		
BENEVENTO	CUSANO MUTRI	16	553		

Osservatorio Epidemiologico Regionale Veterinario: Fonte dati: BDN novembre 2024



DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI INTERMEDI E FINALI, INDICAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E INDICATORI DI EFFICACIA:

Indicatori di efficacia

Al fine di poter valutare il corretto andamento del programma e poter attuare con tempestività azioni correttive e preventive in funzione delle eventuali criticità rilevate, saranno valutati quadrimestralmente i seguenti indicatori di efficacia:

- percentuale di controllo;
- prevalenza;
- incidenza;
- incidenza lesioni tubercolari in capi macellati regolarmente provenienti da stabilimenti indenni nell'area cluster;
- numero di focolai incidenti recidivanti (ultimi 5 anni) /numero focolai incidenti;
- tempi chiusura dei focolai;
- percentuale dei pascoli georeferenziazione nei comuni sede di area cluster e di attenzione.

Obiettivi intermedi e finali

Le elaborazioni sono state condotte per cluster di infezione.

Il calcolo della prevalenza per area cluster è stato effettuato considerando le aziende positive da SANAN sul totale delle aziende controllate.

TABELLA 8: RIASSUNTO SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA VOLTURARA IRPINA (AV)

Bovini/Bufalini						
Anno	Aziende controllate	az_positive	az_nuove-positive	Prevalenza	Incidenza	Anno
2021	67	4	4	5,97%	5,97%	2021
2022	64	0	0	0,00%	0,00%	2022
2023	64	5	5	7,81%	7,81%	2023
2024	65	5	3	7,69%	4,62%	2024
2025	33	3	2	9,09%	6,06%	2025



TABELLA 9: RIASSUNTO SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA CUSANO MUTRI (BN)

BOVINO/BUFALINO						
Anno	Aziende controllate	az_positive	az_nuove-positive	Prevalenza	Incidenza	Anno
2021	36	0	0	0,0%	0,0%	2021
2022	36	0	0	0,0%	0,0%	2022
2023	35	0	0	0,0%	0,0%	2023
2024	33	2	2	6,1%	6,1%	2024
2025	27	2	1	7,4%	3,7%	2025

- Obiettivi intermedi e finali area cluster Avellino:

Di seguito, si presenta la tabella per il cluster di infezione di Volturara Irpina che riporta la stima delle riduzioni di prevalenza annua (obiettivi intermedi) e l'obiettivo finale (prevalenza al di sotto dello 0,1%), partendo dalla prevalenza stimata nel 2024 se fossero state controllate tutte le aziende presenti.

TABELLA 10

Anno	Aziende controllate	az_positive	az_nuove-positive	Prevalenza	Incidenza	riduzione prevalenza	riduzione incidenza
2024	65	5	3	7,69%	4,62%		
2025	65	4	2	6,15%	3,08%	-20%	-25%
2026	65	2	1	3,08%	1,54%	-50%	-50%
2027	65	0	0	0,00%	0,00%	-100%	-100%

- Obiettivi intermedi e finali area cluster Benevento:

Di seguito la stima delle riduzioni annue per il cluster di Cusano Mutri (anche in questo caso si è partiti dalla prevalenza condizionata anno 2024).

TABELLA 11

Anno	Aziende controllate	az_positive	az_nuove-positive	Prevalenza	Incidenza	riduzione incidenza	riduzione prevalenza
2024	33	2	2	6,06%	6,1%		
2025	33	2	1	6,06%	3%	-0%	-50%
2026	33	1	0	3,03%	0,00%	-50%	-100%
2027	33	0	0	0,00%	0,00%	-100%	



Obiettivi specifici

1. Protezione della salute pubblica: riduzione del rischio di trasmissione della brucellosi agli esseri umani, migliorando la sicurezza alimentare e la salute pubblica;
2. Sostenibilità economica: miglioramento della sostenibilità economica degli allevamenti attraverso la riduzione dei costi associati alla gestione della malattia e l'aumento della produttività.

Il raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma è correlato alla risoluzione delle criticità dei seguenti fattori condizionanti:

- Biosicurezza ambientale, gestione canali di bonifica:
La limitata manutenzione dei canali di smaltimento delle acque reflue, insieme alla ridotta capacità dei Regi Lagni di convogliare e far defluire le acque verso il mare, determina, soprattutto durante i periodi di forte piovosità, significativi allagamenti delle aree agricole e degli stabilimenti, con un conseguente aumento del rischio di diffusione di agenti patogeni.
- Carenze strutturali degli stabilimenti zootecnici ed eccessiva concentrazione delle stesse:
Servono misure di sostegno per gli stabilimenti che vogliono ripopolare dopo lo stamping-out.
- Gestione dei ricorsi giudiziari proposti dagli allevatori di stabilimenti infetti:
I provvedimenti sospensivi cautelari emessi dai tribunali amministrativi e dal Consiglio di Stato incrementano il rischio di diffusione del patogeno nell'ambiente. Tali provvedimenti costituiscono un significativo pericolo per la salute pubblica e animale, poiché impediscono alle Autorità Competenti di implementare le necessarie misure per contenere l'infezione da Brucella e MTCB.



CAPITOLO I

MISURE STRAORDINARIE DA APPLICARE PER TUBERCOLOSI E BRUCELLOSI IN TUTTE LE ZONE DELLA REGIONE CAMPANIA IDENTIFICATE COME AREE CLUSTER DI INFEZIONE.

1. OBBLIGHI DELL'AUTORITA' LOCALE COMPETENTE

Nel rispetto delle modalità operative di cui al capitolo 17.2.1 e 18.6.1.1 della Parte Generale e in ottemperanza all'allegato 1 e 2 parte A paragrafo 7.4.1 e 6.3.1 del DM sono previste le seguenti misure aggiuntive:

- 1) negli stabilimenti situati nei cluster, i capi bovini e bufalini anche quelli nati prima del 1° luglio 2024, sono ulteriormente identificati a mezzo di boli ruminali elettronici con la collaborazione del veterinario aziendale;
- 2) Il 100% degli animali controllabili e degli stabilimenti ricadenti all'interno delle Aree cluster d'infezione devono essere sottoposti a **doppio controllo**, il primo controllo deve essere completato entro il primo semestre dell'anno;
- 3) gli animali negativi provenienti dagli stabilimenti focolaio possono essere inviati alla macellazione regolare come ultimo carico della giornata, in vincolo sanitario e con camion piombato.
- 4) gli animali positivi dovranno essere macellati prima possibile e comunque entro e non oltre il termine perentorio di 7 giorni dalla notifica del dispositivo di abbattimento, salve diverse disposizioni più restrittive impartite dai SV;
- 5) se il termine non viene rispettato, il Servizio Veterinario può chiedere al Direttore Generale della ASL di emettere un'ordinanza di abbattimento coattivo, anche con l'ausilio della forza pubblica;
- 6) Il servizio veterinario dell'ASL può prorogare il termine per l'abbattimento totale per difficoltà logistiche o commerciali, a discrezione dell'ACL, purché non vi sia rischio per la salute pubblica. Gli animali infetti sono trasportati direttamente allo stabilimento di macellazione in automezzi piombati a cura del Servizio Veterinario.
- 7) in assenza di una adeguata zona di isolamento, utile a garantire un'efficace separazione dei capi oggetto del provvedimento di abbattimento dal restante corpo dello stabilimento in cui stabulano gli animali, la macellazione dovrà avvenire il prima possibile e comunque non oltre 48 ore dalla notifica del Dispositivo sanitario; quest'ultimo dovrà avvenire entro 24 ore dalla refertazione da parte del laboratorio ufficiale.
- 8) Dopo l'allontanamento dei capi positivi, il servizio veterinario prescrive l'immediata creazione di una adeguata ed efficace zona di isolamento per i capi che dovessero risultare positivi ai successivi ri-controlli. In caso di inadempienza a quanto prescritto, potrà essere valutato l'eventuale ricorso all'abbattimento totale.
- 9) Alla comparsa del focolaio, è necessario effettuare il controllo degli animali in lattazione e verificare la presenza dei figli in BDN, nonché eventuali discrepanze anagrafiche.
- 10) qualora le condizioni strutturali e gestionali di più stabilimenti ricadenti nei cluster di infezione non garantiscano un'efficace separazione tra gli animali detenuti dalle stesse, il servizio veterinario stabilisce che tali stabilimenti vanno considerati come un'unica unità epidemiologica. Pertanto, eventuali misure



sanitarie e le attività di controllo dovranno essere attuate a tutti gli stabilimenti di tale unità. Sul punto si fa presente che il DM stabilisce un tempo massimo di persistenza del sospetto focolaio ossia di 4 mesi per BRC e di 5 per MTBC.

In caso di un focolaio confermato per MTBC o BRC, in uno stabilimento con provvedimento amministrativo di “unità epidemiologica” si stabilisce che:

- a) tutti gli stabilimenti facenti parte dell’unità epidemiologica sono considerati sospetti con conseguente sospensione della qualifica ed apertura sospetto in SIMAN;
- b) In tutti gli stabilimenti collegati al focolaio “primario” i controlli sugli animali vengono effettuati con la medesima periodicità;
- c) all’atto dell’indagine epidemiologica nel focolaio primario e nei relativi sospetti sarà effettuata una verifica dei capi in lattazione con la presenza di vitelli in BDN e discrepanze anagrafiche;
- d) al fine di confermare/escludere l’infezione, verranno effettuati tamponi vaginali e prelievi di latte da animali che hanno partorito da meno di 30 gg per l’esecuzione dell’esame batteriologico e PCR;
- e) dopo il periodo stabilito dal DM, se il sospetto negli stabilimenti vicini al focolaio primario non viene confermato né dalle prove indirette e dirette né dall’indagine epidemiologica, si procede come segue:
 - chiusura sospetto in SIMAN.

Se il SV competente per territorio, analizzati gli esiti dell’indagine epidemiologica e dei test diagnostici svolti, ha escluso l’infezione restituzione della qualifica sanitaria in BDN e al fine di mantenere alta l’attenzione, finché resta attivo il focolaio primario, verranno effettuate le seguenti prove aggiuntive:

- Ai fini del mantenimento della qualifica sanitaria per brucellosi, si alterneranno agli ordinari prelievi sierologici per SAR ed FdC su tutto l’effettivo, prove dirette (PCR e batteriologico) da eseguirsi su matrice latte e tamponi vaginali su animali che hanno partorito da meno di 30 giorni, tra i due controlli ufficiali.
- Ai fini del mantenimento della qualifica sanitaria per tubercolosi, si effettueranno le prove IDT e IGRA alternate.
- Prescrizioni mirate e contestualizzate per aumentare il livello di biosicurezza, tali da garantire la separazione strutturale e gestionale dal focolaio primario correlato.

Se il SV competente per territorio, analizzati gli esiti dell’indagine epidemiologica e dei test diagnostici svolti, non ha potuto escludere l’infezione:

- Revoca qualifica:
- controlli per riacquisizione secondo norma cogente:
- in caso di TBC:
 - prediligere utilizzo IGRA;



- in caso di BRC:
dopo 60 giorni e con cadenza bimestrale, tamponi vaginali sugli animali che hanno partorito da meno di 30 gg

- 11) in tutti gli stabilimenti presenti nelle Aree Cluster d'infezione, sia per brucellosi che per tubercolosi, vengono effettuati sopralluoghi congiunti, da personale veterinario di Area A ed Area C delle AASSLL competenti territorialmente, per la verifica delle norme di biosicurezza. Il parere documentato dell'esito del sopralluogo congiunto è inviato alla Regione e all'OERV;
- 12) Se i requisiti e le norme di biosicurezza non vengono considerati idonei, all'allevatore viene concesso un periodo di massimo tre mesi per adeguarsi alle prescrizioni ricevute. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni, si applicano le misure di cui al punto 6.1.3 e le sanzioni previste dalla normativa vigente.
- 13) Per il controllo della fauna selvatica fare riferimento all'ALLEGATO C della parte generale del Programma;
- 14) L'applicazione delle misure previste dal programma è obbligatoria e gli operatori sono tenuti alla massima collaborazione. Nel caso in cui sia impedito l'ingresso al servizio veterinario nello stabilimento per lo svolgimento delle attività previste, il servizio veterinario può richiedere l'ausilio delle forze dell'ordine. Gli allevatori che non risultano collaborativi nell'esecuzione di tali attività e impediscono il rilevamento delle condizioni sanitarie dei capi detenuti nel proprio stabilimento non possono:
 - a. accedere ad alcuna forma di contribuzione;
 - b. movimentare gli animali ad esclusione delle movimentazioni verso il macello;
 - c. commercializzare il latte e i prodotti lattiero-caseari per l'alimentazione umana.

2. MISURE SPECIALI

2.1 Movimentazioni

- a. Stabilimenti da ingrasso
 - 1) Divieto di movimentazione in uscita verso stabilimenti situati in Aree non cluster dei capi presenti negli stabilimenti da ingrasso ricadenti nelle Aree cluster d'infezione, tranne nel caso dell'invio diretto ad uno stabilimento di macellazione, in vincolo sanitario.
 - 2) Gli stabilimenti da ingrasso situati nelle aree cluster possono ricevere animali da fuori area cluster, con autorizzazione dei servizi veterinari competenti (ACL) dopo un'attenta analisi del rischio. Se il ACL autorizza la movimentazione, gli animali non possono essere spostati verso altri allevamenti da ingrasso.
 - 3) Gli stabilimenti da ingrasso situati nel cluster possono movimentare, previo pre-moving ed autorizzazione del ACL, solo verso allevamenti da ingrasso situati all'interno del cluster; i capi introdotti potranno poi essere movimentati solo verso macello.



b. Stabilimenti da riproduzione

- 1) Le movimentazioni di animali tra stabilimenti indenni situati in aree cluster, sia per la brucellosi che per la tubercolosi, devono avvenire sotto vincolo sanitario con mezzi piombati. Tali spostamenti sono consentiti solo previa autorizzazione dell'ACL e dopo un controllo sanitario effettuato nei 30 giorni precedenti.
- 2) Divieto di movimentazione, dei capi presenti negli stabilimenti da riproduzione indenni ricadenti nelle Aree cluster d'infezione, da e verso Aree non cluster, tranne nel caso di invio diretto ad uno stabilimento di macellazione, in vincolo sanitario e con camion piombato (previo preavviso allo stabilimento di macellazione, almeno 24 h prima).
- 3) Tutte le movimentazioni per transumanza, monticazione e alpeggio, allevamento con modalità estensivo all'aperto, all'interno dell'area cluster, sono autorizzate soltanto per pascoli identificati, georeferenziati e registrati nella BDN. È vietato l'utilizzo promiscuo degli stessi pascoli. Inoltre, i pascoli siti in cluster di infezione devono essere sempre recintati/delimitati;
- 4) nelle aree cluster di MTBC e BRC non è consentito il pascolo vagante.
- 5) In deroga al divieto di movimentazione in entrata degli animali verso le aree cluster d'infezione, sono consentite le movimentazioni di animali verso gli stabilimenti situati in area cluster:
 - finalizzate ad eventuali ripopolamenti in seguito a stamping-out o in seguito ad abbattimenti di un numero di animali superiore al 50% del totale in produzione, previa applicazione delle misure di biosicurezza previste nella parte generale;
 - in caso di "Focolaio estinto" con riacquisizione della qualifica, in seguito ad abbattimento dei capi che abbia interessato anche meno del 50% degli animali presenti in produzione, è possibile introdurre vitelli di età compresa tra i 42 gg e i 165 gg. I suddetti capi saranno sottoposti a vaccinazione RB51 se lo stabilimento di destino ricade in uno dei comuni interessati dalla vaccinazione, nei tempi e nei modi previsti dal protocollo vaccinale e tenuti in isolamento fino ai 12 mesi di età, in modo da poterli testare per BRC prima del loro effettivo ingresso in allevamento. A tal fine gli operatori che intendono introdurre capi in deroga, dovranno necessariamente preventivare gli ingressi attraverso comunicazione all'ACL per consentire agli stessi di programmare gli interventi vaccinali di cui sopra, in relazione all'età dei soggetti introdotti e delle risorse disponibili, al fine di garantire il rispetto della tempistica vaccinale. Si ribadisce che, dette nuove introduzioni in deroga dovrebbero avvenire in un unico ingresso ed una sola volta, possibilmente nella stessa giornata e con poche operazioni di raccolta solamente in quegli stabilimenti dotati dei requisiti strutturali e gestionali atti a garantire l'effettivo isolamento dei vitelli introdotti e vaccinati;
 - in caso di "Stabilimenti di nuova apertura" è possibile introdurre da stabilimenti indenni, con o senza vaccinazione, da fuori area cluster oltre ai vitelli, alle medesime condizioni di cui al punto precedente, anche animali adulti nella misura del 40% della capacità massima detenibile. La deroga all'introduzione anche per le aziende di nuova apertura può essere concessa solo previa sussistenza delle medesime condizioni previste per gli stabilimenti soggetti a stamping out, di cui alla Parte Generale del Programma (riapertura e ripopolamento);



- nel caso particolare di aree cluster con numero limitato di stabilimenti, che rende oggettivamente difficile reperire animali da introdurre in stabilimenti da riproduzione siti in aree cluster, l'ACL previa accurata valutazione epidemiologica e valutazione del rischio richiede l'autorizzazione all'introduzione all'ACR.

3. MISURE SUPPLEMENTARI

3.1 Tubercolosi

1. La definizione di caso confermato è riportata al capitolo 18.6 della parte generale del programma e all'Allegato 2 parte B paragrafo 5.3 del DM. Nel caso particolare di:
 - a) focolai già confermati anche il riscontro alla singola positività al test di screening (IDT o IGRA), individua l'animale come caso confermato;
2. fermo restando l'esecuzione della prova di compravendita con gamma-interferone, nei 30 giorni precedenti lo spostamento, i capi movimentati nelle Aree Cluster d'infezione, provenienti da stabilimenti indenni da infezione ricadenti nelle medesime aree, se trattasi di animali introdotti sotto età (meno di 42 gg.), vanno tenuti in isolamento fino al raggiungimento dell'età di 60 gg. e sottoposti a gamma interferone prima dell'inserimento in allevamento insieme agli altri capi.

3.2 Brucellosi

1. La definizione di caso confermato è riportata al capitolo 17.2 della parte generale e all'allegato 1 parte B, paragrafo 5.3 del DM (Interpretazione dei risultati delle prove diagnostiche). Nel caso particolare di:
 - a. stabilimenti **indenni** presenti nelle aree cluster d'infezione: la positività **ad alle prove SAR e FDC in uno o più animali** definiscono un caso sospetto/dubbio:
 - i. Nel caso in cui il siero di un animale esaminato fornisca esito positivo alla SAR e negativo alla FDC, l'esito è da considerarsi dubbio e il controllo sull'animale dovrà essere ripetuto. Per gli stabilimenti nei quali si ripetono esiti dubbi durante i controlli successivi, la Regione può richiedere l'intervento dell'IZSM competente per territorio per eventuali approfondimenti diagnostici, valutati in base alle evidenze emerse nel corso dell'indagine epidemiologica;
 - ii. Nel caso il siero di un animale esaminato fornisca esito positivo alla FDC (maggiore o uguale a 20 UFC/ml) e negativo o positivo alla SAR l'animale è da considerarsi sospetto d'infezione. Il servizio veterinario può in ogni caso considerare uno o più capi sospetti d'infezione anche sulla base di esami e sintomi clinici, esami post-mortem o in caso sia stabilita una connessione epidemiologica con un caso confermato;
 - b. nei focolai già confermati anche il riscontro alle positività ai test di screening SAR e FdC, in uno o più animali individua l'animale come caso confermato, senza necessità di ulteriori conferme, in quanto è presente una connessione epidemiologica con un caso confermato.
2. in riferimento del capitolo 17 della parte generale del presente programma si precisa che la disinfezione straordinaria va eseguita dopo l'ultimo controllo negativo utile ai fini del



ripopolamento (5° controllo della I prova qualificante) e comunque prima di restituire la qualifica di Indenne.

3. Nell'intervallo tra la revoca delle misure e il prelievo per la riacquisizione della qualifica, sulla base dell'analisi del rischio già rilevata sul territorio, dopo almeno 60 gg dall'esito favorevole alla prima prova qualificante (5 controlli consecutivi negativi) si procederà con i seguenti controlli che interesseranno le bovine e le bufale che abbiano partorito da meno di 30 gg:
 - tamponi vaginali per esame PCR;
 - campioni di latte su cui richiedere PCR.

Dopo ulteriori 60 gg si ripeterà tale schema.

4. RIACQUISIZIONE DELLO STATUS DI INDENNE

4.1 Riacquisizione Dello Status Di Indenne Da MTBC

Gli stabilimenti ricadenti all'interno delle Aree Cluster d'infezione devono essere sottoposti a controllo per TBC facendo riferimento alle specifiche condizioni riportate nell'allegato IV del Reg. Del (UE) 2020/689, con le prove previste dal Reg. Del. (UE) 2020/689 (allegato III sez.2); i controlli devono essere effettuati possibilmente in concomitanza con quelli per la BRC;

1. Le prove diagnostiche per la riacquisizione dello status sono le medesime riportate nella parte generale del programma al capitolo 18.6.2.




FIGURA 2



Le deroghe vengono proposte dal Servizio veterinario competente per territorio e autorizzate dal Servizio Veterinario Regionale, previo parere favorevole dell'OEVR. In caso di concessione della deroga, la Regione informa il Ministero della Salute.




FIGURA 3

4.2 Riacquisizione dello Status di Indenne da BRC

1. Gli stabilimenti ricadenti all'interno delle Aree Cluster d'infezione devono essere sottoposti a controllo per BRC facendo riferimento alle specifiche condizioni riportate nell'allegato IV del Regolamento delegato (UE) 2020/689 - PARTE I - CAPITOLO 1 - Sezione 4, con le prove previste dal Reg. Del. (UE) 2020/689 (allegato III sez.2);
2. i ricontrolli per la riacquisizione della qualifica sanitaria devono essere effettuati, nel rispetto delle seguenti tempistiche:
 - a) i capi di età superiore a 12 mesi presenti al momento del campionamento devono risultare negativi a prove sierologiche così effettuate:
 - i. le prove devono essere effettuate sui capi non prima di 15 giorni dall'allontanamento dei capi positivi.
 - ii. se per tre prove consecutive, a distanza di 15 giorni l'una dall'altra, e per 2 ulteriori prove (successive alle tre), a distanza di 21 giorni l'una dall'altra, tutti i capi risultano negativi alle prove sierologiche, vengono revocate esclusivamente le misure di divieto di monta artificiale e divieto di movimentazione in ingresso degli animali (ripopolamento) dettate dall'Autorità Competente;
 - iii. la qualifica di stabilimento indenne con vaccinazione viene ripristinata in



concomitanza con la chiusura del focolaio in SIMAN, a seguito di un'ulteriore prova con esito favorevole (negativa) a distanza di non prima di 6 mesi e non oltre i 12 mesi dall'ultima prova negativa.

3. Nell'intervallo tra la chiusura del focolaio e il prelievo per la riacquisizione della qualifica di indenne con vaccinazione, sulla base dell'analisi del rischio già rilevata sul territorio, lo stabilimento può essere soggetto ai seguenti ulteriori controlli sugli animali che hanno partorito (anche in regime di autocontrollo):

- tamponi vaginali su cui effettuare PCR, nei soggetti che abbiano partorito da non più di trenta giorni.




FIGURA 4

5. MACELLAZIONE DI CAPI SOSPETTI O DI CAPI PROVENIENTI DA STABILIMENTI CON CASI DI INFEZIONE CONFERMATO O DA CLUSTER DI MTBC

Parte generale capitolo 18.4.3, Allegato 2 parte A e B punto 4.5 e 3.8 del DM.

6. MACELLAZIONE DI CAPI SOSPETTI O DI CAPI PROVENIENTI DA STABILIMENTI CON CASI DI INFEZIONE CONFERMATO O DA CLUSTER DI BRC

Parte generale capitolo 17.1.2, Allegato 2 parte A e B punto 4.5 e 3.7 del DM.

7. INDENNIZZI NAZIONALI ED INDENNIZZI INTEGRATIVI REGIONALI

Riportati nella parte generale del programma al paragrafo 6.1



8. PROGRAMMAZIONE DEI CONTROLLI

La programmazione dei controlli sarà elaborata dal Servizio Veterinario dell'ASL territorialmente competente e dovrà essere conforme a quanto stabilito nell'allegato IV del Reg. Del. (UE) 2020/689.

I campioni sono consegnati all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio entro e non oltre 2 giorni lavorativi dal prelievo.

9. REFERTAZIONE DEI CAMPIONI SIEROLOGICI

La refertazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale deve essere trasmessa al servizio veterinario in massimo 5 giorni lavorativi dal ricevimento dei campioni, escluso il giorno di consegna. In caso di isolamento o PCR positiva, entro 2 giorni dall'acquisizione dei risultati della prova.

10. AUTOCONTROLLO

Parte 1 e 2 A paragrafo 4.3 del DM.

11. VERIFICHE DELL'EFFICACIA DEL PIANO (Cruscotti)

Sono le medesime riportate nella parte generale del programma e della parte 1 e 2 B del DM, punto 8.

12. SUPERVISIONI

Una efficace attività di supervisione deve prevedere il controllo di tutte e tre le fasi del processo "controllo ufficiale", e precisamente prima dei controlli (supervisione ex ante), durante i controlli (supervisione in tempo reale) e dopo i controlli (supervisione ex post). (P.C.R.P. 2023/2027)

Tipo 1 - Attività di supervisione su controlli ufficiali svolti nei sette giorni precedenti dal personale incaricato che abbiano avuto esito favorevole o il rilievo di non conformità esclusivamente formali (supervisione ex post);

Tipo 2 - Attività di supervisione per la verifica del livello di know how del personale addetto ai controlli ufficiali in merito all'applicazione delle procedure (supervisione in tempo reale);

Tipo 3 - Attività di supervisione documentale (supervisione ex post);

Tipo 4 - Attività di supervisione mediante simulazioni (supervisione ex ante).

13. FORMAZIONE

È data priorità alla formazione, aggiornamento ed informazione sulle tematiche inerenti alla sanità animale, il benessere, la prevenzione del maltrattamento e la biosicurezza degli stabilimenti zootecnici rivolta sia al personale addetto al controllo ufficiale, che agli organi giudiziari e agli operatori del settore, anche in base a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 6 settembre 2023.

Si procederà, dunque, alla programmazione delle attività formative.



CAPITOLO II

1. VACCINAZIONE

Il programma di vaccinazione, partito nell'anno 2022 previa approvazione da parte della Commissione Europea, resta tutt'oggi in vigore sino al completamento del medesimo programma, ovvero per un periodo di tempo non inferiore a sei anni a partire dall'anno 2022.

Le misure previste dal presente capitolo, inclusa la vaccinazione con ceppo RB51, sono specifiche per i Comuni di Canello e Arnone, Carinola, Castel Volturno, Francolise, Grazzanise, Pignataro Maggiore, Santa Maria la Fossa e Sparanise, comuni in cui (nell'anno 2022 in cui è partito il programma vaccinale approvato dal Ministero della Salute) era concentrato l'84% dei focolai verificatisi negli ultimi 6 anni.

A seguire, anche nei comuni limitrofi, che fungevano da "cuscinetto" ai suddetti Comuni, si applica su base volontaria la vaccinazione con ceppo RB51.

Per praticare la vaccinazione, è stato già redatto un dettagliato piano sottoposto alla approvazione della commissione EU. Nell'ambito del programma obbligatorio di eradicazione delle malattie infettive delle specie bovina e bufalina ex art.54 del Reg. Del. (UE) 2020/689 "Vaccinazione", la Regione Campania include nel programma di eradicazione, sotto la sua supervisione:

- a) la vaccinazione **obbligatoria** con ceppo RB51 dei soggetti di età compresa tra i 6 e 12 mesi della specie bufalina presente negli stabilimenti ricadenti nei comuni sopra descritti
- b) la vaccinazione **facoltativa** con ceppo RB51 dei soggetti di età compresa tra i 6 e 12 mesi della specie bufalina presente negli stabilimenti ricadenti nei comuni "cuscinetto" attorno ai comuni dove si pratica la vaccinazione.

Resta a tal proposito la facoltà della Regione Campania, sulla base dell'andamento epidemiologico di rendere obbligatoria la vaccinazione negli stabilimenti che non siano stati da sempre indenni da Brucellosi, anche nelle zone cuscinetto che potrebbero diventare nel tempo una zona cluster d'infezione come in qualsiasi altra zona cluster che dovesse presentarsi in provincia Caserta.

La strategia di controllo della infezione da brucella nel programma di eradicazione, si basa:

- a) sull'attuazione delle misure specifiche per malattia di cui agli articoli da 18 a 31 del Reg. Del. (UE) 2020/689, fino a quando tutti gli stabilimenti interessati non conseguono lo status di indenne da malattia;
- b) sulla concessione, sulla sospensione e sul ritiro da parte dell'autorità competente dello status di indenne da malattia di tutti gli stabilimenti interessati;
- c) sull'attuazione di misure di biosicurezza e di altre misure di riduzione dei rischi;
- d) sull'attuazione di programmi di vaccinazione.

In merito all'utilizzo della vaccinazione con ceppo RB51, quale strumento per ridurre la diffusione di Brucella nei territori con alto livello di prevalenza e incidenza, si rispetta quanto stabilito al Capitolo 4.4 del codice internazionale di sanità animale (OIE) WOA; pertanto, si continuerà con il piano di eradicazione con vaccinazione, nel rispetto del criterio di "zonizzazione/compartimentalizzazione".

La decisione di introdurre la vaccinazione tiene conto di alcuni concetti fondamentali precisamente:

- Ai fini dell'acquisizione della qualifica di "zona indenne da BRC" sarà necessaria, comunque, un'interruzione del programma vaccinale da almeno tre anni (Allegato IV, Capitolo 3, sezione 1, lettera d) del Reg. Del. (UE) 2020/689);



- al fine di non vanificare gli interventi vaccinali precedenti e l'intero beneficio apportato dalla campagna vaccinale, l'utilizzo del vaccino non può essere soggetto ad interruzione del programma stesso, nei singoli stabilimenti, sino al completamento del programma di vaccinazione;
- il vaccino RB51 protegge dai sintomi della malattia, ma non dall'infezione, nel senso che un capo vaccinato può infettarsi come un animale non vaccinato; il vantaggio è sicuramente la diminuzione, nel tempo, ossia dopo almeno 3 anni dalla vaccinazione, della pressione infettante a livello di zona e non solo di singolo allevamento, provocando il vaccino una riduzione degli aborti che sono da considerare la fonte principale di diffusione di Brucella;
- il programma vaccinale è applicato per un periodo di tempo non inferiore a sei anni a partire dall'anno 2022;
- gli stabilimenti da poter sottoporre alla vaccinazione devono essere liberi dalla malattia, pertanto, oltre agli stabilimenti indenni, che vanno obbligatoriamente vaccinati, non può essere consentita la vaccinazione nei focolai sino alla data del primo controllo qualificante utile per la restituzione della qualifica.

1.1 MISURE PREVISTE PER GLI STABILIMENTI SOTTOPOSTI A VACCINAZIONE CON CEPPPO RB51

- a) Gli animali da poter sottoporre a vaccinazione devono avere età compresa tra 6-12 mesi, nel senso che anche la dose di richiamo deve rientrare nel 12 mese di età. (ciclo vaccinale completo di richiamo al compimento del 12° mese di vita (nel mese) – tripla dose);
- b) La vaccinazione deve essere eseguita esclusivamente da veterinari ufficiali ed inserita in SANAN, con indicazione specifica dei singoli capi sottoposti agli interventi vaccinali;
- c) In caso di sospetto di utilizzo non autorizzato di vaccini o di altre sostanze farmacologicamente attive, fatti salvi i provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria, si applicano i protocolli operativi di cui dispone il Centro Nazionale di Referenza competente, al fine di evidenziare l'eventuale illecito.

1.2 MOVIMENTAZIONI DEGLI ANIMALI DA VITA NEGLI STABILIMENTI INDENNI CON VACCINAZIONE

- a) Nelle zone cluster d'infezione, resta il divieto di movimentazione degli animali verso altri stabilimenti al di fuori di tali zone.
- b) Gli stabilimenti indenni con vaccinazione, ricadenti nelle zone cluster, potranno movimentare solo verso altri stabilimenti indenni con vaccinazione all'interno delle stesse zone cluster, previo pre-moving
- c) Gli stabilimenti indenni con vaccinazione ricadenti in una zona "cuscinetto" (facoltativa) possono movimentare, previo pre-moving, solo verso altri stabilimenti in cui è effettuata la vaccinazione (*prelievo di sangue effettuato nei 30 giorni precedenti la movimentazione*).
- d) Gli stabilimenti con vaccinazione delle zone cuscinetto possono introdurre animali provenienti da stabilimenti indenni senza vaccinazione, previo pre-moving.

1.3 STATO SANITARIO DEGLI STABILIMENTI

Per quanto riguarda lo status degli stabilimenti in provincia di Caserta, una volta revocate le misure per gli stabilimenti infetti ed avviata la vaccinazione, si avranno due situazioni:

- stabilimenti indenni con vaccinazione;
- stabilimenti indenni senza vaccinazione.



Allegato B

PARAMETRI AZIENDALI STRUTTURALI (paragrafo 3.6 delle presenti Linee Guida)

AREE DI STABULAZIONE

L'area di stabulazione viene comunemente suddivisa in funzione dell'utilizzo in un'area di decubito, area di esercizio e area di alimentazione e presenta dei limiti diversi a seconda delle categorie delle bufale allevate. Lo spazio disponibile deve garantire una condizione di benessere per il capo allevato così come riportato D. Lgs. 146/2001 (All. Libertà di movimento Punto 7): "La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. "... l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche." L'area di stabulazione degli animali deve essere correttamente dimensionata al fine di garantire il massimo comfort ed igiene, nonché il completo utilizzo da parte di tutti gli animali, senza causare loro inutili sofferenze o lesioni.

ADULTI

Per quanto concerne le bufale adulte si considera adeguato un'area complessiva di almeno 13 m² in lattazione e non inferiore ai 10 m² in asciutta. La superficie disponibile dovrà essere suddivisa per il 50% in area di decubito e per l'altro 50% in area di esercizio. Nel caso di cuccette il numero dovrà essere pari al 100% dei soggetti allevati. Inoltre, il fronte di mangiatoia dovrà essere di almeno 75 cm lineari/capo. L'area di alimentazione, invece, dovrà essere calcolata considerando l'accesso al fronte mangiatoia moltiplicandolo per la profondità all'interno del paddock (circa 2 m), considerando lo spazio che un animale adulto occupa quando presente in mangiatoia. In caso di razioni somministrate con tecnica unifeed, si ritiene sufficiente che più del 70% degli animali possa accedere contemporaneamente agli alimenti (area occupata per capo 75 cm X 0.7 X 200 cm= 1,05 m²). Per i soggetti in asciutta e per quelli in cui il razionamento non è ad libitum, il fronte deve garantire l'accesso alla mangiatoia del 100% dei soggetti in modo da favorire l'accesso contemporaneo agli alimenti (area occupata per capo 75 cm X 200 cm= 1,5 m²).

MANZE

Le manze necessitano di un'area complessiva che varia tra i 5 e gli 10 m² suddivisi tra area di decubito e area di esercizio. Tale variabilità risulta necessaria considerando le differenti dimensioni e pesi dei soggetti che rientrano nella categoria. Infatti, per i soggetti compresi tra i 6 e i 12 mesi di età si deve garantire 5 m², mentre 7 m² nelle manze di età compresa tra i 13 e i 24 mesi e 10 m² per le manze gravide.

L'area di alimentazione, al fine di garantire un adeguato accesso alla mangiatoia, dovrà essere di almeno 55 cm lineari per capo. L'area di alimentazione viene calcolata considerando l'accesso al fronte mangiatoia moltiplicandolo per la profondità all'interno del paddock (circa 1 m).

In caso di somministrazione degli alimenti frazionati è auspicabile che il 100% degli animali possa accedere agli alimenti contemporaneamente (area occupata per capo 55 cm X 100 cm= 0,55 m²)

In caso di razioni somministrate con tecnica unifeed, si ritiene sufficiente che più del 70% degli animali possa accedere contemporaneamente agli alimenti (area occupata per capo 55 cm X 0.7 X



100 cm= 0,38 m²).

VITELLI

“I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni vitello di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a sé stesso senza difficoltà.” (D. Lgs. 126/2011 All. I Punto 7).

“La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. [...]” (D. Lgs. 146/2001 All. Libertà di movimento punto 7).

I vitelli bufalini possono essere stabulati in recinti individuali fino a 90 giorni d'età e si considera adeguato: Spazio disponibile per ciascun vitello presente conforme ai limiti di legge D. Lgs. 126/2011 Art. 3 comma 1 lettera a) “La larghezza del recinto individuale deve essere almeno pari all'altezza al garrese del vitello, misurata quando l'animale è in posizione eretta, e la lunghezza deve essere almeno pari alla lunghezza del vitello, misurata dalla punta del naso all'estremità caudale della tuberosità ischiatica e moltiplicata per 1,1.”

Nel caso, invece, gli animali siano allevati in gruppo (in recinti collettivi), occorre verificare le dimensioni dello spazio disponibile come indicato dal D. Lgs. 126/2011 Art. 3 comma 1 lettera b), “per i vitelli allevati in gruppo, lo spazio libero disponibile per ciascun vitello deve essere pari ad almeno 1,5 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 chilogrammi, ad almeno 1,7 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 chilogrammi, ma inferiore a 220 chilogrammi e ad almeno 1,8 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 chilogrammi”.

STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI

Le caratteristiche tecniche e il dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio degli effluenti sono stabilite con Delibera di Giunta regionale n. 585 del 16.12.2020 con la quale è stata approvata la Disciplina regionale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, acque reflue e digestati e programma d'azione per le zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati di origine agricola., emanata ai sensi della Direttiva 91/676, del Dlgo 152/2006 e del DM 5046/2016 ed in particolare vige quanto previsto all'articolo 11 “Criteri generali per il trattamento e lo stoccaggio degli effluenti di allevamento”, articolo 12 “Stoccaggio dei letami e dei materiali assimilati”, articolo 15 “Stoccaggio dei liquami e dei materiali assimilati” e articolo 41 “Caratteristiche dello stoccaggio”. Per i nuovi stoccaggi vige quanto previsto alla Parte 7 dell'Allegato tecnico alla Disciplina regionale. I letami, i liquami e i materiali assimilati devono essere raccolti in contenitori per lo stoccaggio nei periodi in cui il loro impiego in agricoltura è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, meteorologiche e normative.

Le modalità di stoccaggio degli effluenti di allevamento destinati ad utilizzazione agronomica sono finalizzati alla tutela igienico-sanitaria, alla corretta gestione agronomica, alla eventuale valorizzazione energetica degli stessi e alla protezione dell'ambiente.

Nuovi contenitori in terra (lagoni)

Con particolare riferimento ai “lagoni”, si ribadisce che, al fine di ottemperare agli obblighi della Direttiva Nec, relativa alla riduzione delle emissioni gassose in atmosfera, è vietata la realizzazione di nuovi contenitori in terra (lagoni) aventi cioè pareti e fondo in terra sia totalmente interrati che parzialmente fuori terra, anche nel caso in cui le pareti e/o il fondo siano impermeabilizzati con



materiali sintetici.

PRESCRIZIONE AGGIUNTIVA

I lagoni già esistenti non impermeabilizzati con manto artificiale e autorizzati dalla competente amministrazione comunale sulla base di una relazione tecnica sul manufatto corredata da relazione geologica-geotecnica e da una relazione di collaudo finale che ne attesta l'impermeabilizzazione, dovranno essere impermeabilizzati con materiali sintetici pena la revoca dell'autorizzazione.

Tale adeguamento dovrà essere attestato da apposita relazione tecnica e da una relazione di collaudo finale e sottoposta al procedimento autorizzativo della competente amministrazione comunale.

DOTAZIONI AZIENDALI IMPIANTISTICHE

Oltre allo stoccaggio, che costituisce un primo trattamento degli effluenti, gli allevamenti bufalini possono dotarsi di impianti di digestione anaerobica e i prodotti derivanti da tale trattamento (cosiddetti digestati), possono essere utilizzati agronomicamente se conformi a quanto disposto al Titolo IV della Disciplina regionale "Utilizzazione agronomica del digestato" della Disciplina regionale approvata con DGR n. 585/2020, riportato alla fine del presente Allegato B.

PRESCRIZIONE AGGIUNTIVA

Fermo restando tutto quanto previsto dalla DGR 585/2020, è fatto obbligo per gli impianti di digestione anaerobica consortili che utilizzano reflui di aziende zootecniche site nelle aree cluster di infezione di provvedere direttamente alla distribuzione dei digestati, assimilati agli effluenti in uscita dal digestore, all'utilizzazione agronomica. Nel caso in cui i digestati ritornino alle aziende consorziate, gli impianti di digestione anaerobica devono provvedere ad un preventivo trattamento termico di sterilizzazione sottopressione secondo quanto riportato nel reg. UE 142/2011.

MISURE DI BIOSICUREZZA AMBIENTALE E AZIENDALE (paragrafo 3.9 delle presenti Linee Guida)

Le conoscenze in materia di sanità animale, compresi i sintomi e le conseguenze delle malattie, e i possibili mezzi di prevenzione, inclusi la biosicurezza aziendale e territoriale, il trattamento e il controllo, sono un presupposto per una gestione efficiente della sanità animale e indispensabili per assicurare la diagnosi precoce delle malattie degli animali. Gli operatori e i professionisti del settore animale dovrebbero dunque acquisire tali conoscenze ove opportuno. Esse possono essere acquisite in vari modi, per esempio tramite l'istruzione formale, ma anche attraverso il sistema di consulenza aziendale esistente nel settore agricolo o tramite la formazione informale, alla quale le organizzazioni degli agricoltori e altri organismi nazionali e dell'Unione possono dare un contributo prezioso (Regolamento (UE) 2016/429, considerando n.45).

È fondamentale ribadire che con il termine biosicurezza si intendono sia le misure da applicare per prevenire l'introduzione di nuove malattie ed infezioni in una popolazione indenne, sia le misure necessarie per limitarne la diffusione, quando presenti. Indipendentemente dalla loro eziologia (virale, batterica o parassitaria), la diffusione delle malattie in una popolazione avviene spesso attraverso le medesime vie di trasmissione, quindi, la realizzazione di un buon sistema di



biosicurezza assume un valore preventivo trasversale. Tali sistemi devono stabilire una serie precisa di interventi sui fattori di rischio e sulle attività di cura, comprendendo azioni e misure ben distinte. Sebbene la biosicurezza possa richiedere alcuni investimenti iniziali, il risultato della diminuzione delle malattie animali dovrebbe costituire un incentivo positivo per gli operatori (Regolamento (UE) 2016/429, considerando n.43).

E' necessario stabilire che le applicazioni di norme di biosicurezza aziendale hanno un valore imprescindibile nel mantenimento della sanità animale se viene garantita una corretta biosicurezza del territorio. La mancata applicazione delle misure di biosicurezza ambientale andrebbe a vanificare i piani di profilassi e l'eradicazione di BRC e TBC. Infatti, nell'area a maggiore diffusione di infezione da Brucella è emersa, altresì, la mancanza di misure di biosicurezza territoriali che, in molti casi, vanifica anche quelle poche misure adottate dalle singole aziende. Nello specifico, i limitati interventi sui canali di scolo delle acque reflue unitamente alla ridotta capacità dei Regi Lagni di far convogliare e favorire il deflusso delle acque a mare, determinano, soprattutto nei periodi caratterizzati da elevata piovosità, copiosi allagamenti della superficie agricola e delle aziende con notevole aumento del rischio di diffusione degli agenti infettivi. Inoltre, lo sversamento illecito di reflui zootecnici e/o del colaticcio nei canali di bonifica che fiancheggiano la maggior parte delle aziende bufaline, il pascolamento di altre specie animali (ovi-caprini) nei territori ad alta prevalenza di brucellosi e la movimentazione dei liquami tra aziende e gli impianti di biogas, in un territorio ad alta concentrazione di Brucella, rappresenta una grave criticità nel favorire il diffondersi della malattia. Inoltre, l'incontrollato incremento della popolazione bufalina, che insiste nel territorio oggetto di analisi e ad elevata prevalenza di brucellosi, rappresenta una variabile fondamentale nella persistenza della zoonosi e nella difficoltà di risanamento. In questi ultimi anni si è assistito, infatti, ad un incremento della densità di capi per allevamento con notevole riduzione dello spazio vitale dei soggetti allevati ed ad un maggiore impatto della popolazione zootecnica sulla superficie agraria utilizzabile. La riduzione dei metri quadri per bufala, infatti, favorisce la diffusione della patologia all'interno dell'allevamento, mentre la concentrazione della popolazione bufalina sugli ettari di superficie disponibile nei 4 comuni potrebbe rappresentare una causa di diffusione e persistenza della patologia nell'ambiente.

MISURE DI BIOSICUREZZA AMBIENTALE

- a) Corretta gestione dei canali di scolo interaziendali in modo da favorire il deflusso delle acque;
- b) Migliorare la capacità di deflusso in mare dei Regi Lagni al fine di ridurre gli allagamenti;
- c) Incrementare i controlli sui canali di scolo interaziendali per impedire lo sversamento illecito dei liquami;
- d) Vietare il pascolo di qualsiasi specie nelle aree ad elevata prevalenza di BRC e/o TBC;
- e) Vietare l'introduzione nel razione degli animali allevati del foraggio verde nelle aree ad elevata prevalenza di BRC e/o TBC;
- f) Vietare, nelle aree ad elevata prevalenza di BRC/TBC, la movimentazione dei reflui dall'azienda ad impianti di Biogas consortili e da questi ultimi all'azienda se non sottoposti a trattamenti termici così come previsto dal punto 3.7 del presente regolamento.

MISURE DI BIOSICUREZZA AZIENDALE

La biosicurezza è uno dei principali strumenti di prevenzione a disposizione degli operatori e delle altre persone che lavorano con gli animali per prevenire l'introduzione, lo sviluppo e la diffusione di malattie animali trasmissibili da e all'interno di una popolazione animale (Regolamento (UE)



2016/429, considerando n.43). Le strategie di controllo delle malattie dei programmi di eradicazione di cui al paragrafo 1 si basano anche sull'attuazione di misure di biosicurezza e di altre misure di riduzione dei rischi;

Secondo quanto riportato nel Regolamento Delegato UE 2020/689 rispettivamente all'Articolo 16 punto 1 lettera a) e b) "1. L'autorità competente elabora la strategia di controllo delle malattie di un programma di eradicazione, per quanto riguarda la popolazione animale interessata detenuta negli stabilimenti, per le seguenti malattie degli animali terrestri:

a) infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis*;

b) infezione da MTBC;"

e punto 2 lettera c) "2 Le strategie di controllo delle malattie dei programmi di eradicazione di cui al paragrafo 1 si basano: [...]

c) sull'attuazione di misure di biosicurezza e di altre misure di riduzione dei rischi;"

In congruità a quanto riportato nel Regolamento (UE) 2016/429 Capo 3 Articolo 10 "Responsabilità per la sanità animale e le misure di biosicurezza" punto 1 e punto 4

Punto 1:

Gli operatori:

a) per quanto riguarda gli animali detenuti e i prodotti sotto la loro responsabilità, sono responsabili:

i) della sanità degli animali detenuti; 31.3.2016 L 84/35 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT

ii) dell'uso prudente e responsabile dei medicinali veterinari, fatto salvo il ruolo e la responsabilità dei veterinari,

iii) della riduzione al minimo del rischio di diffusione delle malattie;

iv) delle buone prassi di allevamento;

b) se del caso, adottano le misure di biosicurezza riguardo agli animali detenuti e ai prodotti sotto la loro responsabilità opportune per:

i) le specie e le categorie di animali detenuti e prodotti;

ii) il tipo di produzione;

iii) i rischi connessi, tenendo conto: — dell'ubicazione geografica e delle condizioni climatiche; e — delle circostanze e delle prassi locali;

c) se del caso, adottano misure di biosicurezza riguardo agli animali selvatici.

Punto 4

Le misure di biosicurezza di cui al paragrafo 1, lettera b), sono attuate, a seconda dei casi, mediante:

a) misure di protezione fisica, che possono comprendere:

i) separazioni, recinzioni, tetti, reti, a seconda dei casi;

ii) pulizia, disinfezione, lotta agli insetti e derattizzazione;

"...."

b) misure di gestione, che possono comprendere:

i) procedure per l'ingresso nello stabilimento e l'uscita dallo stabilimento degli animali, dei prodotti, dei veicoli e delle persone;

ii) procedure per l'uso delle attrezzature;

iii) condizioni per i movimenti basate sui rischi;

iv) condizioni per l'introduzione di animali o prodotti nello stabilimento;

v) misure di quarantena, isolamento o separazione degli animali introdotti di recente o malati;

vi) un sistema per lo smaltimento sicuro dei cadaveri di animali e degli altri sottoprodotti di origine animale.

si ritengono utili ai fini in oggetto i seguenti accorgimenti di biosicurezza interna ed esterna, precisando che tali indicazioni saranno aggiornate e valutate in accordo di quanto verrà indicato nell'imminente approvazione del Decreto legislativo sull' AHL da parte del Ministero della salute in



cui con apposito decreto verranno stabiliti i requisiti specifici di biosicurezza differenziati per categorie e tipologie di allevamenti e animali.

Misure di biosicurezza esterna

1. Perimetro del corpo aziendale munito di una *recinzione completa* e funzionale per escludere l'ingresso di sinantropi.
2. I *passaggi carrabili* di ingresso e di uscita chiusi con cancelli utili a garantire la tenuta della recinzione del perimetro del corpo aziendale.
3. *Presidi di disinfezione* in entrata ed in uscita del corpo aziendale.
4. *Presidi ed area di lavaggio e sanificazione* dedicata ai mezzi aziendali e opportunamente strutturata per la raccolta dei liquidi di lavaggio.
5. *Ingressi differenziati* per i fornitori opportunamente distanziati dalle aree di stabulazione, stoccaggio alimenti e stoccaggio degli effluenti di allevamento.
6. *Distanza* adeguata da altre strutture zootecniche.
7. Distanza adeguata da altre imprese del settore agro-alimentare.
8. Localizzazione delle strutture di stabulazione degli animali, di stoccaggio degli alimenti e di stoccaggio dei reflui di allevamento ad una distanza minima di 10 m dal perimetro aziendale.
9. Presenza di una *zona "sporca"* (esterna alla zona ad accesso ristretto) per parcheggio veicoli di visitatori (veterinari, rappresentanti, dipendenti, ecc.).
10. Presenza di una *zona "filtro"*: area carico/scarico dei veicoli non aziendali (esterna alla zona ad accesso ristretto).
11. Presenza di *vie di accesso* per il camion del trasporto latte adeguatamente distanti dalle aree di stabulazione, stoccaggio alimenti e stoccaggio reflui.
12. Presenza di *un'area dedicata allo smaltimento delle carcasse* e dei feti abortiti esterna alla zona di accesso ristretto opportunamente preparate per raccogliere i SOA.
13. Presenza di *un'area di quarantena* opportunamente dimensionata per le operazioni di ripopolamento e localizzata all'esterno della zona di accesso ristretto.
14. Presenza di *un'area di parcheggio* dei mezzi aziendali.
15. Presenza di *spogliatoio* per il personale aziendale localizzato in zona filtro per garantire barriera igienica del personale (zona accesso controllato).
16. Presenza di *segnaletica* chiara e funzionale ad escludere l'accesso alle strutture a personale non addetto e/o non autorizzato.
17. Presenza di *segnaletica* riportante le procedure da seguire per visitatori, ivi inclusi sosta dei veicoli e percorsi.
18. Presenza di *indicazioni sui punti di transito* tra zone a diverso livello di rischio (Zona ad accesso controllato ZAC e zona ad accesso ristretto ZAR).
19. Assenza di *canali di bonifica* e corsi d'acqua all'interno della zona ZAR e della zona ZAC.

Misure di biosicurezza interna

1. Presenza di strutture adeguate per una opportuna compartimentazione delle diverse categorie di animali.
2. Presenza di una struttura di *"isolamento"* opportunamente dimensionata e sufficientemente distanziata da: aree di stabulazione degli animali, stoccaggio alimenti e stoccaggio reflui.
3. Presenza di una struttura di *"infermeria"* opportunamente dimensionata e sufficientemente



- distanziata da: aree di stabulazione degli animali, stoccaggio alimenti e stoccaggio reflui.
4. Presenza di vasche di stoccaggio (preferibilmente 2) per lo stoccaggio dei reflui di allevamento opportunamente dimensionate e sufficientemente distanziate da: aree di stabulazione degli animali, stoccaggio alimenti. Tali strutture devono essere opportunamente delimitate al fine di evitare contatti accidentali con persone, animali e cose.
 5. In aggiunta alla normativa vigente, approvvigionamento di acqua di abbeverata sottoposta a processi di sanificazione e ad analisi e controlli periodici al fine di garantire l'assenza di sostanze o microrganismi nocivi.
 6. In caso di approvvigionamento da *pozzi aziendali*, tali strutture devono presentare una profondità di almeno 30 metri ed essere totalmente rivestiti. Le caratteristiche strutturali devono essere verificate con costante periodicità.
 7. Carico animale adeguato alle strutture esistenti al fine di garantire una densità adeguata. (vedi sopra)

Gestione aziendale

1. Gestione movimentazione animali

- a) Introduzione nuovi soggetti provenienti da altri allevamenti o re-introduzione di propri animali dopo la movimentazione verso l'esterno (fiere, mostre, mercati, alpeggio e transumanza).
- b) Osservare un periodo di quarantena (nei locali opportunamente identificati e isolati) per almeno 15 giorni. Nel caso gli animali siano soggetti a mungitura, tale pratica va svolta nella stalla di quarantena con attrezzature mobili e dedicate.
- c) Utilizzo di attrezzature, materiali e DPI dedicati, utilizzati da personale correttamente formato.
- d) Svolgere le operazioni sugli animali in quarantena al termine delle operazioni e attività svolte sul resto dei soggetti stabulati .
- e) Richiedere una ulteriore verifica sanitaria trascorso il tempo di quarantena ed attendere l'esito favorevole prima dell'introduzione dei soggetti in quarantena nella mandria.
- f) Movimentazione degli animali all'interno dei confini dell'azienda.
- g) Stabilire percorsi obbligati attraverso cui effettuare lo spostamento degli animali tra i diversi gruppi.
- h) Tracciabilità e registrazione degli spostamenti degli animali all'interno dell'azienda.
- i) Spostamento immediato degli animali malati e infetti rispettivamente nei locali di infermeria o isolamento.

2. Gestione del personale, fornitori, acquirenti, trasportatori e visitatori

- a. Personale dedicato esclusivamente ad un solo allevamento (ivi inclusi allevamenti di tipo familiare) e opportunamente formato
- b. Controllo periodico del personale al fine di monitorare l'eventuale positività alle principali zoonosi del territorio (oltre al personale dipendente andrebbero sottoposti a controlli periodici tutti i familiari degli stessi residenti all' interno del corpo aziendale).
- c. Utilizzo di indumenti e stivali "aziendali" per il personale
- d. Presenza di stivali "aziendali" per il veterinario o altri professionisti impiegati nell'azienda (visitatori abituali).



- e. Presenza di adeguati sistemi di pulizia e disinfezione degli stivali localizzati in più punti nevralgici dell'azienda.
- f. Utilizzo di dispositivi monouso per tutti i visitatori occasionali.
- g. Presenza di un registro di entrata ed uscita per visitatori, fornitori, trasportatori inclusi i consulenti, veterinari, etc.

3. Gestione delle attrezzature

- a. Utilizzo esclusivo di attrezzature e veicoli di proprietà aziendale (unità epidemiologica) per le operazioni relative alla gestione degli animali.

4. Gestione dei reflui

- a. Utilizzo esclusivo di attrezzature e veicoli di proprietà aziendale anche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento.
- b. Gestione dello stoccaggio e dell'utilizzazione agronomica dei reflui in accordo con la normativa vigente

5. Gestione e igiene dell'allevamento

- a. Conservazione degli alimenti in ambienti idonei ad evitare deterioramento e/o contaminazioni.
- b. Eventuale presenza di altri animali domestici (animali da affezione e da reddito) all'interno del perimetro aziendale deve essere gestita in maniera tale da evitare ogni possibile rischio per la trasmissione di patologie.
- c. Corretta identificazione di altri animali domestici (da affezione e da reddito) all'interno del perimetro aziendale.
- d. Periodico piano di monitoraggio sanitario in tutti gli animali domestici non sottoposti a profilassi di stato.

Utilizzo di biotecnologie della riproduzione per ridurre il rischio di diffusione di patologie sessualmente trasmissibili.

GESTIONE DEGLI EFFLUENTI (paragrafo 3.8 delle presenti Linee Guida)

Le nuove norme tecniche generali per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, acque reflue e digestati, a conclusione dell'espletamento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica e della Valutazione di incidenza, sono state approvate con DGR n. 585 del 16.12.2021 della Direzione Generale delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e della Direzione Generale della Difesa del Suolo e dell'Ecosistema, pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 247 del 21.12.2020.

La Disciplina regionale è stata emanata in attuazione della Direttiva 91/676/CE, del D.lgs. 152/2006, del Decreto Ministeriale n. 5046 del 25.02.2016, della Legge regionale n. 14 del 22.11.2010 e della Legge Regionale n. 20 del 11.11.2020.

Nella Disciplina è contenuto il Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola della Regione Campania, la cui delimitazione è stata approvata con DGR. n. 762 del 05.12.2017, pubblicata sul BURC n. 89 dell'11 dicembre 2017

Con DGR 585/2020 sono stati approvati:



·gli adempimenti tecnici ed amministrativi in capo ai produttori e agli utilizzatori di effluenti di allevamento, acque reflue e digestati;

- le norme per l'utilizzazione agronomica in zone non vulnerabili all'inquinamento da nitrati di origine agricola;
- le disposizioni sui trattamenti e gli stoccaggi;
- le modalità di distribuzione e le dosi di applicazione
- il programma d'azione per le zone vulnerabili all'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola contenente, tra l'altro, disposizioni più stringenti per l' utilizzo agronomico di effluenti di allevamento, acque reflue, digestati e concimi chimici; modalità di distribuzione e dosi di applicazione.

In particolare, l'utilizzo degli effluenti di allevamento e dei materiali ad essi assimilati secondo i principi suddetti e con l'applicazione delle prescrizioni tecniche previste dalla norma, consente di raggiungere l'obiettivo di recuperare le sostanze nutritive ed ammendanti in essi contenute e quindi di svolgere un ruolo utile al suolo agricolo realizzando un effetto concimante, ammendante, irriguo, fertirriguo sui terreni su quali sono effettuati gli spandimenti in conformità ai fabbisogni quantitativi e temporali delle colture.

Gli allevamenti devono avere una capacità minima di stoccaggio dei letami pari al volume prodotto in 90 giorni, calcolato sulla consistenza dell'allevamento;

La capacità di stoccaggio, calcolata in base alla consistenza dell'allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di liquami prodotti in:

- 90 giorni per le aziende con allevamenti di bufaline con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di medica, prati di media e lunga durata e/o con cereali autunno vernini;
- 120 giorni per le aziende di bufale con ordinamenti colturali diversi da quelli precedenti.
- Per il calcolo dei quantitativi annuali di azoto da effluenti di allevamento prodotti nell'anno, occorre fare riferimento ai dati della tabella sotto riportata (estratto dalla tabella B dell'Allegato tecnico alla Disciplina).

Valori di liquami, letami e azoto prodotti in un allevamento bufalino in funzione della categoria animale, tipo di stabulazione e dettaglio di stabulazione.

Specie	Categor ia ani male	Azoto al campo		Peso vivo	Tipo di Stabu lazio ne	Dettaglio Stabu lazio ne	Volumi effluenti			Letti era (kg per t di p.v. /gio rno)	Ripartizi one N al campo	
							(per t di p.v. / anno)				(kg per t di p.v./ann o)	
							liquame	pala bile	palab ile		liq uà me	pa la bile
		(kg/t pv)	(kg/c apo)	(kg/c apo)			m3	t	m3	t		



Bufali	Bufale da latte in produzione	81,5	52,98	650,0	Fissa	con lettiera	6,3	18	24,3	5	23,5	58,0	
					Fissa	senza lettiera	23		0		81,5	0,0	
					libera	su lettiera permanente	10,3	15,4	31,5	1	36,5	45,0	
					libera con cuccetta	senza lettiera	23		0		81,5	0,0	
					libera con cuccetta groppa a groppa	con lettiera	14	10,5	13,2	5	50,0	31,5	
					libera con cuccetta testa a testa	con lettiera	9,1	15,3	18,5	5	40,0	41,5	
					libera con cuccetta	con lettiera totale (su tutta l'area interna)	6,3	18	21,5	5	21,2	60,3	
						libera	su lettiera inclinata	6,3	18	26	5	23,5	58,0
	Rimonta bufale da latte fino al 1° parto	103,0	30,90	300,0	Fissa	con lettiera	4,3	19	25,7	5	22,3	80,7	
					libera	con lettiera totale (su tutta l'area intern	3,3	22,3	26,3	10	14,6	88,4	



					a)							
					su lettiera inclinata	3,3	22,3	33	10	14,6	88,4	
					su fessurato	22		0		103,0	0,0	
					su lettiera con area di riposo	11,3	13,7	23,7	10	52,3	50,7	
				libera con cuccetta	senza lettiera	22,3		0		103,0	0,0	
				libera con cuccetta groppa a groppa	con lettiera	13,7	9,3	12	5	60,7	42,3	
				libera con cuccetta testa a testa	con lettiera	7,7	15,3	18,7	5	34,0	69,0	
				Fissa	con lettiera	4,3	19	25,7	5	18,7	56,3	
				libera	con lettiera totale (su tutta l'area interna)	3,3	22,3	26,3	10	10,8	64,2	
					su lettiera inclinata	3,3	22,3	33	10	10,8	64,2	
	Bufali all'ingrasso	75,0	30,00	400,0								



					su fessurato	22		0		75,0	0,0	
					con lettiera solo in area di riposo	11,3	13,7	23,7	10	38,5	36,5	
				libera con cuccetta	senza lettiera	22,3		0		75,0	0,0	
				libera con cuccetta groppa a groppa	con lettiera	13,7	9,3	12	5	44,2	30,8	
				libera con cuccetta testa a testa	con lettiera	7,7	15,3	18,7	5	24,7	50,3	
	Vitelli in svezzamento (0-6 mesi)	104,0	10,40	100,0	zona svezzamento	con lettiera	3	19	38	18,0	86,0	
					su fessurato	19		0		104,0	0,0	
	Vitelli a carne bianca	67,0	8,71	130,0	Fissa	con paglia	40	26	50,8	5	12,0	55,0
					gabbie singole o multiple sopraelevate	lavaggio a bassa pressione	91		0		67,0	0,0
						lavaggio con acqua ad alta pressione	55		0		67,0	0,0



					gabbie singole o multiple su fessurat o	senza acque di lavaggi o	27		0		67, 0	0,0
--	--	--	--	--	--	--------------------------------------	----	--	---	--	----------	-----

NUOVI STOCCAGGI

Si riporta quanto previsto nella Parte 7 dell'Allegato tecnico della Disciplina regionale approvata con DGR n. 585/2020 esclusivamente per quanto di pertinenza alle presenti Linee Guida per gli allevamenti bufalini

Nuovi stoccaggi per materiali palabili (letami e assimilati)

Autonomia di stoccaggio

Per quanto riguarda le autonomie di stoccaggio occorre far riferimento a quanto indicato precedentemente (90 giorni o 120 giorni).

Qualora insediamenti esistenti si trovino nella necessità di costruire nuovi contenitori per aumento della produzione da stoccare, l'adeguamento degli stoccaggi deve tenere conto delle capacità minime previste come sopra riportate.

I contenitori di stoccaggio devono essere localizzati presso la sede dell'allevamento o dell'impianto. Qualora si voglia disporre di contenitori di capacità superiore a quella minima ammessa è possibile utilizzare strutture ubicate all'esterno dell'azienda, al fine di ottimizzare la gestione degli effluenti e del digestato. Esclusivamente per gli allevamenti, eventuali stoccaggi ubicati all'esterno della sede aziendale possono essere considerati utili ai fini del calcolo della capacità minima richiesta solo se di proprietà dell'impresa oppure se distano meno di 10 km dall'allevamento medesimo.

Criteri costruttivi dei contenitori di stoccaggio

- Lo stoccaggio dei materiali palabili deve avvenire su platea impermeabilizzata, avente una portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione, e comunque nel rispetto di quanto disposto ai successivi punti. In considerazione della consistenza palabile dei materiali, la platea di stoccaggio deve essere munita, su non più di tre lati, di idoneo cordolo o di muro perimetrale e deve essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea.
- Per il dimensionamento della platea di stoccaggio dei materiali palabili, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, si fa riferimento alla Tabella B sopraccitata. Qualora si renda necessaria, ai fini del dimensionamento degli stoccaggi, una più analitica determinazione dell'azoto netto al campo prodotto annualmente e/o dei volumi di materiale prodotto, dovrà essere prodotta una relazione tecnica, a firma di un tecnico competente in materia iscritto all'Albo



professionale, da allegare alla comunicazione.

3) Il calcolo della superficie della platea di stoccaggio dei materiali palabili deve essere funzionale al tipo di materiale stoccato; in relazione ai volumi di effluente per le diverse tipologie di allevamento.

Per le platee dotate del solo cordolo, il valore indicativo per il quali dividere il volume di stoccaggio di diversi materiali palabili, espresso in m^3 , al fine di ottenere la superficie in m^2 della platea, è riportato nella seguente tabella:

Tabella 1

Altezza (metri)	Tipo di stoccaggio per palabile	Materiale stoccato
2	Platea	Letame
1,5	Platea	Frazioni palabili risultanti dal trattamento termico e/o meccanico di liquami, per le frazioni solide derivanti da separazione di digestati e per le sostanze vegetali naturali non pericolose di provenienza agricola o da industrie connesse
1	Platea	Fanghi palabili di supero da trattamento aerobico e/o anaerobico di liquami da destinare all'utilizzo agronomico
1,5	Platea	Letami e/o materiali ad essi assimilati sottoposti a processi di compostaggio
3,5 e oltre	Platea	Materiali palabili, risultanti da processi di essiccazione con sostanza secca maggiore del 65% per tali materiali lo stoccaggio può avvenire anche in strutture di contenimento verticali, senza limiti di altezza
0,60	Zone a lettiera permanente	Letame di allevamento bovino

- Sono considerate utili, ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio, le superfici della lettiera permanente, purché alla base siano impermeabilizzate; ai fini della valutazione di tale capacità, il calcolo del volume stoccato fa riferimento ad altezze massime della lettiera di



0,60 metri.

- È obbligatoria la copertura delle vasche di stoccaggio per le frazioni palabili di digestato.
- L'installazione di tamponature laterali, rimovibili e realizzate solo su tre lati per consentire l'accesso alla platea con opportuni mezzi meccanici, limita la dispersione del particolato in atmosfera. Questa soluzione è consigliata e non obbligatoria, sia per i nuovi stoccaggi, che per quelli esistenti.

Requisiti tecnici e norme di salvaguardia ambientale

- La platea per i materiali palabili dovrà essere progettata e realizzata a regola d'arte con tutti gli accorgimenti necessari ad assicurare il suo buon funzionamento nel tempo e nel rispetto di tutte le norme vigenti.
- Il pavimento della concimaia (platea) dovrà essere realizzato in materiale impermeabile, con fondazioni, caldana e superficie lisciata, ed avere una portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione.
- La concimaia dovrà essere dotata di uno o più contenitori (pozzettoni) di raccolta dei liquidi di sgrondo e delle acque piovane raccolte dal pavimento stesso adeguatamente dimensionati relativamente all'autonomia di stoccaggio (ai sensi di quanto previsto agli articoli 12 e 41 della disciplina regionale).
- Per il calcolo delle acque piovane raccolte dal pavimento della concimaia si assume come riferimento un valore di precipitazione media dell'ultimo triennio dell'area in cui è ubicata la concimaia.
- I pozzettoni non sono necessari qualora il percolato del letame e di altro materiale palabile venga convogliato in un contenitore per liquami adeguatamente dimensionato. In mancanza di un collegamento diretto, la concimaia dovrà essere dotata di un pozzettone avente capacità minima calcolata come al punto precedente. Il dimensionamento dei pozzettoni potrà essere ridotto ad un terzo qualora siano dotati di pompa fissa di rilancio del percolato sul cumulo, che entri in funzione automaticamente.
- La platea dovrà essere realizzata al di sopra del piano di campagna o comunque con accorgimenti idonei ad evitare allagamenti e dilavamento del materiale stoccato e dovrà essere ad uno o più piani inclinati, con pendenze minime dell'1,5% idonee a convogliare il percolato verso i pozzettoni.
- La platea dovrà essere munita di cordolo perimetrale avente altezza minima di metri 0,10 con apposita rampa di accesso, tale da garantire l'ingresso delle macchine operatrici. Il cordolo potrà essere sostituito, su non più di tre lati, da un muro perimetrale. In questi casi l'azienda deve inviare all'ente competente una relazione con tutte le specifiche dell'opera, compreso il calcolo volto a determinare l'altezza media del cumulo e con le relative motivazioni. In ogni caso l'altezza media del cumulo non potrà superare il doppio di quelle previste in Tabella 1.
- Il rispetto di quanto indicato ai precedenti punti dovrà essere accertato dalla competente Amministrazione comunale in sede di rilascio del certificato di agibilità o usabilità dell'opera, sulla base di un'apposita relazione tecnica sul manufatto e da una relazione di collaudo finale, a firma del direttore dei lavori, comprovante la conformità dell'opera eseguita.

Nuovi stoccaggi per materiali non palabili (liquami e assimilati)

Autonomia di stoccaggio



- Per quanto riguarda le autonomie di stoccaggio, nel caso di effluenti d'allevamento, digestato non palabile occorre far riferimento a quanto indicato al precedente punto 4 del presente paragrafo.
- Nel caso insediamenti esistenti si trovino nella necessità di costruire nuovi contenitori per aumento della produzione da stoccare, l'adeguamento degli stoccaggi deve tenere conto delle capacità minime previste come sopra riportato.

Criteri costruttivi dei contenitori di stoccaggio

- Per il dimensionamento dei contenitori di stoccaggio dei materiali non palabili, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, si potrà fare riferimento alla Tabella B per i capi bufalini sopra riportata. Qualora si renda necessaria, ai fini del dimensionamento degli stoccaggi, una più analitica determinazione dell'azoto netto al campo prodotto annualmente e dei volumi di materiale prodotto, il legale rappresentante dell'azienda dovrà inviare apposita richiesta all'autorità competente la quale provvederà a valutarla ed eventualmente a concedere la possibilità di utilizzare i valori parametrici proposti.
- Gli stoccaggi devono essere dimensionati in modo da poter accogliere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per i mezzi agricoli, quando queste acque vengano destinate all'utilizzazione agronomica. Alla produzione complessiva da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte impermeabilizzate interessate dalla presenza di effluenti zootecnici.
- Le aree scoperte non impermeabilizzate (paddock in terra battuta) utilizzate dagli animali dovranno essere gestite con periodiche pulizie in modo da evitare accumuli di deiezioni. È consentito l'accesso degli animali alle stesse anche nei periodi di divieto di spandimento, purché sia garantita la pulizia dell'area scoperta con cadenza almeno quindicinale, fermo restando che l'accesso è precluso agli animali in caso di pioggia o con terreno saturo d'acqua.
- È vietata la realizzazione di nuovi contenitori in terra (lagoni), aventi cioè pareti e fondo in terra, sia totalmente interrati che parzialmente fuori terra, anche nel caso in cui le pareti e/o il fondo siano impermeabilizzati con materiali sintetici.
- Nelle aziende che producono in quantitativo di oltre 6.000 kg di azoto per anno, al fine di indurre un livello più alto di stabilizzazione dei liquami, devono essere previsto il frazionamento dei materiali non palabili in almeno due contenitori. Il prelievo a fini agronomici deve essere effettuato dal bacino contenente i materiali non palabili stoccati da più tempo.
- Per le aziende che producono meno di 6.000 kg di azoto all'anno, ad eccezione degli impianti di digestione anaerobica, può essere previsto un unico contenitore.
- Per la riduzione delle emissioni ammoniacali in atmosfera deve essere adottata una delle tecniche di riduzione di cui alla tabella 2 che segue:

Tabella 2

Tecnica di abbattimento delle emissioni di NH3 da liquami ed altre biomasse non palabili in stoccaggio
Contenimento in serbatoi flessibili di materiale elastomerico o plastomerico



Copertura con solaio, tenda a tenuta, etc.
Coperture flottanti (plastic sheets, leca, etc.)
Rapporto S/V (Superficie libera/ Volume del contenitore) ≤ 0.2

- Il volume massimo di ogni singolo nuovo contenitore non potrà essere superiore a 6.000 metri cubi per evitare difficoltà di omogeneizzazione del liquame.
- Nel caso insediamenti esistenti si trovino nella necessità di costruire nuovi contenitori per aumento della produzione si richiede per l'incremento della quantità da stoccare, la realizzazione di uno o più contenitori aventi le caratteristiche di cui alla Tabella 2 ed un volume massimo non superiore a 6.000 metri cubi.

Requisiti tecnici e norme di salvaguardia ambientale

- L'opera dovrà mantenere nel tempo tutti gli accorgimenti necessari ad assicurare il suo buon funzionamento nel rispetto di tutte le norme vigenti.
- Il fondo e le pareti dei contenitori dovranno mantenere nel tempo spessore e caratteristiche tali da impedire la permeazione del liquame o dispersioni degli effluenti stessi all'esterno.
- Il fondo del contenitore dei liquami dovrà trovarsi al di sopra del tetto del corpo acquifero in condizioni tali da evitare rischi di inquinamento dello stesso.
- Le dimensioni delle vasche da realizzarsi devono tenere conto di un franco minimo di sicurezza del 10% in considerazione di variazioni impreviste del volume di liquami.
- In caso di contenitori realizzati fuori terra, si deve realizzare un fosso perimetrale di contenimento, isolato idraulicamente dalla normale rete scolante, che limiti le eventuali dispersioni di effluente nell'ambiente durante le operazioni di carico e scarico. Per il calcolo delle acque piovane convogliate nelle strutture di stoccaggio dei liquami si assume come riferimento quanto riportato nel presente Allegato tecnico, parte 1.
- Il volume minimo complessivo dei contenitori dovrà essere calcolato considerando anche il volume delle acque meteoriche eventualmente convogliate nel contenitore.
- Il rispetto di quanto indicato ai precedenti punti dovrà essere accertato dalla competente Amministrazione comunale in sede di rilascio del certificato di agibilità o usabilità dell'opera, sulla base di un'apposita relazione tecnica sul manufatto e da una relazione di collaudo finale, a firma del direttore dei lavori, comprovante la conformità dell'opera eseguita.
- Il volume massimo di ogni singolo nuovo contenitore non potrà essere superiore a 6.000 metri cubi per evitare rischi di cedimenti strutturali e difficoltà di omogeneizzazione del liquame.
- Deve essere conseguita una riduzione delle emissioni ammoniacali in atmosfera adottando una delle tecniche di copertura illustrata nella precedente Tabella 2.
- Ogni dieci anni dall'entrata in esercizio, il contenitore per materiali non palabili di qualsiasi tipologia dovrà essere sottoposto a verifica mediante nuova relazione di collaudo, a firma di un tecnico iscritto ad albo professionale, comprovante il permanere delle condizioni e il rispetto di quanto disposto ai punti precedenti.
- I contenitori per lo stoccaggio dei materiali non palabili devono essere realizzati



preferibilmente in cemento armato. - È ammessa la realizzazione di serbatoi flessibili di materiale elastomerico o plastomerico, purché installati con modalità atte ad evitare la dispersione del contenuto in caso di rotture accidentali. In particolare, occorre prevedere:

- realizzazione di un fosso perimetrale di contenimento, isolato dalla rete scolante circostante;
- impermeabilizzazione del terreno di posa tramite apposito telo o garantita dalla presenza di un suolo in sito naturalmente argilloso o, in mancanza, da uno strato artificiale di argilla adeguatamente disposta;
- recinzione dell'area e indicazione con apposita segnaletica;
- individuazione di misure/accorgimenti finalizzati a proteggere il contenitore da possibili urti di macchine operatrici nelle fasi di carico/scarico del materiale non palabile;
- periodiche verifiche sulla tenuta del contenitore, in base alle specifiche tecniche e alla tempistica fornite dalla ditta costruttrice;
- idonea attrezzatura per l'omogeneizzazione del contenuto, senza pericoli di danneggiamento della parete esterna e del fondo della struttura plastica;
- sistema di estrazione del contenuto dal basso.

Si riporta di seguito il Titolo IV della Disciplina regionale approvata con DGR n. 585/2020 per l'utilizzazione agronomica del digestato proveniente dagli impianti di trattamento

**TITOLO IV: UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO CAPO I:
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 24 - Criteri
generali**

1. Ai sensi dell'articolo 52, comma 2-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il presente Titolo disciplina:

- a) le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato prodotto da impianti aziendali o interaziendali di digestione anaerobica alimentati esclusivamente con materiali e sostanze di cui all'articolo 25, comma 1 della presente disciplina e destinato ad utilizzazione agronomica;
- b) le modalità di classificazione delle operazioni di disidratazione, sedimentazione, chiarificazione, centrifugazione ed essiccazione, filtrazione, separazione solido liquido, strippaggio, nitrificazione, denitrificazione e fitodepurazione.

2. L'utilizzazione agronomica del digestato è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute nello stesso e deve avvenire nel rispetto dei principi e criteri generali stabiliti dal Titolo I della presente disciplina, nel rispetto del bilancio dell'azoto, e a condizione che le epoche e le modalità di distribuzione siano tali da garantire un'efficienza media aziendale dell'azoto pari a quella prevista all'art. 17, comma 1 della presente disciplina.

3. L'utilizzazione agronomica del digestato avviene nel rispetto dei divieti di cui all'articolo 10 della presente disciplina. Nel caso di separazione solido-liquido del digestato, alla frazione solida si applicano i divieti di cui all'articolo 9, alla frazione liquida si applicano i divieti di cui all'articolo 10.



Articolo 25 - Produzione del digestato

1. Ai fini di cui alla presente disciplina, il digestato destinato ad utilizzazione agronomica è prodotto da impianti aziendali o interaziendali alimentati esclusivamente con i seguenti materiali e sostanze, da soli o in miscela tra loro:

- a) paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), del D.lgs. n. 152/2006;
- b) materiale agricolo derivante da colture agrarie. Fatti salvi gli impianti da realizzarsi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla

legge 11 marzo 2006, n. 81, per gli impianti autorizzati successivamente all'entrata in vigore del DM 5046/2016, tale materiale non potrà superare il 30 per cento in termini di peso;

- c) effluenti di allevamento, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera c) della presente disciplina;
- d) le acque reflue, come definite all'articolo 3, comma 1, lettera f) della presente disciplina;
- e) residui dell'attività agroalimentare di cui all'articolo 3, comma 1 lettera i) della presente disciplina, a condizione che non contengano sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1907/2006;
- f) acque di vegetazione dei frantoi oleari e sanse umide anche denocciolate di cui alla legge 11 novembre 1996, n. 574;
- g) materiale agricolo e forestale non destinato al consumo alimentare di cui alla tabella I B del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012.

2. Il digestato di cui al comma 1, è considerato sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora prodotto da impianti aziendali o interaziendali alimentati esclusivamente con materiali e sostanze di cui al comma 1 e destinato ad utilizzazione agronomica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente titolo.

3. Ai fini della presente disciplina, il digestato agrozootecnico è prodotto con materiali e sostanze di cui al comma 1, lettere a), b), c) e h). Il digestato agroindustriale è prodotto con i materiali di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), eventualmente anche in miscela con materiali e sostanze di cui al comma 1, lettere a), b), c) e h).

Articolo 26 - Digestato destinato ad operazioni di essiccamento e valorizzazione energetica



1. È vietata l'utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico o agroindustriale prodotto con l'aggiunta di:

- a) sfalci o altro materiale vegetale utilizzato per operazioni di messa in sicurezza o bonifica di siti contaminati;
- b) sfalci o altro materiale vegetale proveniente da terreni in cui non sono consentite le colture alimentari, qualora l'analisi effettuata sul medesimo digestato riveli la presenza delle sostanze contaminanti di cui alla Tabella 1, colonna A dell'Allegato 5 al Titolo V, Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Il digestato di cui al comma 1 è sottoposto a processi di essiccazione finalizzati a ridurre il rischio di dispersione delle sostanze pericolose eventualmente contenute e successivamente avviato ad operazioni di valorizzazione energetica, tra cui preferibilmente l'incenerimento.

3. I materiali di cui al comma 1, lettera a) sono rifiuti, e rientrano nell'ambito di applicazione della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4 Il digestato di cui al comma 1, lettera b, ai fini dell'utilizzazione agronomica, deve essere sottoposto preventivamente al protocollo analitico di cui all'Allegato tecnico, Parte 6.7

Articolo 27 - Criteri per la qualificazione del digestato come sottoprodotto

1. Ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dal DM n. 5046/2016, il digestato di cui alla presente disciplina è un sottoprodotto e non rifiuto se il produttore del digestato medesimo dimostra che sono rispettate le seguenti condizioni:

- a) il digestato è originato da impianti di digestione anaerobica, autorizzati secondo la normativa vigente, alimentati esclusivamente con materiali e sostanze di cui all'articolo 25 comma 1;
- b) è certo che il digestato sarà utilizzato a fini agronomici da parte del produttore o di terzi, secondo le modalità di cui al presente Titolo. La certezza dell'utilizzo deve essere dimostrata dal produttore, e può desumersi, in caso di impiego in un'azienda diversa da quella di produzione o consorziata, dall'esistenza di rapporti contrattuali tra il produttore del digestato e l'utilizzatore o gli utilizzatori dello stesso, qualora dal documento di cessione emerga con chiarezza l'oggetto della fornitura, la durata del rapporto e le modalità di consegna. L'esistenza di rapporti contrattuali tra produttore ed utilizzatore del digestato non esonera il produttore dall'obbligo di inviare al STP la comunicazione di cui all'articolo 4 della presente disciplina, quando dovuta;
- c) il digestato può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale. Ai fini di cui al presente comma rientrano nella normale pratica industriale le operazioni di trattamento funzionali all'utilizzazione agronomica del digestato effettuate nel rispetto delle disposizioni della presente disciplina. In particolare, si considerano normale pratica industriale le operazioni di disidratazione, sedimentazione, chiarificazione, centrifugazione ed essiccazione, filtrazione, separazione solido liquido, strippaggio, nitrificazione denitrificazione,



fitodepurazione, effettuate nel rispetto dell'articolo 36 della presente disciplina. Fatte salve le operazioni su richiamate, finalizzate a migliorare l'efficienza e le caratteristiche nutritive e ammendanti del digestato, non si considerano rientranti nella normale pratica industriale le attività e le operazioni di trasformazione del digestato che sono finalizzate a conferire al materiale le caratteristiche ambientali o sanitarie necessarie per consentirne l'utilizzazione agronomica;

- d) il digestato soddisfa i requisiti di cui alla presente disciplina e, in particolare, quelli individuati all'Allegato tecnico, Parte 6, nonché le norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale comunque applicabili.

Articolo 28 - Adempimenti del produttore o utilizzatore di digestato

1. Le imprese che producono e/o utilizzano digestato, sono tenute a presentare al STP competente la comunicazione di cui all'articolo 4 della presente disciplina, secondo le modalità indicate nell'Allegato tecnico. La comunicazione deve contenere anche i seguenti elementi:

- a) indicazione del tipo di digestato prodotto dall'impianto di digestione anaerobica tra quelli menzionati nell'articolo 25, comma 3;
- b) indicazione delle matrici in ingresso all'impianto di digestione anaerobica, tra quelli di cui all'articolo 25, comma 1, specificando il soggetto fornitore;
- c) nel caso del digestato agroindustriale, elementi atti a dimostrare che le matrici in ingresso nell'impianto di digestione anaerobica rispettano i requisiti di cui all'articolo 32, come specificato nell'Allegato tecnico alla presente disciplina.

2. Le aziende produttrici di cui al comma 1 sono altresì tenute ai seguenti adempimenti:

- a) tenuta di un registro dei materiali di ingresso nell'impianto, come definito in fase di autorizzazione ambientale, da esibire in caso di controllo da parte delle autorità competenti;
- b) redazione e conservazione delle registrazioni delle operazioni di utilizzazione agronomica del digestato sui terreni nella propria disponibilità oppure di contratti di conferimento del digestato a soggetti terzi;
- c) redazione del PUA, secondo quanto previsto all'articolo 5 della presente disciplina;

Articolo 29 - Criteri generali di utilizzazione agronomica del digestato

1. L'utilizzazione agronomica del digestato avviene nel rispetto del limite di azoto al campo di 170 kg per ettaro per anno in zone vulnerabili, o di 340 kg per ettaro per anno nelle zone



non vulnerabili, al raggiungimento dei quali concorre per la sola quota che proviene dagli effluenti di allevamento. La quota di digestato che proviene dalla digestione di altri materiali di origine non zootecnica è conteggiata tra le altre fonti nel bilancio dell'azoto, così come previsto dal PUA di cui all'articolo 5.

2. Il calcolo dell'azoto nel digestato è effettuato secondo le indicazioni di cui alla Parte 6 dell'Allegato tecnico alla presente disciplina.

CAPO II: UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO AGROZOOTECNICO Articolo 30 - Produzione del digestato agrozootecnico

1. Gli impianti che producono digestato agrozootecnico destinato ad utilizzazione agronomica sono autorizzati in conformità alla normativa applicabile agli impianti produttivi di settore.
2. I legali rappresentanti degli impianti di cui al comma 1 inviano al/ai STP la comunicazione di cui all'articolo 4 della presente disciplina, appositamente integrata, anche in conformità con quanto previsto dall'articolo 28, comma 1.
3. Le caratteristiche di qualità del digestato agrozootecnico sono definite nella Parte 6 dell'Allegato tecnico alla presente disciplina.
4. Il produttore del digestato certifica i contenuti di elementi nutritivi, la quota parte derivante da effluenti zootecnici, e attesta il rispetto dei limiti di cui all'Allegato tecnico alla presente disciplina, con frequenza almeno semestrale oppure ogni volta che si verifichi una variazione quali-quantitativa delle tipologie di matrici in ingresso all'impianto di digestione anaerobica tale da determinare una variazione superiore al 10% degli elementi nutritivi o dei contenuti in elementi indicati nell'Allegato tecnico.

Articolo 31 - Criteri generali di utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico

1. L'utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico avviene nel rispetto del limite di azoto al campo di 170 kg per ettaro per anno in zone vulnerabili o di 340 kg per ettaro per anno nelle zone non vulnerabili, al raggiungimento dei quali concorre per la sola quota che proviene dalla digestione di effluenti di allevamento. La quota di digestato che proviene dalla digestione di altri materiali e

sostanze di origine non zootecnica è conteggiata tra le altre fonti di azoto nel bilancio di azoto così come previsto dal PUA di cui all'articolo 5.

2. Il calcolo dell'azoto nel digestato è effettuato secondo le indicazioni dell'Allegato tecnico alla presente disciplina. La quantità di azoto al campo del digestato è definita come somma dell'azoto zootecnico al campo e dell'azoto contenuto negli altri materiali o sostanze in ingresso all'impianto, quest'ultimo ridotto del 20 per cento per tenere conto delle emissioni in atmosfera nella fase di stoccaggio.



CAPO III: UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO AGROINDUSTRIALE Articolo 32 -

Utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27, l'utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale è ammessa solo qualora le sostanze e i materiali di cui all'articolo 25, comma 1, lettere d), e), f) e g), in ingresso nell'impianto di digestione anaerobica:

- a) provengano dalle attività agricole o agroalimentari svolte dalla medesima impresa che ha la proprietà o la gestione dell'impianto di digestione anaerobica che alimentano, nel caso di impianto aziendale, oppure, nel caso di impianto interaziendale, provengano dalle attività delle imprese agricole o agroalimentari associate o consorziate con l'impresa che ha la proprietà o la gestione dell'impianto o che abbiano stipulato con essa apposito contratto di durata minima pluriennale;
- b) sono originate da un processo di produzione agricola o agroalimentare di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tali sostanze o materiali;
- c) è certo che sono utilizzate per alimentare l'impianto di digestione anaerobica;
- d) possono essere immesse direttamente nell'impianto di digestione anaerobica, e non necessitano di ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- e) non si tratta di materiali o sostanze pericolose o inquinanti e il loro utilizzo per la produzione di digestato avvenga nel rispetto della presente disciplina.

2. Il digestato agroindustriale prodotto da impianti aziendali o interaziendali alimentati con materiali e sostanze diversi da quelli di cui all'articolo 25, comma 1 non può essere utilizzato

agronomicamente ed il suo impiego rientra nell'ambito di applicazione della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Gli impianti di trattamento di materiali e sostanze di cui alle lettere d), e), f) e g), non conformi ai requisiti di cui al comma 1, operano ai sensi della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche sotto il profilo delle autorizzazioni.

Articolo 33 - Produzione del digestato agroindustriale

1. Gli impianti che producono digestato agroindustriale di cui all'articolo 25, comma 3, destinato ad utilizzazione agronomica sono autorizzati in conformità alla normativa applicabile agli impianti produttivi di settore.
2. I legali rappresentanti degli impianti di cui al comma 1 inviano al/ai STP competente la



comunicazione di cui all'articolo 4, anche in conformità con quanto previsto dall'articolo 28, comma 1.

3. Le caratteristiche di qualità del digestato agroindustriale sono definite nella Parte 6 dell'Allegato tecnico alla presente disciplina.
4. Il produttore del digestato certifica i contenuti di elementi nutritivi, e la quota parte derivante da effluenti zootecnici, e attesta il rispetto dei limiti di cui all'Allegato tecnico, con frequenza almeno semestrale oppure ogni volta che si verifichi una variazione quali-quantitativa delle tipologie di matrici in ingresso all'impianto di digestione anaerobica tale da determinare una variazione superiore al 10% degli elementi nutritivi o dei contenuti in elementi indicati nell'Allegato tecnico.

Articolo 34 - Criteri generali di utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale

1. L'utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale avviene nel rispetto del limite di azoto al campo di 170 kg per ettaro per anno, al raggiungimento dei quali concorre per la sola quota che proviene dagli effluenti di allevamento, in zone vulnerabili, o di 340 kg per ettaro per anno nelle zone non vulnerabili, qualora nelle matrici in ingresso siano presenti effluenti di allevamento.
2. Nel caso in cui il digestato agroindustriale sia prodotto anche con effluenti di allevamento il raggiungimento dei limiti di cui al comma 1 è calcolato con riferimento alla sola quota che proviene dalla digestione di effluenti di allevamento. La quota di digestato che proviene dalla digestione di altri materiali e sostanze di origine non zootecnica è conteggiata tra le altre fonti di azoto nel bilancio di azoto così come previsto dal PUA di cui all'articolo 5.
3. Il calcolo dell'azoto nel digestato è effettuato secondo le indicazioni dell'Allegato tecnico alla presente disciplina. La quantità di azoto al campo del digestato è definita come somma dell'azoto zootecnico al campo e dell'azoto contenuto nelle altre biomasse in ingresso all'impianto, quest'ultimo ridotto del 20% per tenere conto delle emissioni in atmosfera nella fase di stoccaggio.

CAPO IV: DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 35 - Stoccaggio delle matrici in ingresso e del digestato

1. Le operazioni di trattamento e lo stoccaggio dei materiali e delle sostanze destinati alla digestione anaerobica di cui all'articolo 25, comma 1, vengono effettuate secondo le



disposizioni specificamente applicabili a ciascuna matrice in ingresso, come definite ai Titoli II e III. Per le matrici diverse dagli effluenti e dalle acque reflue, le operazioni di stoccaggio e trattamento avvengono in maniera da non pregiudicare la tutela dell'ambiente e della salute umana ed in particolare la qualità delle acque e comunque nel rispetto delle disposizioni relative allo stoccaggio dei letami in caso di materiali palabili, e allo stoccaggio dei liquami in caso di materiali non palabili.

2. Lo stoccaggio del digestato prodotto dal processo di digestione anaerobica avviene secondo le modalità individuate all'articolo 15 della presente disciplina qualora tale matrice abbia caratteristiche di non palabilità, e secondo le modalità di cui all'articolo 12 qualora abbia caratteristiche di palabilità.
3. I contenitori per lo stoccaggio del digestato di cui alla presente disciplina sono conformi alle disposizioni di cui all'articolo 15, fatto salvo il comma 6 dell'articolo 15.

Articolo 36 - Modalità di trattamento del digestato

1. Ai fini di cui all'articolo 27, comma 1, lettera c), rientrano in ogni caso nella normale pratica industriale le seguenti operazioni:
 - a) "disidratazione": il trattamento che riduce il contenuto di acqua nei materiali densi ottenuti dalla separazione solido-liquido e dai trattamenti di seguito considerati, effettuato con mezzi meccanici quali centrifugazione e filtrazione;
 - b) "sedimentazione": l'operazione di separazione delle frazioni solide del digestato ottenuta mediante lo sfruttamento dei principi di gravità, in condizioni statiche;
 - c) "chiarificazione": il trattamento di separazione del contenuto delle frazioni solide contenute nel mezzo liquido del digestato, dopo separazione solido-liquido, effettuato con mezzi fisici quali centrifugazione, filtrazione, sedimentazione;
 - d) "centrifugazione": il trattamento di separazione solido liquido che sfrutta specificamente la differente densità dei solidi mediante l'impiego specifico della forza centrifuga e relative attrezzature;
 - e) "essiccazione": il trattamento di eliminazione del contenuto di umidità delle frazioni solide del digestato, precedentemente separate dal mezzo liquido, ottenuto mediante l'impiego di energia termica con evaporazione del contenuto idrico;
 - f) "separazione solido-liquido": l'operazione di separazione delle frazioni solide dal mezzo liquido del digestato effettuata con tecniche che sfruttano principi fisici differenti;
 - g) "strippaggio": processo di rimozione dell'azoto, che agendo sulla temperatura, sull'agitazione meccanica e/o sul PH, produce una volatilizzazione dell'ammoniaca che



viene poi fissata come sale d'ammonio in una torre di lavaggio (scrubber);

- h) "nitrificazione e denitrificazione": trattamento biologico per la rimozione dell'azoto, che avviene in due fasi, una aerata per la nitrificazione e la seconda in condizioni di anossia per la denitrificazione. Le due fasi del processo possono avvenire in due vasche separate, oppure, in tempi diversi nella stessa vasca variando ciclicamente le fasi operative dell'impianto;
- i) "fitodepurazione": sistema biologico di trattamento, costituito da vasche riempite di substrato permeabile sul quale sono insediate piante palustri. L'asportazione dell'azoto avviene attraverso il metabolismo batterico, per assorbimento delle piante e per sedimentazione;
- j) ogni altro trattamento, autorizzato dalle autorità competenti, che consenta la valorizzazione agronomica del digestato e/o ne migliori la compatibilità ambientale.

Articolo 37 - Tecniche di distribuzione e dosi di applicazione del digestato

1. Le tecniche di distribuzione del digestato devono rispettare quanto previsto all'articolo 16.
2. Le dosi di applicazione dei digestati devono rispettare il bilancio di azoto come definito dal PUA, nonché i limiti di azoto al campo per le zone vulnerabili e non vulnerabili.

La frazione liquida del digestato uscente dalle operazioni di separazione solido-liquida viene destinata preferibilmente alla fertirrigazione.



ALLEGATO C

CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA

Con D.D. n. 132 del 25/03/2021 e ss.mm.ii., la Regione Campania ha approvato le procedure documentate relative al "Piano di monitoraggio regionale sulla sorveglianza delle malattie zoonosiche e non della fauna selvatica". Pertanto, per favorire una riduzione dei rischi ex articolo 31 del Reg. Delegato 689/2020 della Commissione, mediante una "early detection" di patologie di interesse zoonosico o comunque rilevanti per la sanità pubblica veterinaria, il Piano regionale ha individuato ai fini dell'attività di sorveglianza (attiva e passiva) anche la Tuberculosis e la Brucellosi riconoscendo la fauna selvatica come probabile rischio di compromissione dello stato sanitario di altre specie animali.

Si riporta, di seguito, le modalità di attuazione del Piano di cui al D.D. n.132 del 25/03/2021 e ss.mm.ii.

Modalità di attuazione: Tuberculosis

Sorveglianza passiva

Sono sottoposte al piano le seguenti specie:

- Cinghiali.
- Mustelidi (Tasso, Faina, Lontra, Martora e Donnola).
- Carnivori selvatici (Volpe, Lupo).
- Ruminanti selvatici (Capriolo, Cervo, Daino).

Tutti gli esemplari di cinghiali abbattuti nel corso dell'attività venatoria vengono sottoposti a controllo ispettivo post-mortem dal cacciatore formato, dai Medici Veterinari selezionati dal Centro di Riferimento per l'Igiene Urbana Veterinaria (CRIUV) o dal Veterinario Ufficiale dell'ASL. In caso di riscontro di lesioni macroscopiche riferibili a TBC, l'esecutore della visita post-mortem richiede il supporto del Veterinario Ufficiale dell'ASL territorialmente competente, se non già intervenuto durante la visita post-mortem, il quale, in caso di conferma del sospetto, provvede al campionamento degli organi da inviare all'IZSM e decide sul destino della restante parte della carcassa.

Gli organi (linfonodi sottomandibolari ed altri eventualmente campionati in caso di sospetto) prelevati dai cinghiali abbattuti a caccia dal veterinario e/o dal cacciatore formato sono conservati in contenitori singoli adeguatamente identificati e trasferiti nel più breve tempo presso i laboratori dell'IZSM secondo modalità già indicate per le carcasse.

Gli esemplari rinvenuti morti vengono inviati ai laboratori dell'IZSM per il tramite delle AASSLL territorialmente competenti. Il trasferimento avviene presso le Sezioni provinciali dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale o la sede centrale di Portici in contenitori a perfetta tenuta e nel più breve tempo possibile. Nel caso il trasferimento non avvenga in giornata, le carcasse sono mantenute a temperatura di refrigerazione (+4/+6 °C) per 24-72 ore oppure in stato di congelamento se per tempi più prolungati.



Per l'anno 2025 nell'ambito del relativo Documento di Programmazione Annuale Regionale (DPAR) sono stati stabiliti **n. 250** animali da sottoporre a campionamento così suddivisi: n. 220 cinghiali abbattuti a caccia e n. 30 altri animali. Tale obiettivo può essere rimodulato nel corso degli anni successivi a seguito delle evidenze epidemiologiche emerse a seguito della valutazione del Piano.

La distribuzione dei campioni nelle aree di caccia al cinghiale è a cura del Direttore del Centro di Riferimento per l'Igiene Urbana Veterinaria (CRIUV).

Analisi dei campioni

Le ricerche di laboratorio sono effettuate dall'IZSM secondo metodica accreditata in cooperazione con il Centro di Referenza Nazionale (CRN). Oltre ai campioni effettuati su lesioni sospette, il CRIUV, su indicazioni del Tavolo Tecnico sulla fauna selvatica può programmare ulteriori campionamenti in seguito a criticità epidemiologiche segnalate nei domestici.

Provvedimenti in caso di sospetto o positività

In caso di sospetto o positività alle indagini di laboratorio sono adottati, laddove applicabili, i provvedimenti di cui al Regolamento (UE) 2016/429, al Decreto Legislativo 5 agosto 2022 numero 136 e s.m.i., al DM 2 maggio 2024 ed ogni altra norma cogente applicabile.

In caso di sospetto, ad esempio in presenza di lesioni riscontrate all'esame post-mortem, il Veterinario Ufficiale da tempestiva comunicazione alla UOS Regionale "Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria", al CRIUV ed al Centro di riferimento Regionale di Sanità animale (C.Re.San.).

In caso di conferma di laboratorio, la positività viene comunicata tempestivamente dal laboratorio dell'IZSM al Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio, alla UOS Regionale "Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria", al CRIUV, al C.Re.San. ed al veterinario/cacciatore prelevatore.

A seguito della comunicazione di sospetto o di positività a M. bovis, il Direttore del CRIUV informa il Direttore del C.Re.San. e il Direttore della U.O.S. Regionale che a sua volta convoca il Tavolo Tecnico per il monitoraggio sanitario della fauna selvatica, di cui al D.D. n. 877 del 15/12/2023, al fine di coordinare i provvedimenti da mettere in atto.

Nel caso di convocazione a cura della Regione del Tavolo Tecnico, saranno convocati ai lavori, oltre ai componenti del Tavolo:

- un referente del Servizio Veterinario territorialmente competente;
- il capo della squadra di caccia interessata dalla positività/sospetto;
- i rappresentanti delle Associazioni Venatorie e dell'ATC territorialmente competente;
- il Direttore Tecnico del C.Re.San.

Tanto al fine di acquisire ogni informazione utile a definire lo scenario epidemiologico e, viste le differenti realtà che di volta in volta potranno presentarsi, valutare ulteriori provvedimenti da adottare, ad esempio l'interdizione dei pascoli invernali.

Attività e responsabilità di competenza del SSN (Osservatori/Servizi Veterinari/Centri di Riferimento) in caso di sospetto o positività



1. L'Osservatorio Regionale provvede a fornire ai SV territorialmente competenti:
 - strumenti cartografici;
 - elenchi degli stabilimenti zootecnici che ricadono nel buffer di 5 km di raggio a partire dal punto di abbattimento dei cinghiali risultati positivi al *M. bovis*, come da indicazioni fornite dal Centro di Referenza Nazionale per le Malattie degli Animali Selvatici (CERMAS);

Sulla base dell'indagine epidemiologica e/o in caso di animali sospetti/infetti diversi dai cinghiali, su indicazioni del Tavolo tecnico, il buffer potrà subire modifiche.

Inoltre, nel caso i buffer interessino territori di altre regioni confinanti con la Campania, i SV della UOS regionale trasmetterà al Servizio Veterinario della regione interessata una comunicazione ufficiale con allegata la cartografia preparata dagli Osservatori Veterinari Regionali. Potrà essere valutata di volta in volta la possibilità di convocazione al Tavolo Tecnico di rappresentanti delle regioni interessate.

2. Il SV territorialmente competente:
 - intensifica i controlli previsti dal DM 2 maggio 2024, sugli stabilimenti ricadenti nel buffer, attenzionando quelli: oggetto di focolaio negli ultimi cinque anni, estensivi e che effettuano pascolo, transumanza e monticazione.
 - Intensifica le misure di sorveglianza passiva su animali selvatici deceduti.
 - Intensifica le attività previste dal piano di monitoraggio in prossimità della stagione venatoria;
 - Intensifica i controlli per la verifica dei requisiti di biosicurezza negli stabilimenti;
 - Verifica che le condizioni sanitarie per gli spostamenti per transumanza, monticazione e pascolo vagante, semibrado e brado permanente, di bovini e ovi-caprini siano le medesime riportate nell'allegato 2.b.
 - Nella stesura dell'IE sul portale SIMAN, in corso di focolaio di TBC su stabilimenti ricadenti nel buffer, individua tra le possibili origini "A seguito di contatto con specie selvatiche" e valuta il suo inserimento nelle conclusioni delle indagini;

3. Il Centro di Riferimento per l'Igiene Urbana Veterinaria (CRIUV) ridistribuisce controlli sui cinghiali abbattuti a caccia, con incremento per le aree di caccia comprese nei buffer e nelle adiacenze di questi.

Si sottolinea l'importanza di attività di sensibilizzazione delle associazioni venatorie e degli ambiti territoriali di caccia, l'importanza del controllo ispettivo degli animali abbattuti a caccia attraverso la rete di veterinari convenzionati per le attività del Piano di monitoraggio ed i veterinari ASL.

Attività e responsabilità di competenza dei cacciatori

- Rispetto di rigorose norme igienico-sanitarie durante l'esecuzione delle operazioni di eviscerazione, sezionamento, conservazione e trasporto degli animali abbattuti sul campo di caccia.
- Nelle aree di buffer organizzare, di concerto con i Servizi Veterinari dell'ASL competente, la raccolta e lo smaltimento di visceri, organi, pellame e frattaglie con ditte specializzate nello smaltimento di sottoprodotti di origine animale (SOA).



- Non abbandonare sul campo di caccia le carcasse degli animali selvatici abbattuti, ma trasportarli in una zona appropriata e consegnarli ai Servizi Veterinari per ulteriori ricerche ed una appropriata distruzione.
- In caso di rinvenimento di animali selvatici di cui al Piano rinvenuti morti, avvisare i Servizi Veterinari dell'ASL competente per il prelievo ai fini delle indagini del Piano.
- Non alimentare i suini ed altri animali domestici con gli avanzi della macellazione della selvaggina.
- Non consumare le carni dei cinghiali abbattuti che presentino lesioni riconducibili ad infezione da *M. bovis*.

Modalità di attuazione: Brucellosi

Saranno sottoposte al piano di sorveglianza le seguenti specie:

- Cinghiale.
- Lepre.
- Volpe.
- Ruminanti Selvatici (Capriolo, Cervo, Daino).

Sorveglianza Attiva

- Viene svolta in tutti i casi di introduzioni o spostamenti di animali selvatici (ad esempio lepri in operazioni di ripopolamento, cinghiali soggetti a spostamenti, ecc.) mediante prelievo ematico a campione vivi effettuato dai Medici Veterinari afferenti CRIUV previo accordo con i Servizi Veterinari dell'ASL competente.
- I campioni di sangue sono trasferiti nel più breve tempo possibile opportunamente refrigerati all'IZSM.

Sorveglianza passiva.

- Ai fini del presente piano vengono sottoposti a controllo gli esemplari delle specie individuate abbattuti nel corso dell'attività venatoria o rinvenuti morti, anche in seguito ad incidente stradale.
- Le spoglie degli animali rinvenuti morti, per il tramite delle AASSLL territorialmente competenti, sono conferite alle sezioni provinciali dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale o alla sede centrale di Portici in contenitori adeguatamente chiusi e a perfetta tenuta e nel più breve tempo possibile. Nel caso il trasferimento non avvenga in giornata, le carcasse sono mantenute a temperatura di refrigerazione (+4/+6 °C) per 24-72 ore oppure in stato di congelamento se per tempi più prolungati.
- Tutti gli esemplari di cinghiali abbattuti nel corso dell'attività venatoria vengono sottoposti a controllo ispettivo post-mortem dal cacciatore formato, dai Medici Veterinari selezionati dal Centro di Riferimento per l'Igiene Urbana Veterinaria (CRIUV) o dal Veterinario Ufficiale dell'ASL. In caso di riscontro di lesioni riferibili a BRC, l'esecutore della visita post-mortem richiede il supporto del Veterinario Ufficiale dell'ASL territorialmente competente, se non già intervenuto durante la visita post-mortem, il quale, in caso di conferma del sospetto, provvede al campionamento degli organi da inviare all'IZSM e decide sul destino della restante parte della carcassa.



- Gli organi (fegato, milza, utero e testicoli) e una provetta di sangue prelevati da tutti gli animali abbattuti sono conservati in contenitori singoli, adeguatamente identificati e trasferiti nel più breve tempo possibile, secondo quanto già stabilito nel punto soprastante, alle sezioni provinciali o alla sede centrale dell'IZSM per il tramite dell'ASL competente territorialmente e/o dai medici veterinari liberi professionisti selezionati dal CRIUV.

Analisi dei campioni

Le ricerche di laboratorio sono effettuate dall'IZSM secondo metodica accreditata, in cooperazione con il CRN per le Brucellosi presso IZSM.

Oltre ai campioni effettuati su lesioni sospette, il CRIUV, su indicazioni del Tavolo Tecnico sulla fauna selvatica può programmare ulteriori campionamenti in seguito a criticità epidemiologiche segnalate nei domestici.

Provvedimenti in caso di positività

Nei casi in cui sia evidenziata una positività alle indagini di laboratorio sono adottati, laddove applicabili, i provvedimenti di cui al Regolamento (UE) 2016/429 e al Decreto Legislativo 5 agosto 2022 numero 136 e s.m.i., al DM 2 maggio 2024 e ogni altra norma cogente applicabile.

In caso di sospetto, ad esempio in presenza di lesioni riscontrate all'esame post-mortem, il Veterinario Ufficiale da tempestiva comunicazione alla UOS Regionale "Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria", al CRIUV ed al Centro di riferimento Regionale di Sanità animale (C.Re.San.).

In caso di conferma di laboratorio, la positività viene comunicata tempestivamente dal laboratorio dell'IZSM al Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio, alla UOS regionale "Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria", al CRIUV, al C.Re.San. ed al veterinario/cacciatore prelevatore.

A seguito della comunicazione di sospetto o di positività a *B. Abortus e Melitensis*, il Direttore del CRIUV informa il Direttore del C.Re.San. e il Direttore della U.O.S. Regionale che a sua volta convoca il Tavolo Tecnico per il monitoraggio sanitario della fauna selvatica, di cui al D.D. n. 877 del 15/12/2023, al fine di coordinare i provvedimenti da mettere in atto.

Nel caso di convocazione a cura della Regione del Tavolo Tecnico, saranno convocati ai lavori, oltre ai componenti del Tavolo:

- un referente del Servizio Veterinario territorialmente competente;
- il capo della squadra di caccia interessata dalla positività/sospetto;
- i rappresentanti delle Associazioni Venatorie e dell'ATC territorialmente competente;
- il Direttore Tecnico del C.Re.San.

Tanto al fine di acquisire ogni informazione utile a definire lo scenario epidemiologico e, viste le differenti realtà che di volta in volta potranno presentarsi, valutare ulteriori provvedimenti da adottare, ad esempio l'interdizione dei pascoli invernali.

Attività e responsabilità di competenza del SSN (Osservatori/Servizi Veterinari/Centri di Riferimento) in caso di sospetto o positività

2. L'Osservatorio Regionale provvede a fornire ai SV territorialmente competenti:



- strumenti cartografici;
- elenchi degli stabilimenti zootecnici che ricadono nel buffer di 5 km di raggio a partire dal punto di abbattimento dei cinghiali risultati positivi al *B. Abortus e Melitensis*, come da indicazioni fornite dal Centro di Referenza Nazionale per le Malattie degli Animali Selvatici (CERMAS);

Sulla base dell'indagine epidemiologica e/o in caso di animali sospetti/infetti diversi dai cinghiali, su indicazioni del Tavolo tecnico, il buffer potrà subire modifiche.

Inoltre, nel caso i buffer interessino territori di altre regioni confinanti con la Campania, i SV della UOS Regionale trasmetteranno al Servizio Veterinario della regione interessata una comunicazione ufficiale con allegata la cartografia preparata dagli Osservatori Veterinari Regionali. Potrà essere valutata di volta in volta la possibilità di convocazione al Tavolo Tecnico di rappresentanti delle regioni interessate.

3. Il SV territorialmente competente:

- intensifica i controlli previsti dal DM 2 maggio 2024, sugli stabilimenti ricadenti nel buffer, attenzionando quelli: oggetto di focolaio negli ultimi cinque anni, estensivi e che effettuano pascolo, transumanza e monticazione.
- Intensifica le misure di sorveglianza passiva su animali selvatici deceduti.
- Intensifica le attività previste dal piano di monitoraggio in prossimità della stagione venatoria;
- Intensifica i controlli per la verifica dei requisiti di biosicurezza negli stabilimenti;
- Verifica che le condizioni sanitarie per gli spostamenti per transumanza, monticazione e pascolo vagante, semibrado e brado permanente, di bovini e ovicaprini siano le medesime riportate nell'allegato 1.b.
- Nella stesura dell'IE sul portale SIMAN, in corso di focolaio di BRC su stabilimenti ricadenti nel buffer, individua tra le possibili origini "A seguito di contatto con specie selvatiche" e valuta il suo inserimento nelle conclusioni delle indagini;

3. Il Centro di Riferimento per l'Igiene Urbana Veterinaria (CRIUV) ridistribuisce controlli sui cinghiali abbattuti a caccia, con incremento per le aree di caccia comprese nei buffer e nelle adiacenze di questi.

Attività e responsabilità di competenza dei cacciatori

- Rispetto di rigorose norme igienico-sanitarie durante l'esecuzione delle operazioni di eviscerazione, sezionamento, conservazione e trasporto degli animali abbattuti sul campo di caccia.
- Nelle aree di buffer organizzare, di concerto con i Servizi Veterinari dell'ASL competente, la raccolta e lo smaltimento di visceri, organi, pellame e frattaglie con ditte specializzate nello smaltimento di sottoprodotti di origine animale (SOA).
- Non abbandonare sul campo di caccia le carcasse degli animali selvatici abbattuti, ma trasportarli in una zona appropriata e consegnarli ai Servizi Veterinari per ulteriori ricerche ed una appropriata distruzione.
- In caso di rinvenimento di animali selvatici di cui al Piano rinvenuti morti, avvisare i Servizi Veterinari dell'ASL competente per il prelievo ai fini delle indagini del Piano.
- Non alimentare i suini ed altri animali domestici con gli avanzi della macellazione della selvaggina.



- Non consumare le carni dei cinghiali abbattuti che presentino lesioni riconducibili ad infezione da *B. Abortus e Melitensis*.



ALLEGATO E

AZIENDA IDEALE

L'efficacia di un'azienda che rispetti tutte le misure sotto riportate dipenderà dall'applicazione di misure di biosicurezza ambientale utili ad abbassare la carica patogena presente nell'ambiente circostante il nucleo aziendale. Inoltre, sarebbe auspicabile definire e far rispettare il carico bestiame per area geografica al fine di evitare addensamenti e non corretta gestione dei reflui, fattori questi di rischio di diffusione dei patogeni.

Presenza di procedure definite ed organiche riportate in un manuale di biosicurezza

Misure di biosicurezza esterna

- ✓ Perimetro del corpo aziendale munito di una **recinzione completa** e funzionale per escludere l'ingresso di sinantropi.
- ✓ I **passaggi carrabili** di ingresso e di uscita risultano chiusi con cancelli utili a garantire la tenuta della recinzione del perimetro del corpo aziendale.
- ✓ **Presidi di disinfezione** in entrata ed in uscita del corpo aziendale.
- ✓ **Presidi ed area di lavaggio e sanificazione** dedicata ai mezzi aziendali e opportunamente strutturata per la raccolta dei liquidi di lavaggio.
- ✓ **Ingressi separati** per i fornitori opportunamente distanziati dalle aree di stabulazione, stoccaggio alimenti e stoccaggio reflui di allevamento.
- ✓ **Distanza** adeguata da altre strutture zootecniche (almeno 500 m).
- ✓ Distanza adeguata da altre imprese del settore agro-alimentare.
- ✓ Localizzazione delle strutture di stabulazione degli animali, di stoccaggio degli alimenti e di stoccaggio dei reflui di allevamento ad una distanza minima di 20 mt dal perimetro aziendale.
- ✓ Presenza di una **zona** per parcheggio veicoli di visitatori (veterinari, rappresentanti, dipendenti, ecc.), esterna alla zona ad accesso ristretto.
- ✓ Presenza di una **zona "filtro"**: area carico/scarico dei veicoli non aziendali (esterna alla zona ad accesso ristretto).
- ✓ Presenza di **vie di accesso** per il camion del trasporto latte adeguatamente distanti dalle aree di stabulazione, stoccaggio alimenti e stoccaggio reflui.
- ✓ Presenza di **un'area dedicata allo stoccaggio delle carcasse** e dei feti abortiti esterna alla zona di accesso ristretto opportunamente preparate per raccogliere i SOA (Sottoprodotti di origine animale).
- ✓ Presenza di **un'area di quarantena** opportunamente dimensionata per le operazioni di ripopolamento e localizzata all'esterno della zona di accesso ristretto.
- ✓ Presenza di **un'area di parcheggio** dei mezzi aziendali.
- ✓ Presenza di **spogliatoio** per il personale aziendale localizzato in zona filtro per garantire barriera igienica del personale (zona accesso controllato).



- ✓ Presenza di *spogliatoio* per il personale non aziendale localizzato in zona filtro per garantire barriera igienica del personale (zona accesso controllato).
- ✓ Presenza di *segnaletica* chiara e funzionale ad escludere l'accesso alle strutture a personale non addetto e/o non autorizzato.
- ✓ Presenza di *segnaletica* riportante le procedure da seguire per visitatori, ivi inclusi sosta dei veicoli e percorsi.
- ✓ Presenza di *indicazioni sui punti di transito* tra zone a diverso livello di rischio (ZAC e ZAR = Zona accesso ristretto, Zona accesso controllato).
- ✓ Assenza di *canali di bonifica* e corsi d'acqua all'interno del perimetro aziendale

Misure di biosicurezza interna

- ✓ Presenza di strutture adeguate per una opportuna separazione delle diverse categorie di animali.
- ✓ Presenza di una struttura di "*isolamento*" opportunamente dimensionata e sufficientemente distanziata da: aree di stabulazione degli animali, stoccaggio alimenti e stoccaggio degli effluenti di allevamento.
- ✓ Presenza di una struttura di "*infermeria*" opportunamente dimensionata e sufficientemente distanziata da: aree di stabulazione degli animali, stoccaggio alimenti e stoccaggio degli effluenti di allevamento.
- ✓ Presenza di almeno **2 strutture per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento** opportunamente dimensionate e sufficientemente distanziate da: aree di stabulazione degli animali e stoccaggio alimenti. Tali strutture devono essere opportunamente delimitate al fine di evitare contatti accidentali con persone, animali e cose.
- ✓ In aggiunta alla normativa vigente, approvvigionamento di acqua di abbeverata sottoposta a processi di sanificazione e ad analisi e controlli periodici al fine di garantire l'assenza di sostanze o microrganismi nocivi.
- ✓ In caso di approvvigionamento da *pozzi aziendali*, tali strutture devono presentare una profondità superiore ai 30 metri ed essere totalmente rivestiti. Le caratteristiche strutturali devono essere verificate con costante periodicità.
- ✓ Carico animale adeguato alle strutture esistenti al fine di garantire una densità adeguata. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di benessere animale, D.Lgs.126/2011 e Dlgs. 146/2001 rispettivamente per vitelli (animali da 0 a 6 mesi) ed adulti, si ritiene opportuno garantire almeno 13 m² per i soggetti adulti e mediamente tra i 5 e i 10 m² per le manze. Tale variabilità risulta necessaria considerando le differenti dimensioni e pesi dei soggetti che rientrano nella categoria. Per i soggetti compresi tra i 6 e i 12 mesi di età si deve garantire 5 m², mentre 7 m² nelle manze di età compresa tra i 13 e i 24 mesi e 10 m² per le manze gravide. Le misure sono riferite agli spazi complessivi determinati dalla somma delle aree di decubito, esercizio e alimentazione.

Gestione aziendale

1. Gestione movimentazione animali



- ✓ *Introduzione nuovi soggetti provenienti da altri allevamenti o re-introduzione di propri animali dopo la movimentazione verso l'esterno (fiere, mostre, mercati, alpeggio e transumanza).*
- Osservare un periodo di quarantena (nei locali opportunamente identificati e isolati) per almeno 15 giorni. Nel caso gli animali siano soggetti a mungitura, tale pratica va svolta nella stalla di quarantena con attrezzature mobili e dedicate.
- Utilizzo di attrezzature, materiali e DPI dedicati, utilizzati da personale correttamente formato.
- Svolgere le operazioni sugli animali in quarantena al termine delle operazioni e attività svolte sul resto dei soggetti stabulati.
- Richiedere un'ulteriore verifica sanitaria trascorso il tempo di quarantena ed attendere l'esito favorevole prima dell'introduzione dei soggetti in quarantena nella mandria.
- ✓ *Movimentazione degli animali all'interno dei confini dell'azienda.*
- Stabilire percorsi obbligati attraverso cui effettuare lo spostamento degli animali tra i diversi gruppi.
- Tracciabilità e registrazione degli spostamenti degli animali all'interno dell'azienda.
- Spostamento immediato degli animali malati e infetti rispettivamente nei locali di infermeria o isolamento.

2. Gestione del personale, fornitori, acquirenti, trasportatori e visitatori

- ✓ Personale dedicato esclusivamente ad un solo allevamento (ivi inclusi allevamenti di tipo familiare) e opportunamente formato.
- ✓ Controllo periodico del personale al fine di monitorare l'eventuale positività alle principali zoonosi del territorio (oltre al personale dipendente andrebbero sottoposti a controlli periodici tutti i familiari degli stessi risiedenti all'interno del corpo aziendale e il personale stagionale)
- ✓ Utilizzo di indumenti e stivali "aziendali" per il personale
- ✓ Presenza di indumenti e stivali "aziendali" per il veterinario o altri professionisti impiegati nell'azienda (visitatori abituali).
- ✓ Presenza di adeguati sistemi di pulizia e sanificazione degli stivali localizzati in più punti nevralgici dell'azienda.
- ✓ Utilizzo di dispositivi monouso per tutti i visitatori occasionali.
- ✓ Presenza di un registro di entrata ed uscita per visitatori, fornitori, trasportatori inclusi i consulenti, veterinari, etc.

3. Gestione delle attrezzature

- ✓ **Utilizzo esclusivo di attrezzature e veicoli di proprietà aziendale (unità epidemiologica) per le operazioni relative alla gestione degli animali.**

4. Gestione degli effluenti di allevamento

- ✓ Utilizzo esclusivo di attrezzature e veicoli di proprietà aziendale anche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento.
- ✓ Gestione dello stoccaggio e dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento in accordo con la normativa vigente



5. Gestione e igiene dell'allevamento

- ✓ Sistemi di apertura/copertura dei paddocks per ridurre la quantità di liquame e migliorare le attività di gestione degli effluenti di allevamento.
- ✓ Conservazione degli alimenti in ambienti idonei ad evitare deterioramento e/o contaminazioni.
- ✓ Eventuale presenza di altri animali domestici (animali da affezione e da reddito) all'interno del perimetro aziendale deve essere gestita in maniera tale da evitare ogni possibile rischio per la trasmissione di patologie.
- ✓ Corretta identificazione di altri animali domestici (da affezione e da reddito) all'interno del perimetro aziendale.
- ✓ Periodico piano di monitoraggio sanitario in tutti gli animali domestici non sottoposti a profilassi di stato.
- ✓ Utilizzo di biotecnologie della riproduzione per ridurre il rischio di diffusione di patologie sessualmente trasmissibili.
- ✓ Divieto di utilizzo del foraggio verde nelle aree ad alto rischio di zoonosi (zone cluster).




Figura 1: Schema descrittivo della stalla ideale. Si specifica che l'immagine esprime schematicamente le aree di accesso (zona ad accesso consentito ZAC, zona ad accesso ristretto ZAR) e le strutture in esse collocate non risulta pertanto vincolante nella disposizione spaziale né per i rapporti proporzionali delle diverse strutture che dovranno essere dimensionati in funzione delle necessità aziendali e dei flussi di materiali, animali personale e attrezzature



che dovranno essere specificati in un manuale di biosicurezza aziendale a garanzia dell'applicazione delle procedure gestionali.